

Animot

STUDI CRITICI SULL'ANIMALITÀ
numero XIV / 2023

Diritti e visioni

Animali non umani e diritto

a cura di Monica Gazzola



Animot. Studi critici sull'animalità

è una rivista accademica edita da La Vita Felice
patrocinata dall'Università degli studi di Torino entro il progetto Sirio.

Direzione Editoriale

Gerardo Mastrullo

Direzione Scientifica

Valentina Avanzini, Gabi Scardi

Redazione

Valentina Avanzini, Martina Macchia, Gabi Scardi

Comitato Scientifico e Consulenti

Alice Benessia (Pianpiccolo Selatico Foundation)
Domenica Bruni (Università degli studi di Messina)
Leonardo Caffo (NABA – Nuova Accademia di Belle Arti)
Felice Cimatti (Università degli studi della Calabria)
Luca Illetterati (Università degli studi di Padova)
Claudia Losi; Roberto Marchesini (SIUA)
Francesca Michelini (Universität Kassel)
Pietro Perconti (Università degli studi di Messina)
Giacomo Pirazzoli (Università di Firenze-DiDA e crossinglab.com)
Simona Segre- Reinach (Università di Bologna)
Valentina Sonzogni (Castello di Rivoli)
Nicola Zengiaro (Università di Bologna)

Animot. L'altra filosofia è una rivista (cartacea e digitale) tematica semestrale.
Consultare la Call for Papers sul sito <http://animotmagazine.it> per inviare una proposta. Per contatti e info, consultare il sito: <http://animotmagazine.it>

La pubblicazione di questo numero di **Animot** è stata possibile anche grazie al generoso contributo di LAV - Lega Anti Vivisezione, che ha devoluto parte del 5x1000 dei suoi soci a questo progetto editoriale.

Animot. Studi critici sull'animalità

ANNO X - NUMERO 14 - DICEMBRE 2023
in corso di registrazione presso il Tribunale di Milano
issn 2284-4090
isbn 978-88-9346-793-3
Proprietà letteraria riservata
© 2023 La Vita Felice - Milano

SOMMARIO

Animot

DIRITTI E VISIONI – ANIMALI NON UMANI E DIRITTO

- 5 EDITORIALE – SPIEGA, CONFUTA, DIFENDE O ACCUSA
di Gabi Scardi e Valentina Avanzini
- 7 INTRODUZIONE – LUPI, STREGHE, ATTIVISTI E ALTRI ANIMALI
di Monica Gazzola
- 11 – VISIONI
Nada Prlja, I Was Born to Fly
- 21 VIVISEZIONE E PROCESSI AGLI ATTIVISTI: L'OCCUPAZIONE DELLO STABULARIO DI FARMACOLOGIA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
di Maria Cristina Giussani
- 27 TUTELA DEI LUPI E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA
di Sara De Vido e Sara Dal Monico
- 47 QUALI DIRITTI PER GLI ANIMALI NON UMANI? L'ESPERIENZA NEL DIRITTO PENALE ITALIANO
di Monica Gazzola
- 55 – VISIONI
Jo-Anne McArthur, Open Rescue
- 63 L'ALTERITÀ ANIMALE TRA LETTERATURA ZOOEPICA E TRIBUNALI SPECIALI
di Ginevra Quadrio Curzio
- 69 ANIMALI E STREGONERIA
di Massimo Centini

- 75 – VISIONI
Simona Da Pozzo, de Bruchis
- 95 MODA, DIRITTI DEGLI ANIMALI E *WISHFUL THINKING*
Una conversazione tra Alessandra Vaccari e Simona Segre-Reinach
- 105 OLTRE LA GIUSTIZIA CLIMATICA. UN'OCCASIONE PER RIPENSARE LA NOSTRA "UMANITÀ"?
di Pierluigi Musarò e Lorenza Villani
- 119 COMRADES IN EXTINCTION, COMRADES IN FIGHT
Radha D'Souza e Jonas Staal in conversazione con Valentina Avanzini e Gabi Scardi
- 131 AUTRICI E AUTORI

GABI SCARDI E VALENTINA AVANZINI

Spiega, confuta, difende o accusa

Giunta a dieci anni di vita, «Animot» torna a interrogarsi su una delle tematiche fondanti che ne accompagnano la storia: i diritti degli animali non umani o, ancora meglio, il modo in cui il nostro rapporto con l'animalità si inserisce in un ambito in cui, come scrive Monica Gazzola, la presenza non umana si trova invariabilmente a essere *afona*.

Nelle accorate righe che introducono il suo lavoro, la curatrice sottolinea con forza questa empassé.

La legge è una delle *rappresentazioni massime dell'elaborazione sociale umana*. È la parola umana che *spiega, confuta, difende o accusa*; un terreno di necessità antropocentrico in cui chi non ha parola non ha modo di difendersi; la sua voce è destinata a restare inascoltata.

È paradossale che proprio su questa strada scoscesa «Animot» si muova fin dalle sue origini, decidendo di affidare alla parola scritta – ancora una volta, umana – il proprio sforzo di decentramento.

Eppure, imparando a orientarsi tra casi studio, legislazioni in trasformazione, storie di attivismo e di relativi processi, antiche visioni e capi d'accusa oggi impensabili, dietro le parole emergono in modo sempre più evidente i corpi. Risulta sempre più chiaro come il linguaggio apparentemente preciso, misurato, secco della Legge sia in realtà l'esito della rimozione di centinaia, migliaia, infiniti esseri che vivono, che soffrono, e che lottano con le loro vite. Riconsiderare quei corpi, anche dal punto di vista legislativo, significa spostare il modo in cui la convivenza umana e più che umana si plasma.

Siamo quindi profondamente grate a Monica Gazzola per il lavoro rigoroso e appassionato che ha riservato a questo numero di «Animot», intessendo una saldissima rete di voci che riecheggiano e si rafforzano a vicenda.

Un ringraziamento sentito ancora a chi ha prestato pensiero e tempo alla stesura delle parole che provano a mettere in discussione il proprio stesso centro antropico e a dare forma alle strutture giuridiche in cui potremo – possiamo – convivere.

Ancora una volta, la stampa di questo numero non sarebbe possibile senza il sostegno della LAV, che ha deciso di rinnovare il proprio contributo ad «Animot», devolvendo parte del suo 5x1000. Un incontro ancora più significativo tra le pagine di questo quattordicesimo numero, in cui parole, pensieri e visioni intercettano l'attività che LAV svolge e promuove da 46 anni.

La continuità del sostegno della Lega Anti-Vivisezione accompagna un altro passaggio fondamentale per «Animot»: al termine di uno splendido

percorso con Safarà, che non possiamo che ringraziare, entra a far parte della casa editrice La Vita Felice. Ringraziamo la redazione per questo atto di reciproca fiducia e accogliamo con grande gioia questo nuovo inizio.

Nel tracciare le difficoltà di un ripensamento del modo di porsi e legiferare rispetto al rapporto tra umani e non umani, Monica Gazzola ben sottolinea il carattere intersezionale di questo sforzo: altre subordinazioni sembravano impossibili da scardinare, prima che la vita stessa, la lotta, e lo sviluppo dell'apparato legislativo ne segnassero il rovesciamento.

Ci auguriamo che nelle pagine di «Animot» XIV risuoni la stringente necessità di chi ha collaborato alla sua realizzazione: che le strutture concepite dagli umani possano sempre più aderire al valore della vita, di tutte le vite. Questo è l'antidoto che conosciamo alla parola risonante ma vuota. La speranza profonda è che ogni voce – umana e non umana – possa finalmente ottenere udienza.

Introduzione – Lupi, streghe, attivisti e altri animali

Quando Gabi Scardi mi ha chiesto di curare un numero di «Animot» incentrato sui diritti degli animali non umani, nel pensare ai possibili interventi mi sono trovata a riflettere sul fatto che mancherà, ancora una volta, come sempre, la voce dei diretti interessati.

Nell'affrontare tematiche legate ai diritti delle minoranze, delle donne, dei soggetti più deboli, è comunque la voce dei diretti interessati e delle loro rappresentanze che emerge, rivendica, protesta e chiede.

Con gli animali non umani c'è sempre necessariamente un filtro, un doverci fare noi portavoce di istanze che noi umani stessi immaginiamo ed elaboriamo.

La barriera fonocentrica è forse il cardine dell'antropocentrismo: a partire dall'equazione aristotelica del λόγος come linguaggio e ragione, passando per le elucubrazioni cartesiane di riduzione degli animali a macchine, l'identificazione tra mondo e linguaggio umano di Heidegger e tra coscienza e linguaggio di Chomsky, fino agli attuali neocartesiani,¹ la linea di demarcazione, il baluardo di quell'alterità che giustifica ogni sopruso, sfruttamento e orrore, è sempre il linguaggio umano.

In realtà, la barriera fonocentrica è una linea Maginot fittizia, artificialmente mantenuta per giustificare il perdurare dell'oppressione. Etologia e zoosemiotica evidenziano la coscienza di sé per la maggior parte degli animali² e la grande varietà di capacità comunicative di animali non umani, collegate a capacità di apprendimento ed elaborazione.³ Filosofia e neuroscienze prospettano come l'assunto della correlazione tra linguaggio grammaticale, pensiero e coscienza appaia più frutto di un postulato aprioristico

¹ Tra i neocartesiani moderni, per la particolare ostilità nei confronti delle menti animali, spiccano Felice Cimatti, Daniel Dennet e Roger Scruton.

² Nell'ambito dell'etologia, fondamentale l'apporto dello zoologo Donald Griffin, il quale ha posto la questione della coscienza al centro dell'etologia cognitiva. Afferma Griffin che numerosi animali hanno esperienza di una coscienza percettiva (che implica la memoria, l'aspettativa o il pensare a oggetti ed eventi non esistenti, oltre che agli input sensoriali attuali) e di una coscienza riflessiva (la consapevolezza dei pensieri attuali in quanto distinti dagli oggetti e dalle attività cui si sta pensando). Si vedano in particolare: DONALD GRIFFIN, *Cosa pensano gli animali*, Laterza, Bari 1986; *L'animale consapevole*, Bollati Boringhieri, Torino 2017.

³ Per un'approfondita e recente disamina, si veda EVA MEIJER, *Linguaggi animali. Le conversazioni segrete del mondo vivente*, Nottetempo, Milano 2021.

che non una verità scientifica: dai “giochi linguistici” di Wittgenstein, per cui più che sull’origine innata del linguaggio occorre guardare al linguaggio come pratica sociale,⁴ agli studi di Humberto Maturana e Francisco Varela, che affermano l’indipendenza del pensiero dal linguaggio e l’esistenza di linguaggi anche in animali diversi dall’uomo. Il linguaggio è infatti un comportamento orientante, non denotativo, e come tale è proprio non solo dell’uomo.⁵

La legge e il processo, queste rappresentazioni massime dell’elaborazione sociale umana, laddove dovrebbero prevenirsi e ricomporsi le lacerazioni della comunità nel nome della Giustizia, sono forse i luoghi ove maggiormente il linguaggio umano esplica tutto il suo potere. La legge attribuisce diritti e doveri, la parola nel processo spiega, confuta, difende o accusa.

Nel mondo del diritto, gli animali non umani sono sempre stati afoni. Nel mondo occupato dagli umani, gli animali sono sempre stati trattati alla stregua di *res*, oggetto di sfruttamento e crudeltà.

Se per gli animali cosiddetti “da compagnia” – i *pets* – qualcosa nella sensibilità collettiva, e quindi nel mondo giuridico, sta cambiando, la maggior parte degli animali continua a rimanere relegata nel silenzio imposto dagli umani e nell’esclusione da ogni considerazione di equità e giustizia.

In questo numero di «Animot» abbiamo voluto dare voce ai senza voce, raccogliendo letture e riflessioni che offrono nuove prospettive e paradigmi non antropocentrici.

Le grida soffocate degli animali rinchiusi nei centri di ricerca trovano espressione attraverso le azioni di attivista, come racconta Maria Cristina Giussani in un’appassionata ricostruzione del processo contro gli attivisti che avevano occupato lo stabulario dell’Università degli Studi di Milano e liberato delle cavie, e come rivendica un attivista da lei intervistato.

I passi felpati dei lupi che finalmente stanno uscendo dal pericolo di estinzione in Europa e per questo si vorrebbero fare uscire anche dalla protezione legislativa, trovano voce nella giustizia sovranazionale attraverso l’elaborazione e applicazione del principio di precauzione, come Sara De Vido e Sara Del Monaco spiegano nell’accurata analisi della vicenda e della sentenza relativa al caso Tapiola.

Cercano di dare voce agli animali non umani filosofi e giuristi che propongono nuove categorie concettuali per l’attribuzione di tutele e diritti agli animali non umani, e avvocati e magistrati impegnati nelle aule nazionali

⁴ Si rinvia a LUIGI PERISSINOTTO, *Wittgenstein sugli animali*, in AA.VV., *Anima Animale-Prospettive di zoosemiotica cognitiva*, a cura di Filippina Arena e Bruno Lauretano, ESI, Napoli 2003, p. 253.

⁵ HUMBERTO MATURANA e FRANCISCO VARELA, *Autopoiesi e cognizione*, tr. it. di A. Stragapede, Marsilio, Padova 1985, pp. 77 e ss.

e sovranazionali nella difficile opera ermeneutica di tutelare gli animali non umani applicando norme ancora antropocentriche, come ripercorro nel mio scritto.

La voce e la coscienza degli animali sono state umanizzate nei processi alle streghe, nei processi contro gli animali e nelle zoepiche, come ricostruiscono Ginevra Quadrio Curzio e Massimo Centini nei loro studi storici: e, forse, nel portare in tribunale un animale, gli si riconosceva indirettamente dignità morale e capacità d’intelletto: i tribunali medievali appaiono così più civili che non la nostra cultura attuale intrisa di *pietas* kantiana.

Grida e lacrime si levano anche nel mondo che più parrebbe regno della bellezza e della leggerezza: nella conversazione tra Alessandra Vaccari e Simona Segre-Reinach vengono smascherate le ipocrisie dell’industria del fashion e si offrono prospettive per un cambio di paradigma.

Gli animali gridano nei roghi delle foreste, nelle terre alluvionate, nei fiumi morenti, nei ghiacciai devastati dal cambiamento climatico. Pierluigi Musarò e Lorenza Villani affrontano l’attualissimo tema dei movimenti per il clima e l’ambiente, e le loro – esistenti o meno – interazioni con la tutela degli animali.

Infine, una visione futura nella conversazione di Valentina Avanzini e Gabi Scardi con Radha D’Souza e Jonas Staal: un tribunale per crimini climatici intergenerazionali, in cui possano avere voce animali, piante, tutti i viventi non umani e dagli umani oppressi e violentati.

Tra i diversi scritti, si aprono a dar voce agli animali non umani, forse nel modo più potente, le creazioni artistiche di Nada Prlja e di Simona Da Pozzo e le foto di Jo-Anne McArthur: l’arte supera le barriere fonocentriche, azzerà i pregiudizi specisti e ci obbliga a ripensare il nostro essere nel mondo.

Grazie di cuore a Gabi, a Valentina, a tutti coloro che si sono messi in gioco in quest’avventura. E grazie a chi ci leggerà e darà tempo, spazio e ascolto alle voci nostre e degli altri animali.

Come soggetti senzienti, finalmente in grado di farsi presenti: così, nel progetto *I Was Born to Fly*, Nada Prlja rappresenta gli animali, animali che l'essere umano ha da tempo ridotto a oggetti di cui disporre sulla base di una logica di dominio e sfruttamento intensivo.

Utilizzati come materia prima in ogni campo, dalla produzione alimentare alla moda, dall'industria estetica all'intrattenimento, questa infinità di esseri, trattati sistematicamente con una violenza estrema, è deliberatamente sottratta al nostro sguardo e al nostro udito per evitarci l'imbarazzo di un confronto. E anzi l'immagine che ne viene divulgata è di resa, di passività.

Con *I Was Born to Fly* Nada Prlja restituisce loro suffragio e dignità. L'opera si presenta come ciò che resta di una manifestazione nell'ambito della quale animali diversissimi tra loro sono riusciti, fosse pure per un attimo, a sottrarsi all'invisibilità, a denunciare le terribili condizioni fisiche ed emotive in cui sono costretti a vivere e a morire, ad avanzare le istanze, a reclamare i propri basilari diritti.

Nata a Sarajevo, attiva a Skopje, poi a Londra e a Copenaghen, da sempre nelle proprie opere Nada Prlja dà forma visibile a situazioni di disuguaglianza, di mancata rappresentanza e di diritti negati.

Se il suo lavoro è improntato a un approccio *site-specific*, *I Was Born to Fly* si è sviluppato nell'arco della lunga cooperazione con RAVE - East Village Artist Residency, metaprogetto di Tiziana e Isabella Pers dedicato al confronto con l'alterità animale in prospettiva antispesista.

È così che, dopo un lungo processo di realizzazione, nell'autunno 2023 il paese di Soleschiano, sede di RAVE, è stato disseminato di cartelli riportanti le dichiarazioni e le rimostranze degli animali. Le diverse posizioni in cui i cartelli sono stati collocati corrispondevano all'altezza degli animali di cui sono espressione: più in alto le parole del cavallo, in basso quelle dei polli e del topo, a livelli diversi le richieste di altre specie. Nessun individuo ha taciuto, nessuna voce è risultata troppo debole. Sopra tutti gli altri, il cartello di un volatile, che dà il titolo al lavoro.

Se a Soleschiano Prlja, agendo come una sorta di facilitatrice, aveva trasformato lo spazio pubblico nella sede di una vitale rivendicazione, per le pagine di «Animot» è nata una nuova declinazione del progetto con le frasi degli animali che scorrono una dopo l'altra, in diverse lingue, tutte ugualmente importanti.

Gabi Scardi

NADA PRLJA

I Was Born to Fly



Voglio vivere più di 42 giorni (Italian), *I want to live more than 42 days* (Chickens), 2023, painting, acrylic on greyboard. Courtesy of the artist and RAVE - East Village Artist Residency.



Aiutami! (Italian), *Help me!* (All animals), 2023, painting, acrylic on greyboard.
Courtesy of the artist and RAVE - East Village Artist Residency.



No sta bulimi vîve! (Friulan), *Don't boil me alive!* (Lobsters), 2023, painting, acrylic on greyboard.
Courtesy of the artist and RAVE - East Village Artist Residency.



I Was Born to Fly (Birds), 2023, painting, acrylic on greyboard. Courtesy of the artist and RAVE - East Village Artist Residency.

I Was Born to Fly, 2023. Installation, protest banners 21, acrylic on greyboard, wooden sticks. Courtesy of the artist and RAVE - East Village Artist Residency.

INGLESE/ITALIANO

FRIULANO traduzione di Diego Navarria

SLOVENO traduzione di Anna Maria Brevini

General:

Help me!

Aiutami!

Lobsters:

Non bollirmi vivo!

No sta bulîmi vîve!

Fish:

Non puoi ascoltare il nostro dolore

Birds:

I was born to fly!

Sono nato per volare!

Chickens:

I Want to Live More than 42 days

Voglio vivere più di 42 giorni

I Want to See the Sunlight and the Night Sky

Voglio vedere la luce del sole e il cielo stellato

We Want to be Able to Walk Properly on Our Own Legs

There Should be an Alternative to Beak Trimming

Ne povzročaj mi bolečine, ko pobiraš moja jajca

Rabbits:

Do Not Wash my Eyes with Pesticides and Detergents

Non mettere nei miei occhi pesticidi e detersivi

Non voglio ingoiare i vostri detersivi liquidi, cosmetici e additivi alimentari

I am Not the One for Your Toxicological Experiments

Zakaj moram biti žrtev vaših toksikoloških poiskusov?

Pigs:

Give us freedom

I Want to be Able to Turn Around to See my children

Rada bi se obrnila in videla svoje mladiče

We don't Want to Gain Weight so Fast

Cows:

Vogliamo che i nostri figli stiano con noi

Želimo, da bi naši mladiči ostali pri nas

Horses:

Do Not Eat Me!

I Do Not Want to be Part of your Hormone Replacement Therapies

I do not Want to Race, I want to Socialise with my Friends

Non voglio gareggiare, voglio socializzare con i miei amici

Vivisezione e processi agli attivisti: l'occupazione dello stabulario di Farmacologia all'Università degli Studi di Milano

Il 20 aprile 2013 alcuni attivisti occuparono lo stabulario del Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano con l'intento di mostrare al mondo le condizioni nelle quali gli animali lì rinchiusi erano costretti a vivere.

Il terreno era fertile in quel momento grazie al forte movimento creato dalla liberazione dei cani *beagle* dall'allevamento di Green Hill solo un paio di anni prima.

Cinque attivisti entrarono nello stabulario, e qui documentarono la vita delle cavie prigioniere, scovando, tra le carte, protocolli di ricerca e registri di carico e scarico.

C'è un registro di carico e scarico dei rifiuti.

Non si legge di topi, di conigli.

Sono chili di rifiuti

E basta invece un veloce calcolo per capire che quei chili sono migliaia di corpi.¹

A questo punto, con i registri di carico e scarico in mano, letti al megafono dalla finestra del Dipartimento alla folla in piazza, gli attivisti avviarono una trattativa con i vertici dell'Università ai fini di ottenere la liberazione di tutti gli animali lì detenuti.

Al termine di un'intera giornata di occupazione, gli attivisti uscirono con 400 topi e un coniglio e con la promessa da parte dell'Università di cedere nei giorni successivi a un'associazione animalista specializzata nel recupero degli animali da laboratorio, tutti i restanti animali presenti nello stabulario.

Purtroppo, per le cavie rimaste prigioniere nello stabulario, la promessa dell'Università rimase disattesa. Ma gli animali che quel giorno furono liberati – animali rinchiusi in un luogo nel quale la loro spersonalizzazione era totale, ove non avevano un nome ma solo delle sigle e un numero su dei cartellini – videro finalmente la luce naturale e poterono respirare l'aria della libertà.

Non erano più in quel mondo senza tempo.

Da quel momento, pur nelle precarie situazioni di salute nelle quali si trovavano, non erano più condannati in attesa di esecuzione per un crimine

¹ GEORGE DL4 E COORDINAMENTO FERMARE GREEN HILL, *Fermare Green Hill*, autoprodotta, Milano 2015 p. 288.

mai commesso, ma iniziava la loro vita. Intanto avevano un nome con il quale essere chiamati, non più soggettività indistinte tra altre.

E poi venne il processo nei confronti di coloro che li avevano liberati.

Nel processo volevamo dimostrare la fallacia della sperimentazione condotta su modello animale e l'inutilità degli esperimenti che li si conducevano.

Abbiamo cercato di affrontare la nostra critica nei confronti della sperimentazione scientifica sia dal punto di vista etico sia da quello scientifico, invitando a testimoniare per la difesa diversi ricercatori che lavorano ogni giorno su una ricerca priva di modelli animali.

Gli attivisti che hanno affrontato il dibattito hanno rivendicato con forza il loro gesto attraverso le spontanee dichiarazioni.

La rivendicazione ha portato anche alle inevitabili condanne:² non erano davanti al giudice per scusarsi del proprio comportamento ma piuttosto per spiegare le ragioni del loro gesto.

Altrettanto inevitabile la mancata concessione, da parte del giudice, delle circostanze attenuanti generiche: non vi era stato un "ravvedimento" da parte degli attivisti, una rivisitazione in chiave critica delle loro condotte. Anzi.

Il termine "ravvedimento" ha un sapore di moralità...ma davvero si potevano aspettare che delle persone così fortemente motivate potessero negare il proprio gesto o ripensarlo "ravvedendosi"?

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi parte civile nel processo penale per l'Università degli Studi di Milano e per il CNR, con una richiesta risarcitoria di 500.000,00 euro, lamentava i seguenti danni:

- lo spostamento delle gabbie degli animali da parte degli attivisti;
- l'aver alterato la posizione dei cartellini identificativi presenti su ogni gabbia;
- l'aver contaminato un luogo asettico con la loro entrata;
- il non aver potuto portare a termine o averlo fatto con ritardo, lo studio su modelli sperimentali piuttosto complessi (a loro dire);
- la perdita di investimenti per il personale impiegato negli esperimenti;
- la mancata pubblicazione di attesi articoli sulle riviste scientifiche;
- la perdita di finanziamenti per importanti studi che ivi si stavano conducendo (a loro dire) al momento della liberazione degli animali.

Molto interessante questo aspetto della richiesta risarcitoria in quanto, a fronte di una somma molto importante, in realtà la difesa di parte civile (Università degli Studi e CNR) non è riuscita minimamente a dimostrare il fondamento della propria pretesa.

² Sentenza N. 7666/1 del 25 giugno 2012 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica Sezione VIII Penale.

Tra le domande da porsi, la più importante: quali erano gli importanti studi che lì si stavano conducendo e che sarebbero stati interrotti dall'entrata degli attivisti?

Dopo essere "scomparsa" per varie udienze consecutive, all'ultima udienza l'Avvocatura dello Stato non ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, così come previsto dal codice di procedura penale, decadendo dalla costituzione di parte civile.

Qualche tempo dopo, la medesima Avvocatura ha intentato contro gli attivisti un'azione civile per risarcimento del danno: anche in questa sede non è riuscita a ottenere la somma che chiedeva per evidente impossibilità di dimostrare i danni causati dall'incursione.

Quali importanti esperimenti "per salvare l'umanità" siano stati interrotti dall'occupazione del Dipartimento di Farmacologia di via Vanvitelli a Milano, non lo sapremo mai.

Grande anomalia, e punto sul quale si è molto insistito durante il processo, era la quantificazione del numero degli animali presenti nello stabulario nel momento dell'occupazione.

Numero che non ha mai coinciso neppure tra documenti ugualmente ufficiali: i registri di carico e scarico richiesti nell'immediatezza dei fatti dall'associazione animalista VitaDaCani con un accesso atti, la denuncia presentata dall'Università degli Studi di Milano e dal CNR, l'atto di costituzione di parte civile, le relazioni dei ricercatori applicati ai progetti depositate in dibattimento.

È di tutta evidenza che il numero degli animali presenti quel giorno avrebbe dovuto essere certo e inequivoco perché solo in base a un numero di animali certi e presenti si sarebbe potuto stabilire il numero effettivo di animali rimasti e gli eventuali e relativi danni.

È alquanto strano che, di fronte a un'esorbitante richiesta risarcitoria, non si fosse a conoscenza del numero di animali presenti.

In un luogo in cui gli animali sono spogliati della loro individualità, e sono numeri, semplici numeri, nemmeno quelli tornavano.

Dal nostro punto di vista, nonostante le inevitabili condanne, un anno e sei mesi, il processo fu comunque un successo, molta l'attenzione mediatica per le immagini dello stabulario diffuse in rete e per avere sensibilizzato l'opinione pubblica e spostato l'attenzione su quello che accade non lontano dalla nostra vita di tutti i giorni in questi non-luoghi.

L'azione dei cinque attivisti voleva diffondere materiale documentale sulle condizioni degli animali oggetto di sperimentazione, e scatenare un dibattito pubblico (politico, filosofico, etico, scientifico, giuridico) sull'efficacia della

ricerca scientifica su modello animale, sull'uso degli animali nei laboratori – sul preteso diritto a sottoporre esseri senzienti (tali sono considerati dal nostro Codice penale e dalla maggior parte dei codici penali europei a seguito del Trattato di Lisbona)³ a sofferenze deliberate.

Soprattutto è stata volta a fare luce su questi luoghi: questi come altri, perché qui parliamo di laboratori, ma ci sono gli altri luoghi – gli allevamenti di qualsiasi specie animale, i macelli – tutti luoghi assolutamente inaccessibili e dove la loro voce, la voce degli animali, non si sente mai.

Lo sfruttamento di altri esseri viventi è sempre questione di potere,⁴ la segretezza dei luoghi ove viene condotta la sperimentazione animale diviene simbolo della chiusura dello spazio,⁵ e l'azione degli attivisti che viola questa segretezza e la mostra al mondo, è atto che diventa politico, di dissenso.

Posto che il dissenso è un valore e che la Costituzione, tutelando ogni manifestazione di pensiero, tutela indirettamente anche il dissenso, ci si chiede quali siano i limiti costituzionalmente legittimi entro cui si possa muovere il dissenso.

Le azioni sono comportamenti materiali che integrano l'espressione di un pensiero, sono parole espresse in forma fisica e, dunque, tutelate dall'articolo 21 della Costituzione che utilizza la locuzione «e ogni altro mezzo di diffusione».⁶

Quid iuris però se l'azione comporta il danneggiamento di terzi, ovvero urta contro divieti legislativi o integra fattispecie qualificate come reato?

Se la condotta penalmente rilevante consiste in un atto simbolico, di disobbedienza, si può immaginare che il suo significato politico, ovvero il suo costituire esercizio della libertà di espressione, ne assorba o comunque ne bilanci la portata illecita?

Sono domande che investono anche altre discipline, sulle quali invito tutti a riflettere.

Dal punto di vista giuridico, voglio ricordare che gli animali sono protetti nel nostro Codice penale dagli articoli 544-bis, ter e ss. del Titolo IX

³ FRANCESCA RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, "Osservatorio Costituzionale", www.osservatorioaic.it.

⁴ Sullo sfruttamento degli animali in ogni campo del potere umano, si vedano: AA.VV., *Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli animali*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017; AA.VV., *Per gli animali è sempre Treblinka*, a cura di Monica Gazzola e Maria Turchetto, Mimesis, Milano 2017.

⁵ MASSIMO FILIPPI, *Questione di specie*, Elèuthera, Milano 2017, p. 18.

⁶ GIOVANNI SCOTTI, *Il diritto di resistenza: percorsi storici e costituzionali*, 2019, www.iusinitinere.it

bis del Codice penale⁷ ma tutelano, in linea di massima, solo gli animali da affezione; anche l'articolo 727 c.p., pur rimanendo nell'ambito delle contravvenzioni, sanziona, al secondo comma, la condotta di colui che, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, produce ai medesimi gravi sofferenze. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, odiosa norma, stabilisce che le regole del nuovo Titolo IX bis c.p. non trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo, manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo decisamente le prospettive di garanzia e tutela degli animali.

La proposta di legge n. 308 del marzo 2013 volta a chiedere l'abrogazione di questa disposizione non ha avuto alcun successo. E questo articolo, con le sue importanti eccezioni, è ancora lì a palesarci la distanza tra affermazione di principi e realtà e la terribile e incolmabile differenza tra le specie in materia di compromissione dei diritti degli animali.

Sono numerose le norme comunitarie e statali che regolano minuziosamente le materie contemplate dall'articolo 19-ter c.p., ma in queste specifiche materie gli interessi contrapposti (la produzione, il consumo, il reddito, l'interesse personale e l'ambizione) finiscono con il prevalere sui diritti degli animali.

Se è pur vero che dottrina e giurisprudenza riconoscono che lì dove non venga rispettato ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore come regole "minime" per assicurare il "benessere" degli animali si configuri un maltrattamento punibile a' sensi degli artt. 544-bis e ss. c.p., è altrettanto vero che sentenze in materia di vivisezione sono pressoché inesistenti.⁸

E ora, vorrei lasciare la parola a Giuliano Floris, uno dei cinque attivisti che ha preso parte all'incursione presso il Dipartimento di Farmacologia di via Vanvitelli a Milano, contribuendo a liberare gli animali.

Giuliano, ci puoi raccontare il senso della vostra azione?

La nostra azione aveva l'obiettivo di liberare gli individui prigionieri, mostrare l'ordinaria normalità della vita di uno stabulario, creare dibattito, in particolare in ambito universitario e nel mondo della ricerca e rilanciare la lotta alla vivisezione all'interno del cosiddetto movimento animalista.

⁷ Legge 20 Luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, G.U. n. 178 del 31 Luglio 2004.

⁸ AA.VV., *La vera scienza non usa animali - Good science versus Bad science*, a cura di Federica Nin e Davide Nicastrì, Edizioni Oltre, Milano 2022.

Cosa ha rappresentato questo atto per voi?

È sicuramente stato un atto molto forte. Noi l'abbiamo ritenuto necessario affinché si parlasse di sperimentazione animale in modo più incisivo. Non è stata un'azione contro quello specifico stabulario. L'azione è stata ideata e realizzata per mettere in luce quella che è la normalità di tutti gli stabulari. È stata un'esperienza veramente segnante. Lo rifarei? Sì, perché abbiamo ottenuto un grosso risultato, portando via da quel posto centinaia di prigionieri e dato il via a un lungo momento di confronto, accendendo il dibattito.

Con la vostra azione a cosa vi siete opposti?

Ci siamo opposti a un sistema sociale e culturale che imprigiona, sfrutta e uccide chi viene considerato inferiore e che, proprio su queste tre cose, poggia le sue fondamenta e reprime ogni tentativo di ostacolarlo.

Dopo Green Hill, perché l'occupazione di farmacologia?

Era il momento giusto per spostare l'attenzione, dopo il successo mediatico di Green Hill, alla vivisezione nei confronti di animali che non sono i cani ma i topi. L'opinione pubblica durante Green Hill era maggiormente focalizzata sul fatto che all'interno dei capannoni vi fossero cani, che sicuramente godono maggiormente dell'empatia delle persone.

Quali sono le nuove strategie del movimento animalista?

Questa azione è stata uno spartiacque, la campagna contro Green Hill aveva portato in piazza migliaia di persone ogni settimana, senza bandiere e senza simboli.

Dopo Farmacologia non si è fatto veramente nulla di più utile per la vivisezione, nel senso della lotta diretta.

La società dovrebbe cambiare radicalmente, capendo che è tutto collegato, le gabbie fisiche nelle quali vivono gli animali e le nostre gabbie mentali che non ci consentono di immaginare una società senza distinzioni di specie.

Grazie Giuliano e speriamo che le lotte continuino per abbattere tutti i muri del silenzio.

Ci piace pensare che ciò possa accadere di nuovo.

Anche qui.

Anche oggi.

O, magari, con un po' di fortuna, domani.⁹

⁹ GEORGE DL4, *op. cit.*, p. 326.

Tutela dei lupi e principio di precauzione nel diritto internazionale e dell'Unione europea

1) *Introduzione*

Secondo le stime del primo monitoraggio nazionale sul lupo in Italia, un progetto coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) su mandato del Ministero per la Transizione Ecologica, sul territorio italiano si conterebbero all'incirca 3307 esemplari di *Canis lupus*, localizzati in particolare sull'arco alpino. Queste stime sembrerebbero relativamente incoraggianti secondo l'ISPRA, poiché indicative di un aumento della presenza di lupi sul territorio italiano specialmente negli ultimi anni.

Allo stesso modo, il report sullo status di conservazione del lupo in Europa, redatto dal Comitato della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del Consiglio d'Europa del 1979 (Convenzione di Berna)² ha sottolineato una tendenza incoraggiante³ e un status di conservazione dei lupi positivo nei territori degli Stati Parte, registrando tuttavia la mancanza – nonché la difficoltà di raccolta – di dati a livello europeo, oltre alla frammentazione e alle differenze negli approcci ai sistemi di monitoraggio nazionali. Siffatta situazione determina un quadro talvolta inesatto rispetto a quella che è la reale situazione, senza contare la difficoltà nell'offrire un'accurata immagine delle popolazioni effettive di lupi.

Tuttavia, secondo associazioni animaliste che operano in un contesto europeo e internazionale, quali il WWF⁴, EuroNatur⁵ e Wolf Alpine Group,⁶ sarebbe incauto affermare che il lupo non sia più a rischio estinzione in

¹ Benché il contributo sia frutto di una riflessione congiunta, i paragrafi 3, 3.1, 4 sono da attribuire a Sara De Vido e i paragrafi 1, 2, 4.1 a Sara Dal Monico. Le conclusioni sono state scritte a quattro mani.

² Convenzione di Berna, 19 settembre 1979, Serie dei Trattati Europei – n° 104, *Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*.

³ Il report parla di «undeniably positive conservation status». Si veda: Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, *Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe*, T-PVS/Inf(2022)45, Strasbourg, 2 September 2022.

⁴ <https://www.wwf.it/pandanews/animali/curiosita/il-lupo-specie-in-espansione-ma-vulnerabile/>.

⁵ <https://www.euronatur.org/en/what-we-do/bear-wolf-lynx/wolves-in-europe/we-must-defend-the-protection-status-of-the-wolf>.

⁶ <https://www.centrograndicarnivori.it/lupo/wolf-alpine-group>.

Europa. Per esempio, l'ibridazione tra cane e lupo può rappresentare una potenziale minaccia alle specie "naturali" e comprometterne lo status di conservazione, riporta il report di LifeWolFAIps EU.⁷ Secondo EuroNatur invece, tra i fattori che mettono maggiormente a rischio lo status di conservazione del lupo vi è la frammentazione dei loro habitat naturali, dovuta in parte al cambiamento climatico e in parte all'attività umana. La presenza dell'essere umano, e la talvolta complicata (nonché sbilanciata e non a favore del lupo) convivenza tra animale umano e non umano sono i principali fattori di rischio per il lupo che, come riporta EuroNatur, in eventuali situazioni di conflitto tra gli interessi degli esseri umani e quelli dell'animale non umano, quest'ultimo spesso ha la peggio e viene abbattuto.⁸

Ciononostante, l'aumento è stato notato anche dalle istituzioni europee, e in particolare dalla Commissione europea, che ha indetto una raccolta di dati (con scadenza il 22 settembre 2023) invitando la società civile, gli scienziati e altre parti coinvolte a inviare dati riguardanti le popolazioni di lupo e il loro impatto sulle comunità.⁹ Scopo della raccolta è quello di poter fare valutazioni ed eventualmente proporre una modifica degli strumenti legislativi dell'Unione europea (UE) relativi allo status di conservazione del lupo. Proposte per modificare il regime di tutela del lupo sono state avanzate anche a livello internazionale e regionale in seno al Comitato della Convenzione di Berna da parte della Svizzera, richiedendo un declassamento del lupo a un regime di minor tutela.¹⁰

Il presente contributo si interroga sul regime di tutela dei lupi a livello regionale e propone una riflessione alla luce delle conclusioni cui è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza relativa al caso Tapiola,¹¹ in cui per la prima volta viene applicato il principio di precauzione sancito dai trattati istitutivi alla tutela degli animali non umani. Tale caso costituisce un punto di svolta in merito all'interpretazione delle deroghe che, come si vedrà, sono previste dalla direttiva "habitat"¹²

⁷ Wolf Alpine Group, *The wolf Alpine population in 2020-2022 over 7 countries. Technical report for LIFE WolfAlps EU project LIFE18 NAT/IT/000972, Action C4*, April 2023.

⁸ <https://www.euronatur.org/en/what-we-do/bear-wolf-lynx/wolves-in-europe/profile-wolf>.

⁹ Si veda: European Commission, *Press release – Wolves in Europe: Commission urges local authorities to make full use of existing derogations and collects data for conservation status review*, Brussels, 4 September 2023.

¹⁰ Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat Standing Committee, *Proposal For Amendment: Downlisting Of The Wolf (Canis lupus) From Appendix II To Appendix II Of The Convention*, T-PVS/Inf(2022)45, 2nd December 2022. Della proposta di emendamento da parte della Svizzera si dirà di più in seguito, si veda para. 4.

¹¹ CGUE, Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019, *Luonnon-suojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry*, Caso C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851.

¹² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, GU L 206 del 22/7/1992.

e permette di riflettere sul rispetto del principio di precauzione da parte delle istituzioni europee stesse nel momento in cui chiedono di declassare una specie e quindi di concedere un inferiore livello di tutela. Il contributo infine riflette sulla persistenza di un approccio antropocentrico al diritto, incluso al diritto dell'Unione europea, che perde di vista la necessità di una tutela degli animali non umani in chiave ecologica, che consideri tutte le specie – esseri umani inclusi – parte dell'ambiente, il cui fragile equilibrio è costantemente minacciato.

2) La tutela del lupo nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea

Il *canis lupus* rientra tra le specie carnivore tutelate dall'Allegato II della Convenzione di Berna e, più precisamente, tra quelle rigorosamente protette dal regime da questa instaurato insieme alla volpe artica e al *cuon* alpino (comunemente detto "cane rosso").¹³ La Convenzione è uno dei primi strumenti giuridici¹⁴ vincolanti a essere stati conclusi in materia di tutela degli animali, che si pone come obiettivo primario la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat naturali in un'ottica di cooperazione tra i vari Stati, come specificato all'articolo 1. È inoltre un tentativo di risposta a un'esigenza già emersa alla conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull'ambiente,¹⁵ come richiamato anche nel Preambolo della Convenzione stessa di Berna, ovvero che la questione "animale",¹⁶ o meglio, la conservazione della flora e della

¹³ Convenzione di Berna, cit., Allegato II.

¹⁴ È importante menzionare nel contesto dei diritti degli animali la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978 che tuttavia è "solamente" strumento di *soft law*, ovvero non giuridicamente vincolante per gli Stati. La Dichiarazione, adottata dall'UNESCO nel 1978 è comunque uno strumento importante che ha dato il via a un dibattito legato alla questione animale a livello internazionale. Interessante è certamente il fatto che una dichiarazione di questo tipo sia stata adottata dall'UNESCO, il Comitato ONU che si occupa del patrimonio culturale e naturale. Tuttavia, un'attenta lettura della Convenzione di Berna e in particolare del Preambolo rende noto il valore culturale che viene attribuito a flora e fauna, in un'ottica antropocentrica, che sono riconosciute per il loro valore in quanto patrimonio estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco, degno dunque di essere conservato e trasmesso alle generazioni future. Si veda: Convenzione di Berna, cit. e UNESCO, *Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali*, Parigi, 15 ottobre 1978.

¹⁵ ONU, *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano* (Dichiarazione di Stoccolma), Stoccolma, 5-6 giugno 1972.

¹⁶ Sulla necessità di superare l'antropocentrismo, verso nuove prospettive giuridiche, si veda MONICA GAZZOLA - ROBERTO TASSAN, *Oltre l'Antropocentrismo. Contributi a un logos sull'animalismo*, Gruppo editoriale Viator, Milano 2018; AA.VV., *Per gli Animali è Sempre Treblinka*, a cura di Monica Gazzola e Maria Turchetto, Mimesis Edizioni, Milano 2016; ANNE PETERS A. (a cura di), *Global Animal Law*, Springer Open, Berlino 2020, p. 111; VALERIO POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza, Bari 2005.

fauna e specialmente delle specie migratorie, è un problema che necessita di una risposta globale.¹⁷

La Convenzione stabilisce gli obblighi degli Stati Parte in materia di conservazione della flora e della fauna. In particolare, l'articolo 3 prevede che le parti contraenti debbano attuare politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna e dei loro biotopi, prestando particolare attenzione a quelle minacciate. Il lupo è riconosciuto come specie a rischio dal WWF dal 1972¹⁸ e per questo sottoposto al regime delle specie rigorosamente protette previsto dalla Convenzione. L'articolo 6 individua obblighi specifici in materia di conservazione delle specie faunistiche, inclusi obblighi positivi, quali l'introduzione di una legislazione adeguata che assicuri la conservazione delle specie indicate all'Allegato II, e obblighi negativi, quali l'astenersi dal: catturare, detenere e uccidere intenzionalmente le specie in questione; perturbarne, deteriorarne o distruggerne le aree di riproduzione; commerciare tali specie, vive, morte o imbalsamate e di qualsiasi prodotto che derivi dall'animale stesso. Tuttavia, tale articolo va letto congiuntamente all'articolo 9, contenente deroghe in merito alle fattispecie previste all'articolo 6 (e anche da quanto previsto dagli articoli 4, 5, e 7) che consentirebbero di catturare, detenere e uccidere anche esemplari delle specie contemplate dall'Allegato II *solo* «se non vi sia altra soluzione soddisfacente». ¹⁹ I motivi che giustificano la deroga sono: l'interesse per la protezione della flora e della fauna; prevenzione di danni importanti al bestiame, colture, foreste, peschierie, acque e altre forme di proprietà; interesse e sicurezza pubblici; ricerca o educazione, ripopolamento, reintroduzione e allevamento; o, in limitati e selettivi casi, lo «sfruttamento giudizioso» di certi animali e piante.²⁰

Lo Stato parte può dunque derogare al divieto di cattura e uccisione e può attingere a numerosi motivi per giustificare siffatta decisione. Si deve nondimeno rilevare che, stando al paragrafo 2 dell'articolo 9, lo Stato deve sottoporre al Comitato (istituito dall'articolo 13 della Convenzione) un rapporto biennale sulle deroghe, dettagliato, che indichi quali sono le popolazioni oggetto della deroga, i mezzi utilizzati per ucciderli e catturarli, quale sia l'autorità abilitata a prendere questo tipo di decisioni e quali sono i controlli effettuati. Il Comitato può fare raccomandazioni agli Stati Parte in merito a quelle che siano le misure più efficaci da adottare per garantire l'attuazione della Convenzione, anche alla luce di ciò che emerge dai report biennali.

¹⁷ ANNE PETERS, *Animals in International Law*, in «Collected Courses of the Hague Academy of International Law», 410, 2021, p. 28 ss.

¹⁸ <https://www.wwf.it/specie-e-habitat/specie/lupo/>.

¹⁹ Articolo 9, Convenzione di Berna, cit.

²⁰ *Ibid.*

Sebbene i lupi siano inclusi nel secondo Allegato e quindi considerati specie particolarmente protette, agli Stati Parte è concesso di apporre riserve al Trattato e agli Allegati, e così è stato per 14 Paesi che hanno apposto una riserva proprio in merito allo status del lupo. Per due di questi 14 Paesi, Spagna e Lituania, il lupo è considerato specie protetta, quindi, sottoposto al regime previsto per le specie dell'Allegato III, mentre per gli altri 12 il lupo non è nemmeno considerato specie protetta, sottoposto quindi a un regime differenziato. Ciò comporta, come sottolineato da Trouwborst e Fleurke, un “*patchwork* giurisdizionale” secondo il quale lo status giuridico del lupo varia da Paese a Paese.²¹

Nel contesto del diritto dell'Unione europea, la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva “habitat”) ha istituito un regime di protezione e tutela degli habitat e delle specie che li abitano.²² La direttiva recepisce le disposizioni della Convenzione di Berna, avendo l'UE stessa concluso la Convenzione.²³ Scopo della direttiva è appunto la protezione della biodiversità, come enunciato all'articolo 2, attraverso la conservazione dei biotopi che, ricorda il preambolo, sono costantemente a rischio e il cui deterioramento deve essere arrestato. La direttiva affronta la protezione della biodiversità guardando all'ecosistema, intendendolo come un sistema interconnesso per cui se l'ambiente o l'habitat in cui risiede una determinata specie è minacciato, allora tali specie possono conseguentemente essere a rischio. Il Fondo Internazionale per il Benessere Animale (IFAW), come altre organizzazioni non governative, da anni sottolinea che una delle principali minacce alla sopravvivenza del lupo è proprio la distruzione degli habitat in cui questi cacciano, si nutrono e si riproducono, oltre al bracconaggio.²⁴

L'articolo 1 della direttiva non solo fornisce definizioni in merito a come il concetto di “conservazione” sia inteso dallo strumento legislativo, e dei vari habitat, ma anche chiarimenti riguardo alle specie, che sono suddivise in “specie di interesse comunitario” e “specie prioritarie”. Le prime sono a loro volta suddivise tra specie in pericolo, vulnerabili (ovvero a rischio di diventare in pericolo in un prossimo futuro), rare (trattasi di specie di piccole dimensioni in termini di popolazione e che sono a rischio di diventare vulnerabili e/o in pericolo), endemiche (che richiedono particolare

²¹ Si veda anche: ARIE TROUWBORST - FLOOR M. FLEURKE, *Killing Wolves Legally: Exploring the Scope for Lethal Wolf Management under European Nature Conservation Law*, «Journal of International Wildlife Law & Policy», 22(3), 2019.

²² Direttiva “habitat”, cit.

²³ Decisione 82/72/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1981, *concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*, GU L 38 del 10/2/1982.

²⁴ <https://www.ifaw.org/international/animals/wolves>.

attenzione a causa della specificità del loro habitat). Tutte queste specie sono specificate negli Allegati II, IV e V, in cui rientra anche il lupo. Le seconde invece sono specie di interesse comunitario, in pericolo e verso le quali l'UE ha una particolare responsabilità, ovvero obblighi di conservazione, data l'importanza della loro area di distribuzione naturale.²⁵

La direttiva lascia margine agli Stati Membri per stabilire quali siano le misure e le manovre da adottare per raggiungere l'obiettivo posto dallo stesso strumento di diritto derivato. Nonostante, quindi, la maggiore libertà che viene lasciata agli Stati Membri, anche nel quadro del diritto UE sono stati previsti diversi regimi a seconda dell'area in cui i lupi risiedono, nonché un sistema di deroghe di cui si dirà più avanti. Oltre ai diversi regimi, la direttiva prevede una serie di eccezioni che si applicano solamente ad alcuni degli Stati Membri. In particolare, il regime previsto per le specie all'Allegato II, le specie prioritarie, per le quali dovrebbero essere previste e istituite Aree di Conservazione Speciale, non si applica a Finlandia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania e Spagna. Per questi paesi, come anche in Polonia e Bulgaria, i lupi sono sottoposti al regime dell'Allegato V, ovvero le specie di «interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione».²⁶

²⁵ Direttiva “habitat”, cit.

²⁶ *Ibid.*, Allegato V. Si veda anche: TROUWBORST - FLEURKE, cit., pp. 237-38.

Come si è già detto, la direttiva recepisce in gran parte quanto stabilito a livello regionale dalla Convenzione di Berna. Tale regime diversificato si giustifica in parte per il fatto che i Paesi sopraelencati hanno apposto delle riserve alla Convenzione di Berna in merito all'inclusione del lupo nell'Allegato II. Nello specifico, nel caso di Lituania e Spagna, i due Paesi hanno specificato nella riserva apposta in merito all'Allegato II della Convenzione, che nei loro riguardi il regime cui sarebbe stato sottoposto il *canis lupus* è quello dell'Allegato III. La Bulgaria nella propria riserva ha inteso disapplicare il regime di tutela speciale previsto per il lupo poiché la presenza di ampie popolazioni per le specie indicate non rende necessario un regime di tutela particolarmente stringente come quello previsto dall'Allegato II. La Finlandia ha altresì apposto una riserva in merito all'inclusione del lupo nell'Allegato II, senza specificare il regime di tutela previsto in sostituzione, così come la Lettonia che ha apposto la riserva al fine di disapplicare il regime previsto dall'Allegato II per il lupo senza ulteriori specificazioni. La riserva della Polonia invece si limita a indicare che per il lupo sarà previsto un altro regime di protezione («*another regime of protection*»), senza specificare quale.

Nel caso della direttiva non è possibile apporre delle riserve, è altresì possibile proporre degli emendamenti agli Allegati secondo quanto previsto dall'Articolo 19 (a ora le proposte di modifica degli Allegati non sono state adottate a causa del rifiuto da parte della Commissione europea di procedere in tal senso). Le eccezioni che la direttiva prevede sono tuttavia da attribuire alla fase iniziale di stesura dello strumento stesso, come spiegano Trouwborst e Fleurke, ovvero alla fase dei negoziati. La direttiva è stata adottata già prevedendo il regime di eccezione per i Paesi indicati. Tali valutazioni sono state elaborate in parte per quanto stabilito dalle riserve a livello regionale e dall'altro per valutazioni scientifiche effettuate. Scrivono infatti Trouwborst e Fleurke che durante la fase di stesura della proposta di direttiva, data la solidità e numerosità degli esemplari di

Nel contesto della direttiva “habitat” e in particolare con riferimento al regime cui sono sottoposti i lupi, rilevano gli articoli 12 e 16. Il primo stabilisce che per le specie previste all'Allegato IV gli Stati Membri debbano istituire un regime di “rigorosa tutela” per cui sussiste quindi il divieto di: cattura e uccisione deliberata, perturbamento delle specie e dei loro habitat, distruzione delle zone di riproduzione o aree di riposo. Questi divieti, tuttavia, non sono assoluti: l'articolo 16 ammette infatti delle deroghe ai divieti previsti dall'articolo 12, purché non sussistano altre soluzioni valide e a patto che le deroghe non pregiudichino il mantenimento della specie stessa. Inoltre, le circostanze per cui sono ammesse le deroghe sono: protezione della flora e della fauna e dei loro habitat; prevenzione di gravi danni a colture, allevamenti e boschi, patrimonio ittico e acque; sanità e sicurezza pubbliche; finalità didattiche e di ricerca; cattura o detenzione di determinati esemplari in condizioni *rigorosamente* controllate. Queste deroghe sono in linea con gli obblighi e le deroghe concesse anche dal regime previsto dalla Convenzione di Berna.

Anche per quanto riguarda il regime istituito dalla direttiva si può notare un approccio ma comunque frammentario, non tanto per le deroghe in sé, quanto per le particolari eccezioni che sono state concesse a determinati paesi in sede di negoziato.²⁷ Questo perché solo per le specie previste all'Allegato IV è in vigore un regime tale per cui l'uccisione può essere giustificata solo se non vi siano alternative soddisfacenti plausibili e se sussiste una o più delle condizioni – lettere a) alla e) – elencate dall'Articolo. La Corte di Giustizia dell'UE ha però chiarito alcuni aspetti legati alle deroghe di cui all'articolo 16, e in particolare in un caso recente, il caso Tapiola, si è occupata di lupi, rispondendo a un quesito pregiudiziale da parte della corte amministrativa finlandese.

3) *I recenti sviluppi giurisprudenziali davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: il caso Tapiola e l'applicazione del principio di precauzione alla tutela di animali non umani*

In Finlandia, tra il Diciannovesimo secolo e l'inizio del Ventesimo, la caccia ai lupi non era affatto controversa: non solo questi grandi carnivori uccidevano il bestiame e i cervi, ma anche, secondo i registri delle chiese locali da metà a tardo Ottocento, i bambini.²⁸ La caccia al lupo era dunque

lupo iberico in Spagna, per questi si è proposto il regime di tutela previsto dall'Allegato V. Si veda *supra*.

²⁷ Si veda *supra*.

²⁸ Si veda sul punto l'interessante ricostruzione della vicenda, anche pre-Tapiola, in YAFFA EPSTEIN - SARI KANTINKOSKI, *Non-Governmental Enforcement of EU Environmental Law: A Stakeholder Action for Wolf Protection in Finland*, «Frontiers In Ecology And Evolution»,

organizzata con lo scopo di distruggere interamente la specie e, infatti, all'inizio del Ventesimo secolo, la popolazione di questo mammifero si era ridotta a pochi esemplari. Il lupo divenne una specie protetta nel 1973, con la caccia consentita solo in alcune aree di gestione delle renne. Con l'ingresso nell'allora Comunità europea, la Finlandia dovette applicare un regime di protezione più restrittivo. I lupi, come si è detto, rientravano già nell'Allegato IV della direttiva "habitat", ma la Finlandia negoziò un'eccezione per le aree di gestione delle renne quando aderì all'Unione e ottenne l'inserimento dei lupi nell'Allegato V. Ne consegue dunque che in Finlandia i lupi sono molto protetti a eccezione dell'area del Nord, dove in base alla normativa continuano a essere protetti, ma nella prassi vengono uccisi per il solo fatto di essere presenti nelle aree delle renne. Come riportano due autori finlandesi, questo tipo di protezione è controversa.²⁹ Da un lato non ci sono stati attacchi mortali di lupi a esseri umani da fine Ottocento (e ciò discende dal mutamento di una società che non vede più i bambini e le bambine al pascolo), dall'altro lato l'ostilità contro i lupi non proviene necessariamente solo da cacciatori o persone che vivono in aree rurali. La stessa associazione oggetto del ricorso di cui si dirà, Tapiola, è composta da una maggioranza di residenti nelle aree rurali, con dunque permessi di caccia e grossi legami con le comunità di cacciatori.

Il caso oggetto di analisi in queste pagine trae origine dal ricorso presentato davanti ai giudici finlandesi da Tapiola, un'associazione per la conservazione della natura, contro l'Agenzia finlandese per la fauna selvatica che aveva autorizzato l'uccisione di un totale di sette lupi nella regione di Pohjois-Savo (Finlandia) nel periodo compreso tra il 23 gennaio e il 21 febbraio 2016. L'Agenzia sosteneva che la misura era necessaria per prevenire il bracconaggio e che erano stati presi in dovuta considerazione i danni che i lupi avevano causato ad altri animali nel corso degli anni. Si era altresì tenuto conto della preoccupazione espressa dalla popolazione locale. Il *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema della Finlandia) riferiva il caso alla CGUE, chiedendo l'interpretazione dell'articolo 16 (1) della direttiva "habitat", che recita:

A condizione che non esistano alternative soddisfacenti e che la deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione favorevole nella loro area di distribuzione naturale, gli Stati Membri possono derogare alle disposizioni degli articoli

8, 2020, p. 101 ss. Si consenta altresì di rinviare a SARA DE VIDO, *Science, Precautionary Principle and the Law in two Recent Judgments of the Court of Justice of the European Union on Glyphosate and Hunting Management*, in «DPCE Online», 43, 2020, p. 1319 ss.

²⁹ *Ivi*, p. 103.

12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): [...] e). per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, il prelievo o la detenzione di alcuni esemplari delle specie elencate nell'Allegato IV in numero limitato specificato dalle autorità nazionali competenti.³⁰

Nello specifico, la Corte del rinvio chiedeva:

1) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [«habitat»], in considerazione del suo tenore letterale, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la [caccia di gestione].

– Se, nel valutare la suddetta questione, assuma rilievo il fatto che l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto in sede di decisione sulle deroghe segue un piano nazionale di gestione della popolazione e si attiene a un numero massimo di capi abbattuti fissato in un regolamento nell'ambito del quale possono essere annualmente rilasciate deroghe per il territorio dello Stato membro.

– Se nell'ambito della valutazione possano assumere rilievo altri aspetti quali l'obiettivo di prevenire aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.

2) Se il rilascio di deroghe per la caccia di gestione della popolazione ai sensi della prima questione pregiudiziale possa essere giustificato alla luce del fatto che non esiste un'altra soluzione valida a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per evitare il bracconaggio.

– Se, in tal caso, possano essere prese in considerazione le difficoltà pratiche nell'effettuazione del controllo contro il bracconaggio.

– Se nel valutare l'esistenza di un'altra soluzione valida possa assumere rilievo anche l'obiettivo di impedire le aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.

3) Come debba essere valutato in sede di concessione di deroghe circoscritte a livello regionale il presupposto indicato nell'articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva «habitat»] relativo allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie.

– Se lo stato di conservazione delle popolazioni della specie debba essere valutato con riferimento sia a un determinato territorio, sia all'intero territorio dello Stato membro o con riferimento a un'area ancora maggiore di ripartizione della specie interessata.

– Se i presupposti stabiliti nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [«habitat»] per la concessione di una deroga possano essere soddisfatti benché, in base a una corretta valutazione, lo stato di conservazione delle

³⁰ Articolo 16, direttiva "habitat", cit.

popolazioni della specie non possa essere considerato soddisfacente ai sensi [di tale] direttiva.

– In caso di risposta affermativa alla questione che precede, in quale situazione ciò possa essere preso in considerazione.³¹

Il lupo è una delle specie di interesse comunitario, soggetta a normative diverse a seconda del luogo. Come si è detto, l'Allegato IV della direttiva "habitat" elenca le specie che devono essere rigorosamente protette, mentre l'Allegato V concede un regime più flessibile. Quando i lupi sono soggetti al regime di cui all'Allegato IV della direttiva, l'eccezione al divieto di abbattimento di cui all'articolo 12 è rappresentata dalle deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e). La CGUE ha interpretato la deroga in modo molto restrittivo, basandosi sul principio di precauzione, che viene così definito dalla Commissione europea in una comunicazione del 2000:

Il principio di precauzione non è definito dal Trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente. Tuttavia, *in pratica*, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi *sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante* possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.³²

³¹ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 23.

³² Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione*, COM(2000)1 final, Bruxelles, 2 febbraio 2000. Sul principio di precauzione si vedano, *inter alia*: JAMES E. HICKEY JR. - VERN R. WALKER, *Refining the Precautionary Principle in International Environmental Law*, «Virginia Environmental Law Journal», 14(3), 1995, p. 423 ss.; AA.VV. *The Precautionary Principle and International Law: The Challenge of Implementation*, a cura di David Freestone - Ellen Hey, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston 1996; JAMES CAMERON, *The Precautionary Principle: Core Meaning, Constitutional Framework and Procedures for Implementation*, a cura di Ronnie Harding, in ELIZABETH FISHER, *Perspectives on the Precautionary Principle*, Leichhardt, New South Wales, 1999, p. 29 ss.; AA.VV., *Re-Interpreting the Precautionary Principle*, a cura di James Cameron, Tim O'Riordan, Andy Jordan, Routledge, London 2001; JAMES CAMERON - JULI ABOUCHAR, *The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global Environment*, «Boston College International and Comparative Law Review», 14, 1991, p. 1 ss.; ELIZABETH FISHER, *Is the Precautionary Principle Justiciable?*, «Journal of Environmental Law», 13(3), 2001, p. 315 ss.; AA.VV., *The Precautionary Principle in the 20th Century: Late Lessons from Early Warnings*, a cura di Paul Harremoës, David Gee, Malcolm MacGarvin, et al., London, Sterling, 2002; ARIE TROUWBORST, *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law*, Springer, The Hague-London-Boston 2002; LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES, *Le principe de précaution: nature, contenu et limites*, a cura di Charles Leben, Joe Verhoeven, *Le principe de précaution. Aspects de droit international et communautaire*, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2002, p. 65 ss.;

La Corte ha innanzitutto osservato che una decisione di deroga deve definire gli obiettivi di tale deroga «in modo chiaro e preciso e con prove a sostegno». Ha inoltre riconosciuto che la lotta al bracconaggio è un mezzo per contribuire al mantenimento o al ripristino delle specie coperta dall'articolo 16 della direttiva "habitat". La Corte ha quindi sostenuto che spetta all'autorità nazionale sostenere «sulla base di dati scientifici rigorosi, compresi, se del caso, dati comparativi relativi alle conseguenze della caccia di gestione sullo stato di conservazione del lupo»,³³ che la caccia ai fini della gestione della popolazione «può realmente far diminuire la caccia illegale, e ciò in una misura tale da esplicitare un effetto positivo netto sullo stato di conservazione della popolazione di lupi, tenendo conto al contempo del numero di deroghe previste e delle stime più recenti del numero di catture illegali».³⁴

Il primo elemento dell'analisi consiste pertanto nel dimostrare che la misura è effettivamente finalizzata alla conservazione della specie. La Corte finlandese di rinvio obiettava che non esistevano prove scientifiche sulla funzione della caccia (legale, naturalmente) alle specie protette come mezzo per ridurre il bracconaggio e promuovere la conservazione dei lupi. Tapiola e l'Agenzia esponevano, come è prevedibile, opinioni differenti in merito. Il secondo elemento dell'analisi riguardava l'assenza di alternative. A questo proposito, la Corte ha sostenuto che l'esistenza di un'attività illegale non

GARY E. MARCHANT - KENNETH L. MOSSMAN, *Arbitrary and Capricious: The Precautionary Principle in the European Union Courts*, International Policy Press, Washington 2004; LUCA MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, CEDAM, Padova 2004; AA.VV., *Implementing the Precautionary Principle: Perspectives and prospects*, a cura di Elizabeth Fisher, Judith Jones, René von Schomberg, Cheltenham, UK; Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, 2006; FABIO BASSAN, *Gli obblighi di precauzione nel diritto internazionale*, Jovene, Napoli 2006; LUCIANO BUTTI, *Principio di precauzione, codice dell'ambiente e giurisprudenza delle corti comunitarie e della corte costituzionale*, «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 6, 2006, pp. 809-28; ANDREA BIANCHI E MARCO GESTRI (a cura di), *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Giuffrè, Milano 2006; JONATHAN B. WIENER, *Precaution*, a cura di Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford University Press, Oxford 2007, p. 597 ss.; ANDREW STIRLING, *Risk, Precaution and Science: Towards a More Constructive Policy Debate*, «EMBO reports», 2007, 8(4), p. 309 ss.; ALESSANDRO FODELLA - LAURA PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino 2009; JOAKIM ZANDER, *The Application of the Precautionary Principle in Practice: Comparative Dimensions*, Cambridge University Press, Cambridge 2010; CAROLINE E. FOSTER, *Science and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals*, Cambridge University Press, Cambridge 2011; ROSEMARY RAYFUSE, *Precaution and Climate Change: What Role for the Precautionary Principle in Addressing Global Warming*, a cura di Alexander Proelß et al., *Protecting the Environment for Future Generations*, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Berlin 2017, p. 61 ss.

³³ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 45.

³⁴ *Ivi*.

può di per sé «dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di garantire la tutela delle specie protette». ³⁵ Nel momento in cui viene autorizzata una delega, spetta alle autorità nazionali competenti – ha affermato la Corte – «dimostrare che, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame, non esiste nessun'altra soluzione valida che consenta di raggiungere l'obiettivo perseguito nel rispetto dei divieti sanciti nella direttiva "habitat"». ³⁶ L'attività illegale non può da sola essere sufficiente a sostenere una decisione in tal senso. Anche se la Corte ha rinviato il caso al giudice nazionale, essa si è spinta fino ad affermare che «la decisione di rinvio non contiene alcun elemento a indicare che l'Agenzia abbia dimostrato che l'unico modo per conseguire l'obiettivo invocato a sostegno delle deroghe di gestione consisteva nell'autorizzare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva "habitat", un certo livello di caccia di gestione del lupo», ³⁷ e che l'Agenzia non poteva dimostrare l'assenza di alternative soddisfacenti. Inoltre, la misura deve garantire di non pregiudicare lo stato di conservazione della popolazione in questione. Nel considerare il numero di lupi abbattuti nel 2015-2016 – i dati sono stati forniti da Tapiola e dalla Commissione europea – la Corte ha ritenuto che non fosse quindi chiaro se il piano di gestione e la legge nazionale fossero conformi ai requisiti individuati dalla sua stessa sentenza, e che la decisione spettasse al giudice del rinvio. È in questo paragrafo cruciale che viene applicato il principio di precauzione:

In tale contesto, occorre anche sottolineare che, conformemente al principio di precauzione sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l'esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un'incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarla o dall'attuarela. ³⁸

In altre parole, per applicare il principio di precauzione è necessario avere la certezza dell'incertezza del risultato di una certa misura o quantomeno avere posizioni contraddittorie sullo stesso risultato. L'onere della prova spetta all'autorità competente - l'Agenzia finlandese nel caso in esame - che deve stabilire, sulla base di dati scientifici, che i limiti territoriali e quantitativi siano sufficienti a garantire che le deroghe «non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle

³⁵ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 48.

³⁶ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 51.

³⁷ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 52.

³⁸ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 66.

specie interessate nella loro area di ripartizione naturale». ³⁹ La Corte, in un successivo passaggio molto breve, ha sostenuto che «la concessione di siffatte deroghe deve essere valutata anche alla luce del principio di precauzione». ⁴⁰ Ciò sembra implicare che quando l'autorità non è in grado, utilizzando i migliori dati scientifici disponibili, di dimostrare che la misura non sarà dannosa per la popolazione, la misura deve essere evitata. Anche il numero di specie da detenere o prelevare deve dipendere dai dati scientifici forniti dall'autorità e deve essere «il più ristretto, specifico ed efficiente possibile». La deroga decisa dall'Agenzia nazionale finlandese non sembrava obbligare i cacciatori a colpire esemplari specifici, tanto che i dati avevano dimostrato che nella precedente annata venatoria erano stati uccisi 20 maschi alfa, sollevando dubbi sull'efficienza della gestione.

3.1) *Il seguito del caso Tapiola*

La Corte suprema amministrativa finlandese, davanti alla quale restavano pendenti i due permessi che erano stati impugnati, ha posto fine alla vicenda nel marzo 2020. ⁴¹ La Corte ha infatti concluso che i permessi garantiti durante la stagione di caccia del 2016 violavano la legge sulla caccia finlandese, la quale doveva essere interpretata alla luce della direttiva "habitat" e della sentenza della CGUE. In primo luogo, l'Agenzia finlandese non aveva dato prova, sulla base di dati scientifici, che la caccia avrebbe raggiunto l'obiettivo di ridurre la caccia illegale o che avrebbe avuto un impatto netto positivo sulla popolazione; in secondo luogo, l'Agenzia non aveva valutato possibili alternative; inoltre, l'Agenzia non aveva dimostrato che lo stato di conservazione della specie non sarebbe peggiorato a livello locale, biogeografico e nazionale, avendo infatti autorizzato la caccia di un terzo dei lupi nelle aree locali colpite dalla misura; infine, anche se i permessi indicavano il numero, il tempo e lo spazio della caccia, essi non prevedevano rigide restrizioni e anzi "raccomandavano" meramente ai cacciatori di non colpire maschi alfa.

4) *La risoluzione 2022 del PE: contraddizioni "antropocentriche"...*

Il caso Tapiola del 2019 ha segnato un importante passo in avanti per la giurisprudenza dell'Unione europea in materia dei diritti degli animali. L'applicazione del principio di precauzione alle deroghe previste dalla direttiva "habitat", con particolare riferimento all'abbattimento, rafforza il criterio dell'*extrema ratio* che questo tipo di provvedimenti deve avere la necessità

³⁹ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 67.

⁴⁰ CGUE, *Tapiola*, cit., para. 69.

⁴¹ EPSTEIN-KANTINKOSKI, cit., p. 110.

di un'interpretazione restrittiva delle deroghe. La sentenza sembra chiarire un dubbio già sollevato in un caso precedente del 2007, sempre relativo alla gestione dei lupi in Finlandia. In *Commissione c. Finlandia*⁴² procedura di infrazione – la Corte ha spiegato un ulteriore aspetto, ovvero se le deroghe possano essere concesse anche in quei contesti dove le condizioni di conservazione delle specie rigorosamente protette non siano favorevoli.⁴³ La Corte, nella sentenza relativa al caso qui citato, è giunta alla conclusione che in casi eccezionali le deroghe potevano essere concesse anche verso quelle popolazioni il cui status di conservazione non è pienamente favorevole. La Corte ha precisato che «il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassetto, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse».⁴⁴ Tapiola aggiunge un ulteriore “strato” all'analisi che le autorità predisposte devono condurre, ovvero il principio di precauzione. Se non si è certi se la misura che si intende adottare non incida negativamente sullo stato di conservazione delle specie, allora tale misura deve essere evitata.

Nonostante quanto stabilito dalla Corte, le recenti decisioni e dichiarazioni degli organi dell'Unione europea, in particolare Parlamento europeo e Commissione europea, sembrano fare un passo indietro rispetto alla direzione intrapresa dagli sviluppi giurisprudenziali. La Risoluzione del Parlamento europeo (PE) del 2022 sembra essere un tentativo di superare gli obblighi imposti tanto dalla direttiva “habitat” quanto dalla giurisprudenza in materia di conservazione del lupo. La risoluzione *sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa* invita la Commissione europea a formulare una proposta per modificare gli Allegati che tutelano il lupo, declassandolo da specie che necessita di una protezione rigorosa, al regime dell'Allegato V, ovvero specie di interesse comunitario per le quali sono previste minori tutele.⁴⁵ Una proposta di questo tipo è scervra di considerazione dei ripetuti appelli delle associazioni animaliste, impegnate nella difesa e tutela del lupo, che continuano a sostenere che questa sia ancora una specie a rischio.⁴⁶ Inoltre, al paragrafo 4 della Risoluzione il PE dichiara di acco-

⁴² CGUE, Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica di Finlandia*, Caso C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341.

⁴³ ARIE TROUWBORST, *Managing the Carnivore Comeback: International and EU Species Protection Law and the Return of Lynx, Wolf and Bear to Western Europe*, «Journal of Environmental Law», 22(3), 2020, pp. 347-72.

⁴⁴ CGUE, *Commissione c. Finlandia*, cit., para. 29.

⁴⁵ Risoluzione PE del 24 novembre 2022 *sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa*, 2022/2952(RSP).

⁴⁶ Il WWF definisce il lupo una specie in leggera espansione, ma ancora vulnerabile. Se

gliere «con favore il fatto che il punto “Proposta di modifica: declassamento del lupo (*Canis lupus*) dall'Allegato II all'Allegato III della Convenzione” sia stato iscritto all'ordine nell'ordine del giorno della 42ª riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna; sottolinea che lo stato di conservazione del lupo a livello paneuropeo giustifica un allentamento dello stato di protezione e di conseguenza l'adozione della modifica proposta».⁴⁷ Il WWF invece ha subito chiarito, in risposta all'adozione da parte del PE della risoluzione, che i fattori che mettono a rischio lo status di conservazione del lupo non siano ancora stati sradicati (bracconaggio *in primis*) e che sono dunque più adeguati sistemi di mitigazione dei conflitti, come per esempio l'utilizzo di cani da guardiania, recinzioni e ricoveri notturni per il bestiame, oltre a un continuo lavoro di prevenzione e informazione.⁴⁸

ne deduce dunque che il suo status di conservazione non è ancora favorevole, o quantomeno tale da giustificare un declassamento del lupo come vuole proporre il Parlamento europeo. Cfr. <https://www.wwf.it/pandanews/animali/curiosita/il-lupo-specie-in-espansione-ma-vulnerabile/>.

Nello spazio alpino sono presenti 243 unità secondo il recente report del progetto Wolf Life Alps, che ha elaborato la propria analisi tenendo conto di tutta l'area alpina; quindi, non solamente quella italiana, ma anche quella degli altri 6 Paesi che con l'Italia condividono le Alpi. Il report registra una crescita costante nel biennio 2020-2022, ma non fa valutazioni di merito relativamente al numero.

Il report è reperibile al seguente link: https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2023/05/C4_WAG_Deliverable_C4_2020_2022.pdf.

⁴⁷ Risoluzione PE del 24 novembre 2022 *sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa*, 2022/2952(RSP).

Da notare che alla 42ª riunione del Comitato permanente è stato effettivamente discusso l'emendamento, proposto dalla Svizzera, che chiedeva il declassamento del lupo dall'Allegato II all'Allegato III. Come previsto dall'articolo 17 della Convenzione stessa, l'emendamento è stato messo ai voti e tutti i paesi membri dell'UE e l'UE stessa, in quanto parte, hanno votato contro la proposta di modifica del regime di tutela del lupo. Hanno votato a favore Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Liechtenstein, Svizzera e Turchia. Per approvare l'emendamento è richiesta una maggioranza di due terzi e dunque non è stato approvato. Si veda: *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat Standing Committee*, cit.

⁴⁸ <https://www.wwf.it/pandanews/animali/ue-apre-a-declassamento-protezione-lupo/>.

Un rapporto del 2005 preparato per il Consiglio d'Europa sottolineava come uno delle principali problematiche relative alla reintroduzione e conservazione del lupo era l'accettazione da parte dell'opinione pubblica: «*Human acceptance of wolves appears to be a major problem in many areas, especially in areas where wolves have returned after an absence. This lack of acceptance is linked to many different conflicts, including livestock depredation, competition with hunters, predation on domestic dogs, fear and wider social conflicts for which wolves become symbols. It is important to not underestimate these conflicts, or to believe that they are only linked to livestock. Understanding the reasons why acceptance varies so much between countries could be important for finding solutions*», cfr. VALERIA SALVATORI - JOHN D.C. LINNELL, *Report on the Conservation Status and Threats for Wolf (*Canis lupus*) in Europe*, T-PVS/Inf(2005)16, Strasbourg, 7 November 2005.

La risoluzione fa proprio inoltre un marcato approccio antropocentrico, anche nella “classificazione” degli animali non umani: quelli che servono e quelli che non servono agli esseri umani. Si legge infatti che il Parlamento europeo:

invita la Commissione a riferire sull’impatto della presenza di grandi carnivori in Europa sulla redditività dell’allevamento, sulla biodiversità, sulle comunità rurali e sul turismo rurale, compreso il ricambio generazionale in agricoltura, nel quadro dei fattori socioeconomici che incidono sulla redditività dell’allevamento; invita la Commissione e gli Stati Membri a valutare l’impatto che gli attacchi sferrati dai grandi carnivori hanno sul benessere degli animali, nonché sul benessere e i redditi degli agricoltori e sull’aumento dei costi di manodopera e dei materiali, tenendo conto anche dell’eventuale attuazione di misure preventive e della loro efficacia;⁴⁹

Il benessere degli animali di allevamento prevale sul benessere dei lupi solo in quanto i primi sono oggetti di sfruttamento e abbattimento per soddisfare esigenze puramente umane e non ecologiche e ambientali: senza valutare alternative e senza riflettere su come l’allevamento stesso metta a repentaglio equilibri ecosistemici.

4.1) ... e le potenzialità del principio di precauzione

Le modifiche alla Convenzione e alla direttiva sono certamente possibili, così come modifiche agli Allegati e lo spostamento delle specie da un regime di protezione più basso o più alto. L’articolo 17 della Convenzione di Berna, paragrafo 2, permette emendamenti degli Allegati e ne delinea la procedura; per la direttiva “habitat” invece bisogna fare riferimento all’articolo 19 che delinea la procedura di modifica ed emendamento degli Allegati «per adeguar(li) al progresso tecnico e scientifico».⁵⁰ La possibilità di emendare gli Allegati è concessa da entrambi gli strumenti legislativi. Il punto è comprendere in che prospettiva queste modifiche devono compiersi: sempre e comunque secondo una prospettiva antropocentrica che l’Unione europea fatica ad abbandonare? Anche la Commissione sembra concordare con la posizione del Parlamento europeo, come dimostrano le recenti dichiarazioni della Presidentessa Ursula von der Leyen, la quale ha pubblicamente affermato che la concentrazione dei lupi in alcune aree è diventata un vero pericolo e ha quindi invitato gli Stati Membri ad agire ove necessario come stabilito dalla legislazione europea.⁵¹ La Commissione ha dunque lanciato una raccolta di dati da parte di comunità locali, scienziati e altre parti

⁴⁹ Risoluzione 2022/2952(RSP), cit., para. 10.

⁵⁰ Articolo 19, direttiva “habitat”, cit.

⁵¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4330.

interessate. Lo scopo è quello di raccogliere dati sulla presenza del lupo e sul conseguente impatto, entro il 23 settembre 2023. Alla luce delle informazioni raccolte, la Commissione proporrà, se necessaria, una modifica dello status di protezione del lupo e dunque della legislazione europea per introdurre, ove necessario, ulteriore flessibilità.⁵²

A questo punto, urge sottolineare che il principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE non vincola solamente gli Stati Membri, ma anche gli organi dell’Unione europea. Pertanto, come affermato dalla Corte in Tapiola, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza, in questo contesto non in merito alle deroghe, ma al declassamento del lupo a un regime di minore tutela, allora l’Unione europea deve astenersi dall’adottare tale atto. La Corte ha inoltre stabilito che sono necessari “i migliori dati scientifici” al fine di poter operare queste valutazioni. Se dunque, l’incertezza sussiste nel caso in cui uno Stato voglia adottare delle deroghe per abbattere dei lupi, il principio di precauzione si applicherebbe e lo Stato dovrebbe astenersi dall’adottare quelle misure. Allo stesso modo, se i dati raccolti dalla Commissione dovessero lasciare spazio a incertezza sull’impatto che la decisione di declassare il lupo e abbassarne il regime di tutela dovesse avere sullo stato di conservazione e mantenimento del lupo, allora anche questo tipo di misura richiamerebbe l’applicazione del principio di precauzione e dunque l’Unione europea dovrebbe astenersi dall’adottare un atto che preveda tale declassamento.

La *ratio* che ha portato la Corte a richiamare il principio di precauzione in Tapiola⁵³ è il mantenimento o il ripristino della specie. Le deroghe, tendenzialmente volte a concedere l’abbattimento di un determinato (e limitato) numero di esemplari⁵⁴ all’interno di una specie, potrebbero già avere un impatto significativo sullo stato di mantenimento e conservazione. A maggior ragione, il declassamento di un’intera specie a un regime di tutele più basso potrebbe avere un impatto ancora più significativo sulla conservazione. Se il principio di precauzione trova possibile applicazione in un contesto di deroghe, se ne deve dedurre che esso trovi possibile applicazione anche in un contesto di riduzione della protezione e tutela della specie. Queste proposte di declassamento di intere specie andrebbero quindi valutate in modo restrittivo e alla luce del principio di precauzione.

⁵² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4330.

⁵³ Ma anche negli altri casi precedentemente menzionati, si veda la nota 35.

⁵⁴ Per esempio, nel caso Tapiola, si parlava di licenze per l’abbattimento di 3 e 4 esemplari per branchi composti rispettivamente da 5 e 7 lupi. Si veda: JAN DARPÖ, *Anything Goes, But... Comment on the Opinion by Advocate General Saugmandsgaard Øe in the Tapiola Case (C-674/17)*, «Journal For European Environmental And Planning Law», 16(3), 2019, pp. 305-18; JAN DARPÖ, *The Last Say? Comment on CJEU’s Judgment in the Tapiola Case (C-674/17)*, «Journal For European Environmental And Planning Law», 17(1), 2020, pp. 117-30.

Inoltre, poiché la proposta di declassamento del lupo a livello internazionale, quindi nel contesto della Convenzione di Berna, non è stato approvato, poiché l'emendamento proposto dalla Svizzera non ha raggiunto la maggioranza di due terzi necessaria a far adottare la modifica,⁵⁵ l'Unione europea deve tenere conto di quelli che sono gli obblighi che derivano dalla Convenzione di cui è parte. L'abbassamento del regime di tutela del lupo a livello europeo in seno alla direttiva "habitat" sarebbe in contrasto con il regime stabilito a livello internazionale e comporterebbe una violazione degli obblighi stabiliti dal Trattato stesso.

Conclusioni

Il caso Tapiola e in particolare le conclusioni cui è giunta la Corte in riferimento all'applicazione del principio di precauzione alla tutela degli animali non umani segnano un traguardo importante nel più ampio contesto della tutela della fauna selvatica e, più nello specifico, dei lupi. Il principio di precauzione dovrebbe altresì guidare l'azione delle istituzioni europee, che in recenti dichiarazioni hanno chiaramente sposato un approccio antropocentrico, che classifica gli animali non umani in ragione della loro utilità economica: tutelare gli allevamenti – essi stessi fonte di sfruttamento e oppressione – a discapito della fauna selvatica. Nonostante la decisione della Corte di giustizia dell'Unione, si fatica a trovare un equilibrio tra esseri umani e fauna selvatica proprio perché l'approccio adottato non è ecologico: non si dovrebbe parlare di sacrificio dei lupi a favore degli esseri umani, o sacrificio degli esseri umani (o del loro bestiame) a favore della fauna selvatica, ma di recupero della biodiversità distrutta dall'attività umana, di azioni per far trovare cibo ai lupi anche nelle stagioni più rigide, di rispetto e ascolto di comunità locali informate.

Nelle more della pubblicazione di questo contributo, il TAR Trento, tramite l'Ordinanza del 28/09/2023,⁵⁶ ha disposto l'abbattimento di due esemplari di lupo appartenenti a un branco che compiva, nel mese di giugno 2023, una serie di predazioni presso Malga Boldera, situata in Lessinia. Ancora una volta, il bilanciamento che il Tribunale ha operato pende a favore degli interessi economici, piuttosto che essere volto a salvaguardare la vita degli animali non umani. Nell'Ordinanza viene peraltro evidenziata «la difficoltà di attuare una misura alternativa come la cattura di due esem-

⁵⁵ Articolo 17, Convenzione di Berna, cit. Il Capitolo VII della Convenzione dedicato agli Emendamenti è composto dagli Articolo 16 e 17 detta le norme in materia di modifiche del testo della Convenzione (articolo 16) e degli Allegati (articolo 17). In particolare, è il secondo paragrafo dell'articolo 17 che stabilisce che per approvare gli emendamenti relativi agli Allegati è necessaria una maggioranza di due terzi delle parti contraenti.

⁵⁶ TAR Trento, Sezione Unica, 28 settembre 2023, Ordinanza N. 00102/2023.

plari», suggerendo quindi che le misure alternative siano di fatto possibili ma difficili da attuare. Dunque, l'abbattimento è la soluzione più facile, tempestiva, rapida. Pare dunque che, ancora una volta, nel bilancio degli interessi in gioco il lupo abbia perso.⁵⁷

Come è stato osservato:

*If we are taught to believe or have "rationalised" that an animal is "vermin" and deserves to be killed, a feeling of sympathy can be suppressed or altogether replaced with hatred, rage, anger, or detachment. [...] The cultivation of "alibia for aggression" in the name of progress has tangled ideological roots in various mediums of material and cultural conditions.*⁵⁸

Per contrastare gli "alibi" che gli esseri umani si costruiscono, è necessaria una sensibilità anche giuridica, che coraggiosamente abbracci approcci ecologici ed ecocentrici e ponga al centro della riflessione una comprensione olistica dell'ambiente, che scardini schemi di oppressione intra- e interspecie.⁵⁹

⁵⁷ Da specificare che l'Ordinanza da un lato respinge il ricorso per l'annullamento del decreto del Presidente della provincia Autonoma di Trento che chiedeva appunto l'abbattimento dei due esemplari, presentato da LNDC Animal Protection, LAV e WWF; e al tempo stesso fissa l'udienza di merito per il 25 gennaio 2024. Si veda *supra*.

⁵⁸ JODY EMEL, *Are You Man Enough, Big and Bad Enough? Ecofeminism and Wolf Eradication in the USA*, «Environment and Planning D: Society and Space», 13(6), 1995, pp. 707-34.

⁵⁹ Sull'approccio ecocentrico al diritto si veda: SARA DE VIDO, *A Quest for an Eco-centric Approach to International Law: the COVID-19 Pandemic as Game Changer*, «Jus Cogens», 3, 2021, pp. 105-17; FRITJOF CAPRA - UGO MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca Edizioni, Arezzo 2017.

Quali diritti per gli animali non umani? L'esperienza nel diritto penale italiano

Introduzione - Diritti animali e benessere animale

Gli interventi legislativi a tutela degli animali non umani storicamente si sono limitati a porre dei paletti alla crudeltà umano sugli animali, nell'ottica di perseguire un trattamento cosiddetto "umano" e a prevenire le sofferenze "non necessarie". È l'approccio che si definisce "benessere animale" o welfarista, che dà per scontata la legittimità dello sfruttamento degli animali, considerandoli solo mezzi per la soddisfazione degli interessi umani.

A seguito di innovative riflessioni filosofiche e nuovi studi di etologia e zoosemiotica e del diffondersi di movimenti animalisti, a partire dagli anni '70 del secolo scorso è emerso un nuovo approccio, fondato, pur con diverse sfumature e linguaggi, sul riconoscimento dell'esistenza di diritti fondamentali a favore degli animali non umani, con la conseguente richiesta di porre fine a ogni forma di sfruttamento:¹ «Volendo alquanto banalizzare la questione, i welfaristi chiedono la *regolamentazione* dello sfruttamento animale; i fautori dei diritti la sua *abolizione*».²

Gli ordinamenti giuridici, tuttavia, paiono rimanere tenacemente ancorati al modello specista e antropocentrico. Convenzioni, direttive e leggi a protezione degli animali tutelano non l'animale in via diretta quale soggetto portatore di diritti, ma solo quale oggetto della sensibilità umana, in nome di quell'arrogante *pietas* di kantiana memoria che continua a giustificare orrori senza fine.³

¹ Fra tutti, fondamentali e diffuse le riflessioni di Tom Regan e Peter Singer. Per una disamina delle diverse teorie, mi permetto rinviare a MONICA GAZZOLA - ROBERTO TASSAN, *Oltre l'antropocentrismo*, cit.

² GARY L. FRANCIONE, *Animali, persone*, Pathos, Torino 2008, p. 269.

³ Kant è spesso additato come il filosofo che per primo ha posto l'attenzione sulla sofferenza degli animali. In realtà egli ha codificato una visione arrogantemente antropocentrica: «Come l'unico essere che sulla terra abbia un'intelligenza, e quindi una facoltà di porsi volontariamente degli scopi, l'uomo è, in verità, il ben titolato signore della natura». L'attribuzione di una posizione ontologicamente superiore all'uomo nella scala gerarchica degli esseri viventi consente e giustifica una netta differenziazione tra l'uomo-fine e l'animale-mezzo: «Per quel che riguarda gli animali, essendo dei semplici mezzi, privi di una coscienza di sé, e l'uomo essendo invece il fine, per cui non si può porre la domanda perché vi sia l'uomo, domanda al contrario lecita nei riguardi degli animali, non vi sono verso di essi doveri diretti, ma solo doveri che sono doveri indiretti verso l'umanità» (*Lezioni di etica*, tr. it., Laterza, Milano 1971, pp. 273-74).

L'impostazione ancora marcatamente antropocentrica si manifesta in pienezza nelle norme su allevamento e macellazione: si disciplinano le modalità di detenzione e di uccisione di animali, al fine proclamato di garantire loro "benessere" ed evitare sofferenze "inutili". Ma cosa c'è di più antropocentrico – e spietato – del dare per scontato che miliardi di esseri senzienti siano costretti a nascere e vivere al fine esclusivo di essere sfruttati e uccisi?

Lo stesso art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007, pur stabilendo l'importante principio del riconoscimento degli animali non umani quali "esseri senzienti", lo fa nell'ambito della disciplina di allevamento, pesca, trasporti, ossia dando per presupposto legittimo lo sfruttamento degli animali.⁴

Anche le diverse normative internazionali e nazionali che proteggono particolari specie animali paiono muovere da un approccio antropocentrico: non viene tutelato il singolo animale in sé considerato, quale portatore dei diritti fondamentali alla vita e alla libertà, bensì si protegge la salvaguardia di una specie in quanto parte di un ecosistema ed espressione di biodiversità, mantenendo sempre la centralità e la prevalenza degli interessi umani. Tanto che, non appena il numero di "esemplari" della specie tutelata supera la presunta soglia minima, istituzioni e rappresentanze politico-associative promuovono richieste di uscita o attenuazione dal regime di protezione.⁵ Ovvero si proteggono particolari categorie di animali in quanto più vicine all'uomo per addomesticazione (come cani e gatti)⁶ o vicinanza genetica (grandi scimmie antropomorfe).⁷

Anche laddove paiono profilarsi diritti, questi sono poi comunque derogabili in funzione del superiore interesse umano. Si veda per esempio la Direttiva UE 63/2010 sulla protezione degli animali utilizzati a

⁴ Articolo 13 del Trattato di Lisbona: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

⁵ Come per esempio per cetacei e lupi. Sulla tutela dei cetacei si veda SARA DE VIDO, *La tutela dei cetacei nel diritto internazionale. Tra diritti dei mammiferi e principio di precauzione*, in *Per gli animali è sempre Treblinka*, cit., pp. 135-61. Sulle recenti proposte di limitazione alla tutela dei lupi, si veda l'articolo di Sara De Vido in questa rivista.

⁶ Legge 14 agosto 1991 sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che vieta l'uccisione dei cani e gatti randagi.

⁷ Sugli studi e la legislazione relativi alle grandi scimmie antropomorfe, mi permetto rinviare al mio *Oltre l'antropocentrismo*, cit., pp. 43-61.

fini scientifici (cosiddetta direttiva "vivisezione")⁸ e il D.lvo 26/2014 di attuazione:⁹ le norme poste a tutela degli animali sono derogabili a fronte del benessere umano, ritenuto sempre prevalente. Caso eclatante è la disciplina della sperimentazione sulle scimmie antropomorfe: la direttiva pone il divieto di utilizzare gorilla, scimpanzé, bonobo e oranghi, ma prevede che tale divieto può essere derogato allorché vi sia necessità di contrastare particolari affezioni nelle stesse grandi scimmie antropomorfe oppure nell'essere umano, previa autorizzazione della specifica Commissione costituita (articoli 8 e 55 della direttiva).¹⁰ Sia il riconoscimento del diritto alla vita e alla libertà a queste particolari specie di animali non umani, sia e ancor più la possibilità di derogare a tale tutela appaiono essere frutto di valutazioni antropocentriche: scimpanzé e gorilla si tutelano in quanto simili a noi umani, ma si possono sacrificare sempre nell'interesse di noi umani.

Del resto, le leggi sono frutto della sensibilità diffusa in una società in un determinato momento storico: basta guardare le statistiche sulla percentuale delle persone vegane in Italia,¹¹ per capire che il modello abolizionista difficilmente troverà l'approvazione di assemblee legislative.

In tale contesto, parlare di diritti animali, del loro riconoscimento e della conseguente necessità di individuare e imporre corrispondenti divieti e obblighi agli umani, appare un'impresa titanica. Ma tale appariva anche la liberazione dalla schiavitù, la fine dell'apartheid e l'emancipazione femminile: da giurista, crediamo nell'impegno per la modifica delle leggi, nell'educazione e nel ruolo della dottrina e della giurisprudenza nell'offrire nuove prospettive e aprire la strada a grandi cambiamenti.

⁸ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010. Per un'esauriente analisi della direttiva, si veda ADELE DEL GUERCIO, *Gli animali non sono cose da utilizzare! La direttiva "vivisezione" tra protezione negata e libertà di sperimentazione*, in *Per gli animali è sempre Treblinka*, cit., pp. 103-34.

⁹ D.lvo 4 marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Sul dibattuto tema della vivisezione, si veda il fondamentale saggio AA.VV., *La vera scienza non usa animali - Good science versus Bad science*, a cura di FEDERICA NIN e DAVIDE NICASTRI, Edizioni Oltre, Milano 2022.

¹⁰ La Legge 26/2014 di attuazione della direttiva non consente la possibilità di deroga al divieto di utilizzare scimmie antropomorfe: in questo caso il legislatore italiano è stato più severo di quello europeo, tanto che può parlarsi di un riconoscimento del diritto alla vita in favore delle scimmie antropomorfe.

¹¹ Considerando i vegetariani e i vegani insieme, il Rapporto Italia 2023 di Eurispes rileva la percentuale del 6,7% nel 2022 e del 6,6% nel 2023).

La tutela degli animali nell'ordinamento penale italiano: storia, riforme, limiti e il ruolo della giurisprudenza

Anche l'ordinamento penale italiano è antropocentrico, dichiaratamente e più marcatamente nel Codice Rocco originario, con qualche spiraglio di novità nel sistema attuale dopo le riforme introdotte dalla Legge n. 189 del 2004.

Nella formulazione originaria, l'art. 727 del Codice penale prevedeva una serie di ipotesi che andavano dalle sevizie alla crudeltà, fino all'ipotesi aggravata della morte dell'animale, il tutto inquadrato nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, subito dopo l'art. 726 c.p. che punisce gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio: le forme di protezione degli animali erano collocate alla fine del Codice e alla fine degli interessi tutelati dal legislatore. Tant'è che la dottrina assolutamente prevalente non aveva alcun dubbio nell'affermare che il bene giuridico tutelato da questa norma non fossero gli animali in sé considerati, bensì il sentimento dell'uomo verso le sofferenze dell'animale:

Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (i quali, come esseri viventi, sono capaci di soffrire) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui.¹²

Questa era l'impostazione e l'interpretazione dell'art. 727 c.p., che pareva non lasciare alcun margine applicativo che andasse, appunto, oltre la tutela del sentimento umano.

Ma a cominciare dagli anni Ottanta, ancor prima delle riforme che hanno inciso anche sull'art. 727 c.p., una giurisprudenza coraggiosa di merito poi avallata dalla Corte di Cassazione, arrivò ad affermare che, accanto alla tutela del sentimento degli uomini nei confronti delle sofferenze animali, bisognava considerare bene giuridico tutelato anche l'animale in sé considerato:

Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà dell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.¹³

Ritengo che non sia un caso la collocazione temporale di queste aperture ermeneutiche: nel 1975 era uscito infatti il fondamentale saggio del filosofo

¹² FRANCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale – vol. I, New York Review Book, New York 1975, p. 442.

¹³ Cassazione penale, sezione III, del 14 marzo 1990. Mi risulta che sia la prima sentenza di legittimità che ha statuito: che l'art. 727 c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi.

australiano Peter Singer *Animal Liberation*,¹⁴ che obbligava a un profondo ripensamento del nostro rapporto con gli animali. Inoltre, negli stessi anni comparvero nuovi studi di etologia divulgativa,¹⁵ che fecero aprire gli occhi sulla complessità delle vite animali, sulle emozioni, capacità cognitive e comunicative, ribaltando il paradigma cartesiano dell'animale-macchina.

Grazie all'impegno costante di attiviste e associazioni animaliste, con la Legge 189 del 20 luglio 2004 è stato modificato l'art. 727 c.p. e sono stati introdotti nel Codice penale gli artt. 544-bis e 544-ter che puniscono i reati di maltrattamento e uccisione di animali, previsti ora come delitti con pene detentive.

Nonostante l'indubbio passo in avanti, permangono forti contraddizioni e limiti.

In primo luogo, i citati nuovi articoli 544-bis e 544-ter sono stati inseriti nel nuovo Titolo IX-bis rubricato "Delitti contro il sentimento degli animali", con ciò focalizzando il bene giuridico tutelato nella *pietas* umana verso gli animali.

In secondo luogo, sia nel delitto di uccisione di animali (art. 544-bis), sia nel delitto di maltrattamenti (art. 544-ter), compare l'inciso «per crudeltà o senza necessità»: viene ribadito il modello specista antropocentrico, per il quale lo sfruttamento e l'uccisione degli animali sono solo regolamentati, non proibiti.

Infine, la medesima Legge 1989/2004 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione l'art. 19-ter, che esclude l'applicabilità dei reati di uccisione e maltrattamento previsti dagli artt. 727, 544-bis e 544-ter c.p. nei casi disciplinati dalle leggi su caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica, zoo, attività culturali.

La tutela degli animali introdotta dalla novella del 2004 appare quindi limitata agli animali antropizzati, ai *pets*, ed esclude gli animali destinati all'alimentazione, utilizzati nella vivisezione o sfruttati per il divertimento degli umani.¹⁶

Tuttavia, l'introduzione espressa nell'art. 544-ter del nuovo parametro valutativo delle "caratteristiche etologiche", ha offerto una strada maestra per una giurisprudenza di merito e di legittimità che afferma che il bene tutelato è anche l'animale in sé considerato: ai fini della condanna per maltrattamento di animali – per il delitto di cui all'art. 544-ter e per la contravvenzione di cui all'art. 727 – non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento di *pietas* umana nei confronti degli animali, ma anche quelle

¹⁴ PETER SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, Jonathan Cape, London 1976; tr. it. *Liberazione animale*, Tipografia Bellini per Lega Anti-Vivisezione, Roma 1987.

¹⁵ Si ricordano in particolare gli studi divulgativi di Danilo Mainardi e Konrad Lorenz.

¹⁶ Per una disamina della novella legislativa, si veda DAVIDE MONTINI TROTTI, *Gli animali hanno diritti*, Mimesis Edizioni, Milano 2019, pp. 93-125.

che incidono sulla stabilità e serenità fisiopsichica di questi esseri senzienti, anche qualora non si determinino in essi processi patologici.¹⁷

Così pure, in relazione all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione, la più attenta giurisprudenza la esclude allorquando vengono inflitte all'animale sofferenze ulteriori e non necessarie.¹⁸

Prospettive: le proposte di modifica

Sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte a inasprire le pene e a modificare la rubrica, eliminando il riferimento al «sentimento per gli animali» e prevedendo invece la diretta tutela dell'animale con la locuzione «Dei delitti contro gli animali».¹⁹ Modifica che appare oggi necessaria alla luce della nuova formulazione dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e prevede che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali.²⁰ La modifica dell'intitolazione della rubrica e del bene tutelato dal legislatore non ha solo rilevanza simbolica, ma incarna una rivoluzione copernicana nella valutazione degli interessi in gioco. Per la storica analogia tra sfruttamento degli animali non umani e sfruttamento delle donne,²¹ è importante il raffronto con il reato di violenza sessuale, originariamente punito dal Codice penale come reato contro la moralità pubblica: la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ha fornito una nuova collocazione alle fattispecie criminose contrarie alla libertà sessuale, inserendole tra i delitti contro la persona. Con ciò, anche l'ordinamento giuridico ha riconosciuto finalmente che i reati in tema di violenza sessuale offendono in via immediata e diretta il bene primario e inalienabile della libertà personale. In modo simile, l'attribuzione espressa di tutela diretta agli animali non umani porterebbe a riconoscere piena soggettività e pienezza dei diritti.

Le proposte prevedono l'inasprimento delle sanzioni, l'inserimento dei richiami vivi tra le ipotesi di maltrattamenti, l'abbandono e il commercio illegale. Inoltre si prevede l'introduzione della figura del reato colposo anche

¹⁷ Tra le più significative: Cassazione III Sezione dell'8 febbraio 2019, Cassazione III Sezione del 14 dicembre 2018 e Cassazione III Sezione del 15 novembre 2018, che ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti anche in relazione a una sofferenza temporanea dell'animale.

¹⁸ Da ultimo Cassazione penale, Sezione III del 9 settembre 2020.

¹⁹ Proposte di legge A.C. 30 del 13 ottobre 2022, A.C. 468 del 25 ottobre 2022 e A.C. 842 del 30 gennaio 2023.

²⁰ Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022.

²¹ Si rinvia al fondamentale testo del 1990 di CAROL ADAMS, *Carne da macello – La politica sessuale della carne*, tr. it., Vanda, Asti 2020.

per l'uccisione e il maltrattamento degli animali, si potenziano gli strumenti di confisca e sequestro preventivo, si persegue il bracconaggio anche ittico, e si prevede un'attività di educazione civica e ambientale nelle scuole ai fini della formazione culturale e della prevenzione.

Di particolare rilevanza è la previsione dell'abrogazione dell'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione al Codice penale introdotto con la L. 189/2004: in questo modo, i reati di uccisione e maltrattamento previsti dagli art. 544-bis e 544-ter c.p. potranno essere perseguiti e puniti anche se commessi nell'ambito dei casi ora sottratti – quali zoo, allevamenti, macelli.

Si tratterebbe certamente di una riforma importante, e come giurista ci battiamo per la sua approvazione. Tuttavia, si rimane sempre nell'ambito dell'approccio welfarista, della tutela del benessere animale, e non viene scalfito il paradigma antropocentrico della liceità dello sfruttamento degli animali da parte degli umani. Resta comunque la speranza che l'applicazione rigorosa del canone ermeneutico delle «caratteristiche etologiche» conduca l'interprete ad affermare l'incompatibilità di pressoché tutte le forme di allevamento e detenzione di animali, fino a pervenire alla completa abolizione dei sistemi di sfruttamento e oppressione.

Open Rescue, ossia quando gli attivisti per la protezione animale sottraggono animali dagli allevamenti intensivi senza nascondere la propria identità. Una scelta che è un'implicita dichiarazione: non c'è nulla da nascondere; salvare un essere vivente in una situazione critica è un diritto. Tale scelta può però generare gravi ripercussioni, poiché gli autori di queste azioni sono passibili di condanna penale: ciò che per gli attivisti è salvataggio, per le aziende zootecniche è furto, se non addirittura, in alcuni Paesi, terrorismo.

La serie fotografica *Open Rescue*, realizzata tra il 2009 e il 2010 da Jo-Anne McArthur, fotogiornalista e attivista canadese specializzata in questioni animali, cattura i momenti in cui gli animali vengono prelevati, ritraendo i protagonisti umani e non umani dell'azione in quegli attimi di tensione e di forte coinvolgimento. In alcuni casi, le immagini di McArthur, oltre a testimoniare l'istante e il rapporto empatico che si può stabilire tra l'umano e l'animale soccorso, documentano le deprecabili condizioni in cui gli animali vengono tenuti.

Gabi Scardi

JO-ANNE McARTHUR

Open Rescue





Photo credits:

1) *Dr. Theodora Capaldo with a rescued rat at the Massachusetts SPCA, Massachusetts, USA, 2014.* © Jo-Anne McArthur / NEAVS / We Animals Media.

2) *An open rescue with Animal Equality, Spain, 2010.* © Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media.

3) *Garu, after his rescue from asphyxiation in a plastic bag at a rabbit farm, Spain, 2013.* © Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media.

4) *Hens rescued by Animal Equality enjoy their first sunny day at a sanctuary, Spain, 2010.* © Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media.

5) *A farmed animal sanctuary in Spain, with the team at Animal Equality, Spain, 2009.* © Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media.

6) *An open rescue with Animal Equality, Spain, 2009.* © Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media.



L'alterità animale tra letteratura zoeopica e tribunali speciali

L'animale, osserva Derrida nella serie di lezioni cui rimanda il nome di questa stessa rivista, pubblicate con il titolo *L'animale che dunque sono*, è, al singolare, solo un'invenzione, un'ipotesi, una proiezione della "macchina antropogenica", quel dispositivo culturale umano che incessantemente lavora a delineare il contorno dell'uomo sulla base della distinzione da un indistinto resto del vivente.¹ Ma *gli animali*, invece, sono un plurale, sono tantissimi: volpi, tassi, galline e leoni, lupi e lupardi, linci e cinghiali, gatti, cani e innumerevoli altre, diversissime forme di vita, fino alla celebre zecca, sul cui esempio Jakob von Uexküll ha dimostrato nel 1933 come la convinzione che il mondo sia per tutti quello dell'uomo sia una pia illusione.

Questa pluralità di mondi, sguardi e prospettive si ritrova nella letteratura che si definisce "zoeopica", un'epica con protagonisti animali che ebbe enorme successo soprattutto a nord delle Alpi a partire dal 1100.

Quando Grimbart [il tasso cugino della volpe Reineke, *NdR*] ebbe finito, fece/ grande scalpore l'arrivo di Henning,/ il gallo, con i suoi congiunti. Sopra/ a una mesta barella, ormai priva/ della testa e del collo, avanzava/ portata una chioccia: era Kratzefuß,/ la migliore tra le ovaiole. Ahimé!/ Scorreva il suo sangue, era Reineke/ che lo aveva versato! Era ora/ che il Re lo sapesse. Quando Henning,/ il valoroso, fu al suo cospetto,/ con gesti di disperazione, c'erano/ con lui altri due galli in gramaglie./ Kreyant il primo faceva di nome, tra Francia e Olanda non c'era gallo/ migliore di lui; non era da meno/ il secondo, Kantart era il suo nome,/ un compagno sia franco che ardito./ I due recavano un lume: erano/ fratelli della gallina uccisa./ Oggi qui accusavano l'assassino/ tra i pianti e i sospiri! A portare/ la bara due galli più giovani, fin/ da lontano risuonavano voci/ dolenti. Henning disse: «Accusiamo/ una perdita incalcolabile,/ grazioso Re e Signore [dicono rivolgendosi al leone, Re di tutti gli animali, detentore del monopolio della violenza, garante della pace sociale, accusando la volpe e le sue malefatte]! Abbiate/ pietà del dolore, mio e dei figli./ Sono queste le gesta di Reineke! [...]».²

¹ JACQUES DERRIDA, *L'animal que donc je suis* (2006), tr. it. di Massimo Zannini, *L'animale che dunque sono*, Jaca book, Milano 2006.

² Il passo è tratto dalla rielaborazione della zoeopica medievale proposta nel 1793 da Goethe nel suo *Reineke Fucks*, che ho appena avuto la fortuna di poter tradurre in italiano (per la prima volta in versi): JOHANN WOLFGANG GOETHE, *Reineke Fucks*, trad. it. di Ginevra Quadrio Curzio, *Reineke la volpe*, La Vita Felice, Milano 2023.

Di scene corali come quella sopra descritta, cui prendono parte protagonisti animali delle specie più diverse, ciascuno con un suo nome che ne esprime il carattere, vive la leggenda della volpe Renard (o Reinardus, Reynke o Reinecke, come è stata chiamata a seconda dell'area geografica e linguistica cui è stata adattata).

La tradizione letteraria della zoepica prende le mosse dalla *Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam* di Nivardo di Gand, protoromanzo con protagonisti animali che attinge alla tradizione precedente delle favole e dei bestiari, in cui gli animali appaiono come incarnazione di caratteri umani, vizi e virtù e addirittura portatori di significati allegorici e rimandi escatologici.

Uno sguardo a questa tradizione ci rende immediatamente consapevoli di come le modalità della presenza del mondo animale nell'orizzonte della cultura umana siano cambiate con le epoche. È tanto vasto il tema dell'animalità e del rapporto degli esseri umani con i viventi non umani che non si può certo presumere di trattarlo in queste pochissime righe. Come hanno mostrato le molteplici riflessioni che su questo tema sono state sviluppate tra Novecento e nuovo millennio, la definizione di tale rapporto è lo snodo cruciale su cui è imperniato il discorso sulla nostra identità. E attorno alla sua ridefinizione ruotano tra le questioni più decisive per la contemporaneità. Qui posso solo tracciare un percorso, seguire l'intrico di linee e riflessioni, di punti di luce e di ombre che scaturiscono da una serie di letture e che mi pare si dispongano in una costellazione.

L'animale al singolare, come si presenta cioè nel cono visivo dell'uomo, nel corso dei millenni è stato immagine e simbolo sulla parete delle grotte, proprietà umana e ricchezza per antonomasia (il bestiame dei popoli allevatori nomadi), forza lavoro (nella civiltà contadina e fino all'avvento delle macchine), entità morale (nelle fiabe) o rebus teologico (nei bestiari), guardiano e animale domestico (le oche del Campidoglio e il cane, "miglior amico dell'uomo"), incarnazione di demoni e divinità, animale-merce e cibo (negli spaventosi allevamenti industriali dei nostri giorni), congegno meccanico insensibile (per Descartes, e il materialismo di un La Mettrie), oggetto di classificazione scientifica esatta nei sistemi tassonomici come quello di Linneo. Ma

in effetti, gli animali sono là: numerosi, vari, infinitamente vari, sulla terra, nelle acque, nell'aria, con noi e fuori di noi [...] sono o sono stati i nostri compagni, i rivali, le prede, le vittime, gli schiavi, le cavie, i padri e anche, a volte, i figli.³

Nonostante nella storia del pensiero e della riflessione filosofica l'animale compaia quasi esclusivamente al singolare, la pluralità di animali, ognuno

³ JEAN-CRISTOPH BAILLY, *Il versante animale*, Contrasto, Roma 2021, p. 19.

con un suo carattere, una sua individualità e caratteristiche che lo distinguono da ogni altro, era ancora ben presente in epoche come il Medioevo. Gli animali facevano parte fisicamente della vita quotidiana, con l'uomo dividevano le case e i ripari, le strade dei paesini e delle città sovraffollate. Assieme all'uomo vivevano una quotidianità in cui il corpo, gli odori, gli umori erano una presenza ingombrante e dominavano quella violenza e quella sistematica prevaricazione del debole da parte del più forte o dello scaltro che oggi sembrano espunte o relegate ai margini di una società che si definisce come spazio pacificato dei diritti.

Nei cosiddetti "secoli bui", l'ambiente quotidiano dell'uomo era ancora in gran parte condiviso con gli animali, selvatici o domestici che fossero; la loro presenza nella vita dell'uomo non era ancora appiattita sulle due varianti della pura materia alimentare da un lato e della figura – vagamente inquietante – dell'animale da compagnia umanizzato dall'altro, del sempre più minuscolo cane che spunta, quasi un accessorio di moda, dalla borsetta di molte signore in città.

Nel Medioevo gli animali erano ancora molto vicini, parenti stretti dell'essere umano, anche se certo di fatto più simili al servo (e alla donna) che al signore (e all'uomo), ma ancora rappresentanti di una natura misteriosa, indomata, a tratti pericolosa o addirittura demoniaca.

La promiscuità con il mondo animale, però, arriva storicamente molto più vicino al nostro presente di quanto non saremmo inclini a supporre, se è vero, come si narra, che Flann O'Brien, grande scrittore comico irlandese del Novecento, dipingeva il tipico cottage, il focolare dell'Irlanda rurale, come composto da «padre, madre, nonni, otto figli, tre maiali e un linguista tedesco col compito di studiare la lingua che colà si parlava».⁴

Indice di un rapporto con gli animali che oggi ci riesce molto difficile comprendere è la pratica un tempo comune dei processi agli animali, a lungo totalmente dimenticata, naufragata nelle pieghe della storia.

Quello che è veramente curioso [...] è il fatto che questo tesoro di storie di vita vera [...] sia stato sepolto negli archivi per centinaia di anni [...] quasi che, come è successo all'originale dipinto del maiale nella chiesa di Falaise, ricoperto con una mano di calce nel 1820, le autorità abbiano pensato fosse meglio proteggerci dalla verità.⁵

Altrettanto curioso, potremmo aggiungere, è il fatto che la riscoperta di queste pratiche avvenga a opera di diversi studiosi contemporaneamente

⁴ ENRICO TERRINONI, *L'Irlanda letteraria e le virtù dei maiali*, Il Manifesto, 31 agosto 2023.

⁵ EDWARD PAYSON EVANS, *Animali al rogo*, Editori Riuniti, Roma 1989, p. 15. La scrofa di cui narrava l'affresco della navata della chiesa della Santissima Trinità di Falaise era stata processata per infanticidio nel 1386, condannata e condotta vestita da uomo sulla piazza del castello per essere torturata, mutilata e infine bruciata.

attorno alla fine dell'Ottocento, proprio in corrispondenza della scomparsa definitiva degli animali dalla vita quotidiana causata dall'avvento del motore, che soppianta la trazione animale nel trasporto urbano, con il conseguente definitivo allontanamento dei cavalli dalle città.

In realtà i processi agli animali sono stati la norma addirittura fino al Settecento, epoca in cui E.T.A Hoffmann, lo scrittore romantico tedesco, lamentava la definitiva cacciata delle fate e dei maghi dai regni e principati di un'Europa ormai definitivamente e irrimediabilmente – catastroficamente – rischiarata dai lumi, in cui non c'era più posto per cittadini che hanno

[...] commerci pericolosi con il meraviglioso e non si peritano di diffondere, sotto il nome di poesia, un veleno occulto, che rende la gente del tutto inservibile al servizio dei lumi

e coltivano

[...] certe intollerabili abitudini contrarie all'ordine pubblico, sufficienti da sole a renderli indesiderati in qualsiasi stato civile. Gli svergognati, ad esempio, non si fanno scrupolo, quando gliene viene il prurito, di andare a spasso per l'aria trainati da colombi, cigni, a volte addirittura cavalli alati. Ma io mi chiedo, grazioso Sovrano, che senso può avere arrovellarsi a stilare e introdurre un'accise adeguata, quando nello Stato c'è gente che è in grado di gettare nel camino di cittadini sventati ogni genere di merce esentasse, a suo piacimento?⁶

Scopriamo dalle ricerche di Carlo D'Addosio (1892)⁷ ed Edward Payson Evans (1906)⁸ che nell'antichità (quando esisteva un tribunale speciale per gli animali e gli oggetti inanimati che per qualche motivo causassero danno all'uomo), poi nel Medioevo e fino a Settecento inoltrato, un animale che violasse le regole della convivenza civile era regolarmente accusato e processato, e per la durata del processo mantenuto a spese delle autorità. Accadeva al porco che avesse azzannato un bambino lasciato incustodito, al cavallo o al mulo che con un calcio avessero mandato al creatore il padrone o un estraneo, al cane mordace, al gallo "fluido" che per sbaglio o per scelta (satanica) avesse depresso un uovo, ai bruchi, ai maggiolini e alle cavallette che infestassero i vitigni o danneggiassero i raccolti, ai topi che, saccheggiando i granai, mettessero a rischio le provviste per l'inverno in un'economia ancora incentrata sull'agricoltura.

Accusati di omicidio, o di furto, o di comportamento immorale, gli animali avevano diritto alla propria difesa davanti a un tribunale in un processo

⁶ ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, *Klein Zaches genannt Zinnober* (1819); trad. it. di Evino Pocar, *Il piccolo Zaches, detto Cinabro*, Garzanti, Milano 1973. La traduzione del brano riportato in questo caso è nostra.

⁷ CARLO D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti* (1892), Edizioni Le Lucerne, Milano 2022.

⁸ E.P. EVANS, *op. cit.*

civile o penale, a un avvocato d'ufficio e a tre ufficiali convocazioni prima di essere eventualmente (e molto probabilmente) condannati in contumacia, dato che non si presentavano spontaneamente in tribunale a rispondere delle loro malefatte. E venivano impiccati o giustiziati regolarmente dal boia in pubblica piazza, per dare l'esempio e scoraggiare potenziali emuli, umani o animali, oppure – punizione anche questa temibilissima – scomunicati ed esclusi dalla comunità della Chiesa.

Queste pratiche che oggi ci paiono tanto misteriose sono testimoni di un'epoca in cui non era ancora così netta la demarcazione tra un "soggetto agente" e un "oggetto paziente", tra l'uomo e il suo "altro", incarnato nell'"animale", che ancora non era uno, ma molti – moltitudine come le legioni di demoni e di potenze che potevano invadere il reale –, e che era necessario domare, sottoporre alla legge dell'uomo e giudicare secondo i suoi crismi, per ristabilire l'ordine e il primato della ragione. Il confine tra l'uomo e la natura, tra ragione e potenze irrazionali, era ancora oggetto di quotidiana negoziazione. Senza dubbio i processi agli animali servivano a riaffermare il primato della ragione e dell'ordine umano sul pericolo rappresentato da tutto ciò che era imprevedibile, selvaggio, incontrollabile. Il processo e la condanna ristabilivano simbolicamente, contro la natura e l'imprevisto o caos, un ordine che era quello della legge umana.

Il diritto per eccellenza istituisce una sfera in cui la legge di natura è sospesa e vige un ordine determinato dall'uomo. Processare gli animali significa da un lato sanzionarne l'eccedenza, un'alterità che è necessario ridurre e ricondurre all'umano, ma anche, potenzialmente, attribuire agli animali una soggettività simile a quella dell'essere umano, considerarli titolari di diritti (e doveri).

Allo stesso tempo, però, in questa assimilazione della soggettività animale a quella umana nel diritto e ai fini della legge si perde della natura animale proprio l'alterità intesa come quella diversità che invece essa mantiene quale contrappeso e apertura sull'ignoto, di cui troviamo traccia invece nell'opera della maturità di Franz Kafka. In racconti come le *Indagini di un cane* (1922), *Josefine la cantante o il popolo dei topi* (1924) o *La tana* (1923), il mondo creaturale e degli animali, con la sua estraneità e oscurità impenetrabile, viene a sostituirsi o più precisamente a contrapporsi al mondo umano dei romanzi e racconti giovanili,⁹ nei quali domina una legge che da rassicurante guscio protettivo contro l'arbitrio del caso e della natura incontrollata diventa una sorta di carcere, un meccanismo puramente disciplinare e vessatorio, ormai fine a se stesso, di cui non si è più in grado di identificare la ragion d'essere, né di dire, una volta che si sia messo in moto,

⁹ Sono interessanti in questo senso gli appunti di ROBERTO CALASSO nel libricino pubblicato postumo *L'animale della foresta*, Adelphi, Milano 2023.

da quale colpa proceda la punizione. Di questa sorta di gabbia coercitiva, di corsetto che impone al corpo del mondo una postura forzata, normata, gli animali diventano allora l'ombra proiettata sul muro, l'immagine in negativo, la vaga possibilità di un altrove. È forse quest'ombra che riconosce Bailly quando suggerisce, in termini ripresi dal sistema del neoplatonico Plotino, che l'animale, in quanto creatura, emanazione dell'Uno, non sia altro che un pensiero divino, articolato in maniera oscura. Per la natura, l'Uno, produrre è pensare, di conseguenza

ogni essere («gli esseri viventi razionali, ma anche quelli irrazionali, come pure la natura che è nelle piante e la terra che le genera [...]») [è] al tempo stesso una produzione e una contemplazione, un pensiero che è un'azione e una memoria. [...] Incastonati nel visibile che li nasconde, figli e sfaccettature della natura «che ama nascondersi», pieni di vita, mortali, giocosi, ladruncoli, gentili, crudeli, transitori, secondo i loro modi, le loro leggi, i loro capricci, le loro gioie, i loro dolori, ecco gli animali: pensieri attraverso i quali il verbo viene coniugato, giocato, prodotto.¹⁰

¹⁰ BAILLY, *op. cit.*, pp. 71-73. Sugli argomenti trattati, si vedano anche: GIORGIO AGAM-BEN, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Bollati Boringhieri, Torino 2002; ANTONELLA ANEDDA, *Le piante di Darwin e i topi di Leopardi*, Interlinea, Novara 2022; ROLAND BORGARDS - ESTHER KÖHRING - ALEXANDER KLING, *Texte zur Tiertheorie*, Reclam, Stuttgart 2015; JAKOB VON UEXKÜLL, *Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten* (1933); trad. it. di M. Mazzeo, *Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili*, Quodlibet, Macerata 2010.

Animali e stregoneria

Il rapporto che lega gli animali alla stregoneria è contrassegnato da quell'ambiguità che di fatto la caratterizza, qualunque sia l'ambito a cui è collegata. Va inoltre osservato che, anche nella relazione con la fenomenologia connessa alla stregoneria, gli animali sono creature private della loro identità e dei loro diritti, svolgendo il ruolo di "cose" con funzioni dirette o simboliche.

Si consideri inoltre che il legame streghe-animali ha determinato una serie di tassonomie infernali sorrette dall'immaginario e dal simbolismo caratteristico di alcuni animali le cui origini vanno però ricercate ben prima della caccia alle streghe, ma nella cultura e nelle religioni antiche. Praticamente in tempi e luoghi in cui animali e loro molteplici ibridazioni a radice zoo-antropomorfa, erano avvolti da un'aura sacrale e in molti casi assurti a divinità.

La demonizzazione attuata fin dall'inizio dai grandi monoteismi ha fatto precipitare queste creature dagli altari agli inferi che, quasi fisiologicamente, sono diventate emblemi del male ed esseri diabolici. Basti pensare all'iconografia infernale cristiana, nella quale la figura del diavolo è contrassegnata da tutta una serie di attributi (corni, zampe caprine, ali) che *ab origine* erano parte integrante di divinità fondamentali: da Cernunnos a Pan.

A complicare la questione contribuiscono le fonti: infatti nei processi di stregoneria, così come nella trattatistica, nella manualistica e nella letteratura cristiana dell'epoca, ci imbattiamo in casi di metamorfosi in animali (da parte delle streghe) che si sorreggevano su una mitologia precedente e ancora oggi borderline tra folklore e fantasy.

È molto importante considerare che quando si andarono affermando quelle premesse alla caccia alle streghe, andò comunque modificandosi anche un certo rapporto tra l'uomo e l'ambiente, con effetti sul piano culturale che, notoriamente, coinvolsero anche il rapporto con gli animali, determinando una grande sfasatura tra l'antropocentrismo della trionfante dottrina cristiana e l'oggettiva situazione ambientale.

Naturalmente nello spazio di un articolo non è possibile neppure citare epidermicamente le molteplici tematiche che contrassegnano la relazione tra la stregoneria e gli animali; inoltre dobbiamo prendere atto che la stregoneria in sé si riferisce a qualcosa privo di senso logico: i fenomeni che avvengono inesplicabilmente sono correlati a poteri di fatto prodotti dalla fantasia.

Questa mancanza di senso diventa ancor più esasperata quando a essere indicati come artefici dei poteri stregoneschi sono addirittura gli animali.

Se ci serviamo delle fonti storiche, abbiamo modo di individuare alcune peculiarità del rapporto strega-animale: in primis il presunto potere delle streghe di mutarsi in animale; poi vi è l'apparenza del diavolo, che in alcuni casi era descritto – dalle stesse donne accusate di stregoneria – con aspetto animale: è ricorrente il caprone.

Il medesimo corniforme poteva essere usato dalle streghe come cavalcatura per “volare”; altri animali sembra fossero “al servizio” delle streghe: soprattutto i gatti.

In qualche raro caso si fa riferimento ad animali usati come “ingredienti” per i filtri (in genere rospi): ma si tratta di esempi limitatissimi. Pur consapevoli che l'idea posta alla base del cosiddetto “filtro delle streghe” è un tema adatto a Walt Disney e lontano dalla storia, dobbiamo comunque prendere atto della presenza nelle fonti di alcune tenui indicazioni in tal senso. Infatti dobbiamo sottolineare che nelle fonti storiche è alquanto difficile trovare indicazioni sugli ingredienti usati dalle streghe per polveri e unguenti necessari per metamorfosi, volo e produrre effetti deleteri di vario genere contro le loro vittime.

Si tratta comunque di frammenti che non possono costituire riferimenti generalizzabili.

Capita sempre più frequentemente di leggere che la relazione tra gli animali e le streghe – qualunque siano le funzioni e i ruoli dei primi – potrebbe far pensare ai rapporti tra lo sciamano e i suoi animali di riferimento. Tale ipotesi è correlata alle tesi che appunto individuano nella ritualità della stregoneria i riverberi della cultura sciamanica. Si tratta di un'interpretazione che riteniamo affascinante – soprattutto dopo le analisi suggerite da Carlo Ginzburg –,¹ ma non facilmente relazionabile al background antropologico della stregoneria senza dover ricorrere a tutta una serie di acrobazie epistemologiche.

Avendo come focus il rapporto “utilitaristico” dell'animale all'interno delle pratiche della stregoneria, dobbiamo comunque considerare che si esprime a diversi livelli nei singoli casi: quindi una generalizzazione è alquanto rischiosa, anche se, nella maggioranza, risulta sempre in evidenza il sostrato simbolico creatosi intorno a una specie, in ragione di numerose e spesso insondabili motivazioni culturali.

Sull'animale collaboratore possiamo dire che in genere si trattava di creature il cui intervento “pratico” si limitava a ruoli di carattere simbolico, che si armonizzava molto bene all'immaginario stregonesco. Il gatto nero, la civetta, il gufo o il capro sono sicuramente i più emblematici. Comunque, da quanto si evince dalle fonti – documenti processuali e manualistica coeva

a uso degli inquisitori – gli animali collaboravano in modo diverso con le streghe, anche se è difficile parlare di collaborazione nel senso stretto del termine, in quanto si trattava piuttosto di un rapporto improbabile proposto dagli accusatori delle streghe e qualche volta dalle stesse inquisite.

Chiariamo che spesso sentiamo parlare di animali legati alle streghe – verrebbe da dire “collaboratori” – per pozioni e filtri (rarissima la documentazione storica in tal senso), come emblema di Satana (caprone, gatto), con funzione simbolica (civetta e altri uccelli notturni, ancora il gatto), dobbiamo però ricordare che gli animali erano anche indicati come vittime della stregoneria.

Questo aspetto impone una dicotomia. Da un lato gli animali uccisi dalle donne di Satana con l'ausilio della magia (i verbali dei processi sono ricchi di accuse di questo tipo: non si dimentichi che si sta parlando di un periodo in cui un'epidemia di afta era confusa con l'effetto della magia nera) e quelli rubati nelle stalle e mangiati al sabba.

Dall'altro, gli animali che, attraverso la maligna azione delle streghe e dei demoni, furono oggetto di attenzioni sessuali da parte di umani che si diceva, come per i sodomiti, fossero ispirati da Satana.

Un'altra importante fonte sui rapporti sessuali tra uomo e animale ci giunge dai materiali provenienti dai processi intentati contro entrambi i peccatori. In questi casi, uomini e animali erano processati per il loro peccato contro natura, anche se spesso il colpevole era indicato nella “bestia”, in quanto oggetto del demonio, l'origine dell'insano desiderio diabolicamente insinuatosi nella creatura fatta immagine e somiglianza del proprio dio.

A questo punto proponiamo un esempio particolarmente interessante dell'“uso” dell'animale nella stregoneria, che proviene da alcuni processi in cui – tra le varie accuse rivolte alle inquisite – vi è una singolare pratica magica effettuata per far risorgere i bovini. La descrizione più dettagliata proviene da un processo celebrato a Rivara (Piemonte) nel 1474 e nel corso del quale furono condannate al rogo quattro donne riconosciute colpevoli di stregoneria e culto del diavolo.

Tra i tanti capi d'accusa, ecco quello che ci interessa particolarmente:

D'essere le predette [...] andate di notte tempo in corso presso Torino, nel prato Aviglio, ove intervenne tanta gente della setta degli stregoni che era una moltitudine senza fine, la quale appena si sarebbe potuta contare. E dopo di aver ballato al modo solito, alcune di essi andarono ivi presso in una mandria ove presero due manzi, che furono scorticati nello stesso prato Aviglio, e stregati e ammaliati in modo che dovessero morire fra breve tempo determinato. Dopoché ne ebbero mangiate le carni uno della società proclamò che tutti quelli che avevano delle ossa le presentassero, le quali involte nelle pelli dei manzi dissero: Sorgi, Ranzola, e i manzi risuscitarono.²

¹ CARLO GINZBURG, *Storia notturna*, Einaudi, Torino 1989.

² Archivio di Stato di Torino, *Materie criminali*, mazzo 1, fasc.1; mazzo 6, fasc. 2.

Come già detto, la procedura per far “risorgere” gli animali è reperibile anche in altri documenti relativi a processi per stregoneria: le ossa degli animali uccisi, dopo essere state poste all’interno delle loro pelli, formando un fagotto, erano percosse con dei bastoni dai partecipanti al sabba. Alla fine del rito, gli animali riprendevano vita...³

Per esempio, nel 1519, a Modena, nel corso del processo a carico di una certa Zilia, alcuni testimoni dissero di averla vista frequentare il sabba (*ad cursum*) in cui i partecipanti, dopo aver mangiato un bue, ne avevano raccolto le ossa nelle pelli dell’animale «*et veniens ultimo domina cursum, baculo percussit corium bovis et visus est reviviscere bos*».⁴

La testimonianza sulla vicenda fu rilasciata all’inquisitore Giovanni da Rodigo, ma dietro questo nome in realtà si celava il domenicano Bartolomeo Spina (1474 ca. - 1576): l’identificazione di questo personaggio non sarebbe in fondo determinante se nella *Quaestio de strigibus*,⁵ scritta dallo Spina, non trovassimo una precisa indicazione sulla magia delle ossa e delle pelli riconducibile proprio al processo celebrato a Modena. Questi i frammenti dei due documenti che ci interessano nello specifico:

[...] mentre erano sul posto vide in quel luogo molti altri, e mangiavano e bevevano e tra tutti mangiarono un intero bue cotto le cui ossa tutti gettavano sulla pelle del bue, e giungendo infine la signora (*domina cursum*), con un bastone percosse la pelle del bue e fu visto il bue rivivere (*Processo contro Zilia*);

[...] dicono che, dopo aver mangiato qualche grasso bue [...] quella Signora ordina che tutte le ossa del bue morto vengano raccolte sopra la pelle stesa di quello e, rivoltandola sopra le ossa per le quattro parti, le tocca con la bacchetta. Il bue ritorna in vita come prima e la Signora ordina che venga ricondotto nella stalla (*Quaestio de strigibus*).

Leggermente diversa la versione rintracciabile negli atti di un processo per stregoneria celebrato nel 1505 in Val di Fiemme, in cui le accusate, durante l’interrogatorio, ammisero di essersi riunite al sabba dove mangiarono vacche e vitelli, che il diavolo richiamò in vita attraverso il rito delle pelli e delle ossa.⁶

³ MAURIZIO BERTELOTTI, *Le ossa e le pelli dei buoi. Un mito popolare tra agiografia e stregoneria*, in «Quaderni storici», 1979, N. 41, p. 473.

⁴ Archivio di Stato di Modena, *Inquisizione di Modena e di Reggio*, Processi, b.2; l.4.

⁵ BARTOLOMEO SPINA, *Quaestio de strigibus, una cum Tractatu de praeminentia Sacrae Theologiae, et quadruplici Apologia de Lamis contra Ponzinibium*, Roma 1523, cfr. CARLO GINZBURG, *Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia», serie II, vol. 30, 1961.

⁶ AUGUSTO PANIZZA, *I processi contro le streghe nel Trentino*, in «Archivio trentino», VII, 1888; VIII, 1889; 1890.

Per gli inquisitori Girolamo Visconti (?-1478)⁷ e Bernardo Rategno (1450?-1515?),⁸ la resurrezione degli animali costituiva un’esperienza fantastica del tutto priva di realtà.

Per altri però il fenomeno era determinato dai demoni che producevano un corpo fittizio da porre all’interno delle pelli degli animali: l’artificio però era tuttavia destinato ad avere una breve durata in quanto, quasi sempre, gli animali resuscitati morivano nelle loro stalle dopo alcuni giorni.

Per Bartolomeo Spina la resurrezione dei buoi effettuata dal diavolo con la mediazione delle streghe era un tentativo di scimmiettare l’esperienza straordinaria di san Germano, che riportò in vita un vitello offertogli da una famiglia di poveri contadini.⁹

L’esperienza ha un precedente veterotestamentario che, pur con valenze evocatrici diverse, ritroviamo in una visione del profeta Ezechiele (37, 1-5) e non manca nel Corano (II, 259); comunque, nella sua globalità, il rito della resurrezione attraverso le ossa rivela una diffusione geografica piuttosto ampia. Vi sono anche analogie con la resurrezione dei capri da parte del dio Thor e presenti nell’*Edda poetica*. Il metodo adottato da Thor per richiamare in vita le capre mangiate, riunendone le ossa

trova molti imitatori in Europa e fuori d’Europa; molto diffusa è anche una variante particolare nella fiaba, secondo la quale il fatto di non essere riusciti a trovare un osso o membra dell’animale o della persona richiamati in vita spiega la loro deformità. Un’altra fiaba, tipica della mitologia norvegese, ma ben nota anche altrove, è quella dei guerrieri che si combattono e si uccidono durante il giorno e ogni notte resuscitano.¹⁰

A questo punto, cercando di tirare le fila del complesso di esperienze correlate al rito dell’uccisione/resurrezione, che dalla tradizione pagana è finito nel gorgo della demonizzazione cristiana, transitando nel mito e nella cultura orale, abbiamo modo di constatare che la struttura della vicenda presenta alcune varianti formali reperibili nelle diverse fonti, pur senza alterarne la sostanza:

– il documento più antico (1390) sul mito proviene dal processo milanese contro Pierina Bugatis, in cui a operare era la *domina ludi*, mentre risulta che gli animali resuscitati «*unquam sunt bona pro labore*»;

⁷ GIROLAMO VISCONTI, *Lamiarum sive striarum opusculum*, 1460, cfr. *La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori dal Trecento al Settecento*, a cura di Sergio Abbiati, Attilio Agnoletto e Maria Rosaria Lazzati, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1984, pp. 86-99.

⁸ BERNARDO RATEGNO, *De strigiis*, 1505, cfr. *La stregoneria*, cit., pp. 199-215.

⁹ BARTOLOMEO SPINA, *Quaestio de strigibus*, cit., 1523. Probabilmente, le fonti di Bartolomeo Spina erano costituite dallo *Speculum historiale* di Vincenzo di Beauvais e dalla *Legenda aurea* di Jacopo da Varagine.

¹⁰ SITH THOMPSON, *La fiaba nella tradizione popolare*, il Saggiatore, Firenze 2016, p. 358.

- nel processo piemontese di Levone (1474) la resurrezione era effettuata con l'ausilio di un rito praticato da «uno della società»; gli animali morirono dopo alcuni giorni;
- anche nel processo trentino (1505) i buoi resuscitati erano destinati a morire nel giro di pochi giorni, solo che a effettuare il rito era il diavolo;
- nel processo modenese del 1519 l'azione magica era dominio della *domina cursus*. Il rito permetteva la resurrezione degli animali precedentemente mangiati, però non abbiamo notizia sulla loro sorte futura;
- nella *Quaestio de strigibus* (1523) i buoi resuscitati dalla *domina cursus* erano destinati a morire entro i tre giorni successivi;
- in testimonianze coeve (Visconti; Rategno) il fenomeno è considerato del tutto illusorio e privo di oggettivi riscontri nella realtà;
- si aggiunga inoltre il *topos* dell'uccisione/resurrezione nelle fiabe.

A proposito di fiabe, ricordiamo che in alcune versioni di *Cenerentola*, la protagonista risulta orfana poiché le sorelle invidiose hanno ucciso la matrigna, cioè la madre naturale di Cenerentola; la ragazzina, però, ne ha raccolto le ossa: essendo dotate di poteri magici, le forniscono indicazioni per aiutarla a superare le avversità.

In *Papel Juga*, la Cenerentola della Dalmazia, la madre si trasforma in una gigantesca giovenca che in vita funge da guida e maestra spirituale e, dopo la morte, continua ad aiutare la figlia con le sue ossa dotate di poteri magici.

In definitiva, qualunque sia l'orientamento adottato per correlare l'animale anche solo alla dimensione simbolica, abbiamo modo di constatare quanto l'antropocentrismo prevalga senza appello, confermando il nostro innato senza di superiorità i cui effetti sono sotto i nostri occhi ogni giorno.

Come tutti i progetti di Simona Da Pozzo, l'intervento *de Bruchis* nasce dall'attenzione nei confronti del rapporto tra l'essere umano e l'ambiente che lo circonda. Più in particolare, esso prende abbrivio dall'esperienza diretta di coltivare un orto urbano, a Napoli.

Qui gli ortaggi, più in particolare alcune verze della cavolaia, si rivelano essere veri e propri microcosmi: minimi, ma non per questo meno ambìti. A contendersi le loro foglie ci sono, tra gli altri, gli umani e i bruchi.

A questi ultimi Da Pozzo aveva associato, fino al momento di questo incontro, sensazioni di orrore che avevano generato una vera e propria fobia.

Ma la convivenza forzata nell'orto stimola un confronto. L'artista attiva dunque un'indagine basata su ricerche e speculazioni, ma prima ancora su una forma di meticolosa osservazione, che nel tempo si fa sempre più empatica.

La riflessione prende forma sensibile attraverso il disegno; una tecnica che la spinge a uno sguardo sempre più ravvicinato rispetto alle vitali dinamiche dell'orto, e soprattutto ai golosi abitanti delle verze.

Se il percorso, insieme personale e artistico, nasce dalla consapevolezza che gli umani sono parte di un insieme ampio e composito di soggetti attivi, con il procedere del progetto emerge chiaramente il fatto che la conoscenza possa contribuire a una più equilibrata coesistenza.

Tra i riferimenti del progetto c'è la cosiddetta *Prammatica de Bruchis* scritta nel 1562 da Filippo II; da qui il titolo. Ci sono inoltre *Bestie delinquenti* (1892) di Carlo D'Addosio, ristampato a opera di Edizioni Le Lucerne nel 2022, e *De l'origine de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen-âge contre les animaux*, di Léon Ménabréa, Puthod Imprimeur-Libraire, Éditeur, Chambéry 1846: due scelte bibliografiche dettate dal desiderio, da parte di Da Pozzo, di indagare gli strumenti messi a punto dagli esseri umani nell'arco della storia per legittimare la prelazione rispetto a ogni possibile risorsa e regolare le relazioni con eventuali contendenti. Tra questi strumenti si annoverano le azioni giuridiche che, soprattutto in epoca medievale, vedevano gli umani contrapporsi agli animali nell'ambito di processi celebrati a carico di animali diversi, non ultimi insetti, intesi di volta in volta come soggetti singoli o come insiemi. Tali processi implicavano il ricorso a un apparato giudiziario identico a quello in uso per i delitti umani.

L'intervento di Simona Da Pozzo per la copertina e per l'interno di «Animot» XIV si compone di una serie di disegni a grafite di bruchi e di una pagina del libro di Ménabréa.

Gabi Scardi

SIMONA DA POZZO


de Bruchis














menacés, par le rauage que font ces bestioles, qui n'épargnent ny blé, ny vignes; rauage semblable à celui que faisoit vn Sanglier, qui gasta toutes les Terres, Vignes, et Oliuiers du Royaume de Calidon, dont parle Homere dans le premier Liure de son Hiliade, ou de ce Renard qui fut enuoyé par Themis à Thebes, qui n'épar-
gnoit ny les fruits de la terre, ny le bestail attaquant les Paysans mesmes. Vous sçavez assez les maux que raporte la faim, vous aués trop de douceur, et de Iustice pour les laisser engager dans cette misere qui contraint à s'abandonner à des choses illicites, et cruelles, *nec enim rationem patitur, nec vlla æquitate mitigatur: nec prece vlla flectitur esuriens populus*: Témoins les Meres dont il est parlé au quatrième des Roys, qui pendant la famine de Samarie, mangerent les enfans, l'vne de l'autre. *Da filium tuum, vt comedamus hodie; et filium meum comedemus cras: Coximus ergo filium meum, et comedimus. Quid turpe non cogit fames, sed nihil turpe, nihilve, vitium esuriens credit, sola enim cura est, vt qualicunque sorte iuuetur*. La mort qui vient par la famine est la plus cruelle entant qu'elle est pleine de langueurs, débilités et foiblesses de cœur, qui sont autant de nouvelles, et diuerses especes de mort.

*Dura quidem miseris, mors est, mortalibus omnis.
At perijisse fame, Res vna miserrima longè est.*

Et Auian Marcellin dit, *Mortis grauissimum genus, et vltimum malorum fame perire*. Je crois que vous aurés compassion, de ce pauvre Peuple, si on vous le represente, par aduance en l'estat qu'il serait reduit si la faim l'accabloit.

*Hirtus erat crinis, cana lumina, pallor in ore,
Labia incana siti, scabri rubigine dentes.*

*Dura cutis, per quam spectari viscera possunt.
Ossa sub incuruis extabant arida lumbis;
Ventus erat, pro ventre locus.*

Les Gabaonistes, reuestus d'habits dechirés, et des visages affamés, avec des contenance toutes tristes, firent pitié et compassion au grand Capitaine Iosué, et en cét estat obtiendrent grace et misericorde.

Les Informations et visites qui ont esté faites par vos commandements, vous instruisent suffisamment du dégat que ces animaux ont fait. Ensuite dequoy on a fait les formalités requises et nécessaires, ne restant plus maintenant que d'adjudger les fins et conclusions prises par la Requeste des demandeurs, qui sont ciuiles et raisonnables, sur lesquelles il vous plaira de faire reflection, et à cét effet leur enioindre de quitter le lieu et se retirer dans la place qui leur sera ordonnée, en faisant les ex-
crations requises et nécessaires, ordonnées par nostre Mere Sainte l'Eglise, à quoy les pauvres demandeurs concluent.

Plaidoyer pour les Insectes.

Messievr, depuis que vous m'aués choisi pour la de-
fense de ces pauvres bestioles, il vous plaira que ie remontre leur droit, et fasse voir que les formalités, qu'on a faites contre elles, sont nulles: m'étonnant fort de la façon qu'on en vse, on donne des plaintes contre elles, comme si elles auoient commis quelque crime, on fait informer du dégat qu'on pretend qu'elles ayent fait, on les fait assigner pardeuant le Iuge pour respondre, et comme on sçait qu'elles sont muettes, le Iuge voulant supplier à ce défaut, leur donne vn Aduocat, pour re-
presenter en Iustice les raisons qu'elles ne peuuent de-





Riferimenti

- 1) p. 77: EGS, disegno a penna gel nera, pastello grigio e gomma su carta di cotone 300 gr, 76 x 57 cm, 2023, dettaglio.
- 2) pp. 78-87: CATERPILLAR #1, disegno a penna gel nera, pastello grigio e gomma su carta di cotone 300 gr, 95x95 cm, 2023, dettagli dal disegno.
- 3) pp. 88-89: Fotografia delle pagine 132 e 133 del libro *De l'origine de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen-age contre les animaux* di Léon Ménabréa, nell'edizione originale edita da Puthod Imprimeur-Libraire Éditeur (Chambery 1846). Fotografia di Amedeo Benestante.
- 4) pp. 90-91: EGS, disegno a penna gel nera, pastello grigio e gomma su carta di cotone 300 gr, 76 x 57 cm, 2023.
- 5) pp. 92-93: BEBÉ, disegno a penna gel nera, pastello grigio e gomma su carta di cotone 300 gr, 32 cm di diametro, 2023.

**Moda, diritti degli animali e *wishful thinking*:
una conversazione con Simona Segre-Reinach¹**

Alessandra Vaccari

Crisi climatica, postcolonialismo e Antropocene stanno cambiando i termini dell'impegno intellettuale ed etico anche nei confronti della moda. Questo vale tanto per i ricercatori e le ricercatrici, quanto per l'industria della moda e, soprattutto, per chi la indossa e la ama. Aprirei questa nostra conversazione sui diritti animali e la moda partendo dal tuo libro *Per un vestire gentile. Moda e liberazione animale*, dove presenti un bilancio abbastanza incoraggiante di come stia cambiando la moda e i progressi fatti, in anni recenti, per lasciarsi alle spalle lo stigma della frivolezza e i limiti della visione eurocentrica dominante. Concordo con te quando dici che la moda si è affermata «tra le grandi narrazioni in grado di promuovere il cambiamento»² e, aggiungerei, che si avvicinata in questo a pratiche culturali come le arti visive, il design e l'architettura, a cui da molto tempo sono state riconosciute specifiche capacità di pensare il mondo come un posto migliore in cui vivere. Nel libro scrivi che i *fashion studies* sono diventati inevitabilmente *critical fashion studies*. Come immagini che si svilupperà l'auspicabile convergenza tra la svolta critica degli studi di moda da un lato e, dall'altro, l'apertura del sistema della moda a un maggiore impegno etico e culturale?

Simona Segre-Reinach

Penso che il passaggio dai *fashion studies* ai *critical fashion studies* sia già avvenuto da una decina di anni e tu stessa con il tuo libro hai contribuito a questo tipo di cambiamento.³ Molti dei lavori che hai seguito da vicino si possono aggiungere a questo filone di moda critica, partito dal mondo

¹ Questa conversazione è stata raccolta online tramite una piattaforma per videochiamate in data 11 settembre 2023. La trascrizione della traccia audio della conversazione è stata realizzata da Sandra Coppola. Il testo è stato successivamente editato da chi scrive, allo scopo di migliorarne la leggibilità. La conversazione è stata preceduta da una presentazione del libro di Simona Segre-Reinach, *Per un vestire gentile. Moda e liberazione animale*, tenutasi nell'ambito del corso di Storia della moda di Alessandra Vaccari presso l'Università IUAV di Venezia il 14 dicembre 2022. Alla presentazione hanno partecipato, nel ruolo di discussant, Monica Gazzola, Manuela Macelloni e Paolo Franzo.

² SIMONA SEGRE-REINACH, *Per un vestire gentile. Moda e liberazione animale*, Pearson, Milano 2022, p. 14.

³ ALESSANDRA VACCARI, *Indossare la trasformazione. Moda e modernismo in Italia*, Marsilio, Venezia 2022.

anglosassone, ma che sembra si stia affermando anche in Italia. Tra le azioni delle aziende e dei marchi di moda dobbiamo distinguere tra chi si limita a seguire una tendenza e chi cerca invece di avere una maggiore consapevolezza, come per esempio il marchio Save The Duck®. Molti designer mostrano un sincero interesse, nonostante le pressioni date dalle esigenze di mercato. Sembra che sempre più spesso i nuovi direttori creativi e i fashion designer abbiano compiuto un percorso che è segno di questi tempi di cambiamento radicale. Talvolta sono troppo ottimista, ma mi auguro che promuovere una visione positiva di come le cose potrebbero andare nel prossimo futuro aiuti anche a concretizzare ciò che si desidera accada. Questo *wishful thinking* può non essere solo un mio desiderio, ma anche un modo di realizzare più in fretta ciò che sta comunque per accadere, ciò che sarà il nostro futuro. Come dici, altri sistemi quali il design e l'architettura hanno già affrontato questo aspetto e forse la moda è un po' l'ultima, essendo quella più legata a un'idea di frivolezza, di superficialità e anche di inutilità. Sappiamo che ci vestiamo non solo per coprirci dal freddo o ripararci dal caldo, o almeno queste funzioni sono così legate alla necessità più forte di rappresentarci che alla fine la moda si basa tutta sulla trasformazione di un capo di abbigliamento funzionale in qualcosa di diverso e, al tempo stesso, in qualcosa di non così necessario. Per questo l'aspetto di "accessorio" è più evidente nel vestire, o meglio nella moda. Non si indossa semplicemente un cappotto, la prospettiva della moda ha sempre dato l'impressione che ci fosse qualcosa di più. L'atteggiamento contemporaneo sembra volerci indicare che questo *surplus* di senso vada verso qualcosa di nuovo, a cui prima non si era pensato.

AV

Ci si augura che non sia una tra le tante tendenze, ma un'acquisizione da cui non si torna indietro. Venendo nello specifico alla questione dei diritti animali, ci sono segnali molto forti di brand che rinunciano a utilizzare materiali, come pelli e pellicce, fino a poco tempo fa accettati perché considerati tradizionali. Di fronte a questi segnali, il tuo ottimismo sembra ragionevole e supportato da evidenze consistenti, anche se le situazioni sono sempre sfumate. Potremmo dire che gli animali non umani fanno parte di quella zona sacrificale della moda di cui ha parlato Sandra Niessen in prospettiva postcoloniale,⁴ ovvero di quella zona in cui l'"altro" è stato sistematicamente svalutato, rimosso e oscurato. Un esempio, è il documentario *Project Nim*, diretto da James Marsh (2011), che ripercorre le tappe della vita di uno scimpanzé nato in cattività negli Stati Uniti negli anni Settanta e divenuto oggetto di un esperimento che prevedeva fosse allevato come animale umano

⁴ SANDRA NIESSSEN, *Fashion, its Sacrifice Zone, and Sustainability*, «Fashion Theory», n. 6, 2020, pp. 859-77, DOI: 10.1080/1362704X.2020.1800984.

allo scopo di indagare l'acquisizione del linguaggio e le abilità comunicative. Il documentario ne segue le vicende, dal momento in cui è strappato dalla madre biologica per essere affidato a una madre umana fino a quando, al termine dell'esperimento, è riportato in gabbia con altri scimpanzé. Le immagini mostrano la vita doppia di Nim, in entrambi i casi assurda e crudele: da un lato, un cucciolo di scimpanzé vestito, nutrito e coccolato come un bambino in un appartamento di New York che vive con la sua famiglia umana; dall'altro, lo stesso scimpanzé, questa volta adulto e senza vestiti, rinchiuso in una gabbia dell'Institute of Primate Studies (IPS) di Norman in Oklahoma e poi di un'azienda biomedica dove si sperimentavano vaccini. Quale di queste visioni è la peggiore?

SSR

Conosco questa storia, ma non vedrò mai il film, mi darebbe troppo dolore. Mi fai venire in mente, tuttavia, qualcosa di importante sulla differenza tra animali umani e animali non umani: gli studi postcoloniali ci hanno messo di fronte alla necessità morale di considerare tutti gli esseri umani uguali e non solo alcuni, e cioè quelli nati nel posto giusto e con il colore giusto. L'attualità non può che tragicamente confermare questo assunto, una colonialità che sussiste nonostante la fine del colonialismo. Il lavoro degli studiosi postcoloniali era diretto a far capire come altre persone, popoli e culture fossero – per giustificare l'ideologia che sorreggeva la pratica del colonialismo e dello schiavismo – equiparati agli animali, in senso inferiore, dispregiativo. Non erano umani, erano come animali. Era come dire che non tutti gli umani sono umani. Cosa che anche il nazismo ha fatto nei confronti degli ebrei. Non riconoscere umanità è sempre stato il prerequisito per giustificare la violenza. Attribuire lo statuto di animale ad alcuni umani significa privarli dei diritti. Il postcolonialismo ha sottolineato questo aspetto, anche nella moda, considerata una pratica solo occidentale ed europea, mettendo in discussione la separazione tra moda (occidentale) e costume (il vestire degli "altri"). Il che, ovviamente, da un lato era più che giusto, se pensiamo che negli anni Cinquanta del Novecento c'erano ancora gli zoo umani, in cui si esponevano persone seminude in ricostruiti "villaggi tribali" provenienti dalle colonie. Questa necessità della teoria postcoloniale di stabilire un'uguaglianza tra tutti gli umani ha però rafforzato ancora una volta l'idea di un'inferiorità animale – di una separazione netta tra animali e umani. Ne discute Fayaz Chagani in un interessante saggio dal titolo evocativo *Can the Postcolonial Animal Speak*.⁵ Invece di riconoscere che siamo tutti animali, estendendo i diritti, la teoria postcoloniale ci dice che nessuno umano può

⁵ FAYAZ CHAGANI, *Can the Postcolonial Animal Speak*, «Society and Animals», n. 24, 2016, pp. 619-37.

essere paragonato a un animale, in quanto essere inferiore. La presunta inferiorità degli animali giustifica quindi ancora una volta la nostra crudeltà verso di loro. Così possono succedere episodi spaventosi come quelli di Nim. In questa storia c'è tutto l'orrore del nostro rapporto malato con il mondo animale: il tentativo, già fallito in partenza, di farlo sembrare umano e, stabilito che umano non era perché simile ma diverso, dismetterlo e riportarlo alla sua condizione di animale da esperimento. Questo caso incarna quanto di peggio ci possa essere. Oggi, forse, questo non potrebbe accadere grazie al lavoro di etologhe come Jane Goodall e altre e altri venuti dopo di lei, c'è una protezione maggiore dei primati. Però la spaccatura tra gli animali che si possono proteggere e gli altri di cui non ce ne importa niente è ancora immensa e la moda ce lo mostra con evidenza, come ho scritto nel libro. Cito il designer e attivista Joshua Katcher,⁶ il quale scrive che ai primi del Novecento negli Stati Uniti era permesso farsi una pelliccia col pelo del tuo cane se lo consegnavi al pellicciaio. Bastavano due cani Collie e 11 dollari per fare una pelliccia.⁷ Oggi uno dei business più grandi è quello degli animali da compagnia, che vengono ricoperti con cappottini e con altre oscenità, ma nessuno si farebbe una pelliccia con il proprio cane, nemmeno Crudelia De Mon; però poi restano le mucche, i vitelli, i canguri, le oche e tutti gli animali da cui derivano il cuoio, la pelle e le piume – animali di cui non importa nulla a nessuno perché, si dice, che comunque li mangi. E i pezzi di pelliccia di cane per i colli dei nostri giacconi, malamente riportati nelle etichette in modo che si possa fare finta di niente. È un pensiero perverso. Quella che viene chiamata “economia circolare” è una delle peggiori atrocità, permette di giustificare il fatto che siccome l'animale lo consumi a tavola, tanto vale farci anche un paio di scarpe. Dal punto di vista etico il pensiero dell'economia circolare sul cuoio e sulla pelle è un obbrobrio. Resta sempre il fatto, come dicevamo prima, della distinzione, della classificazione degli animali da amare, da proteggere che sono individui singoli o specie protette, e quelli anonimi di cui servirsi. Quindi del baco da seta non mi importa, del cocodrillo non sono sicura, come l'alternativa della borsa Birkin; l'agnellino sì mi fa pena e via discorrendo. È un discorso filosofico e questo libro l'ho scritto invece in modo molto pragmatico, pensando che se vogliamo arrivare a decisioni importanti nell'industria della moda, ben oltre l'abolizione delle pellicce, dobbiamo partire da scelte che sono abbastanza semplici in merito ai materiali da usare per confezionare i nostri abiti; allora diventa possibile avere un atteggiamento di rispetto maggiore per tutti gli animali, un atteggiamento di cura.

⁶ JOSHUA KATCHER, *Fashion Animals*, Vegan Publishers, Boston 2018.

⁷ *Ibid.*, p. 42.

AV

Mi hai preceduta, poiché la mia domanda successiva è sulla cura, intesa come “avere cura”, partendo anche dai gesti quotidiani, assumendoci responsabilità nei confronti delle soggettività, delle vulnerabilità, della collettività e dell'ambiente e come sguardo decentrato che includa i non umani.⁸ Questo coinvolge anche la moda, come ha spiegato Anneke Smelik nel suo lavoro teorico e nella serie di conferenze “Fashion Matters” che ha tenuto all'Università IUAV di Venezia nel 2022.⁹

SSR

Penso che gli animali entrino a pieno titolo nella cura di moda, perché è così evidente il danno che subiscono, ma anche il danno che loro malgrado fanno quando sono ridotti a numeri negli allevamenti intensivi, per esempio contribuendo massicciamente all'inquinamento e al riscaldamento del clima. Ma pensiamo anche al modo in cui gli animali sono rappresentati nella moda. I due aspetti sono profondamente legati. Ho notato due recenti comunicazioni di aziende di moda che avevano al centro gli animali. Sono due casi di cui si è dibattuto molto proprio perché hanno usato animali e questo non sarebbe successo fino a un passato recente. Ciò significa che il problema è arrivato sul tavolo della moda e non è soltanto legato al corpo animale come materia, ma anche alla rappresentazione degli animali. Il primo caso è la campagna pubblicitaria della collezione Gucci Tiger (2022), in cui alcune tigri prendono tè e pasticcini insieme a modelle e modelli. L'intento di Gucci era di celebrare l'anno cinese della Tigre. La campagna ha suscitato le proteste di World Animal Protection, che si è opposta all'uso di animali selvatici per fini pubblicitari. Anche se in quel particolare caso gli animali non erano stati sottoposti ad abusi, secondo Carole Baskin (Big Cat Rescue) questo tipo di campagna pubblicitaria trasmette il peggior messaggio possibile: le tigri sono prodotti usa e getta di cui servirsi e da scartare a piacimento. Il caso è stato oggetto di un'inchiesta anche da parte del quotidiano «La Repubblica»: in Italia, si è scoperto, c'è un sistema che sfrutta le maglie larghe delle leggi in merito e trasforma in un business gli animali a rischio estinzione, facendoli riprodurre senza freni e poi trasferendoli come pacchi postali da un angolo all'altro del pianeta. In natura, le tigri libere sono appena 3900, quelle che passano la vita segregate in gabbia sono oltre il doppio, 8100 («La Repubblica», 1° maggio 2022). Questo ha anche aperto un'altra questione sul fatto che ci siano meno tigri in libertà

⁸ NICOLAS BOURRIAUD, *Inclusioni. Estetica del capitalocene*, Postmedia, Milano 2020.

⁹ ALESSANDRA VACCARI, “Fashion Matters” by Anneke Smelik. *A Lecture Series on Sustainability, Posthumanism and New Materialism*, «ZoneModa Journal», n. 2, 2022, pp. 83-85. <https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/15762>.

di quante ce ne siano in cattività e, quindi, della prossima estinzione di questa specie.

L'altro caso riguarda una sfilata di Schiaparelli, definita "la sfilata della tassidermia". Era, in realtà, una finta tassidermia eseguita da un artista israeliano, Ami Zarug, che senza usare neppure un pelo animale riproduceva tre meravigliose teste di fiere. Il direttore creativo di Schiaparelli, rifacendosi alla vicinanza al surrealismo della fondatrice, ha inserito delle finte teste di un leone, una lupa, un leopardo in resina e a grandezza naturale sugli abiti delle modelle. L'evento ha dato luogo a interpretazioni discordanti. Alcuni hanno visto un incoraggiamento ai vecchi trofei di caccia e al non rispetto per gli animali in via di estinzione, mentre altri hanno apprezzato il riferimento dantesco e la perizia della finta tassidermia. Altri ancora hanno rilevato l'ipocrisia nel criticare l'indosso di finti animali, mentre viene accettato quello di utilizzare pelle e pelliccia di quelli veri.

Nel caso di Gucci, ci sono animali veri che grazie a una tecnica digitale sembrano partecipare a un tè in salotto insieme alle modelle e ai modelli: la tecnologia inventa una compresenza che non c'è. Le due specie, animali non umani e animali umani però esistono separatamente. Tutto è vero, ma non è reale. In Schiaparelli ci sono animali finti che grazie alla perizia artigiana mimano la pratica della tassidermia con cui si rendevano eterni i trofei di caccia: la manualità mima una tecnica per reinventarla. Tutto è reale, ma non è vero. In entrambe, però, c'è una finzione che segnala un problema, quello del rapporto con gli animali non umani nella rappresentazione della moda.

AV

Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, a gennaio 2023 ha portato sulla passerella di haute couture il leopardo, il leone e la lupa indossati rispettivamente da Shalom Harlow, Irina Shayk e Naomi Campbell. Il designer ha dichiarato che si trattava di una metafora dantesca della lussuria, dell'orgoglio e dell'avarizia. Su questo caso di Schiaparelli posso aggiungere un diverso elemento di riflessione. Ho recentemente partecipato a un incontro intitolato *Decolonising the Gaze* presso il Museo delle Civiltà di Roma, ovvero l'ex Museo Coloniale, che sta portando avanti un programma di radicale revisione delle proprie collezioni. L'incontro era parte di un progetto sull'impatto del passato coloniale nell'immaginario collettivo della moda contemporanea. Caterina Pecchioli, artista e ideatrice del progetto (finanziato dall'Italian Council) aveva invitato designer di moda con discendenze africane a entrare in contatto con gli archivi coloniali del museo. Victor R.B. Abbey-Hart, Semhal Tsegaye, Nosakhare Ekhatior hanno fatto un bellissimo lavoro andando nei depositi e condividendo le loro riflessioni su materiali portati in Italia dalle colonie del Nord Africa e della cosiddetta

Africa orientale a scopo di sfruttamento commerciale. Ovviamente molti dei materiali conservati in quei depositi dagli anni Trenta del XX secolo, e destinati all'industria della moda del tempo, includevano pelli e pellicce di animali. Durante l'incontro, la finta tassidermia di Schiaparelli è stata paragonata ai resti di animali conservati nel museo. I designer di moda coinvolti erano tutti concordi nel sottolineare la leggerezza con cui le finte teste di leone erano state portate in passerella, senza rispetto per ciò che quell'animale incarna in un contesto culturale diverso da Parigi. Tutti hanno affermato che non avrebbero mai utilizzato un simbolo così importante, e in un modo così sfacciato, nelle loro collezioni. Anche se finte, quelle teste di animale costituivano un problema per il loro modo d'intendere la moda e il rispetto per gli animali. Anzi, il fatto che fossero palesemente finte, era in un certo senso un'aggravante.

SSR

Infatti, mi ha colpito che PETA avesse avallato questa campagna, perché anche io la vedo così. La vedo irrispettosa, perché si rifà a un'idea irrispettosa di trofeo. Mi vengono in mente le ceramiche siciliane, seppure bellissime, dette "Teste di Moro", dove la testa di un nero diventa un vaso, è la stessa cosa.

AV

La visione degli animali umanizzati di cui abbiamo parlato prima è in relazione a come noi umani siamo stati animalizzati: nei lager nazisti; nelle discriminazioni di genere, nel trattare i migranti, i sevizati. Penso al numero di «Critical Studies in Fashion & Beauty» dedicato a questi temi e che tu commenti nel libro e al discorso di Leonardo Caffo sull'antispecismo. Mi piacerebbe, però, tornare sul tema della cura, anche rispetto alla questione della sostenibilità, altro tema che affronti nel libro.

SSR

Penso che l'idea di cura sia essenziale per la sostenibilità perché si tratta di un tema su cui tutti si sono gettati, anche a sproposito, un tema "di moda". Per esempio, i produttori di cuoio affermano che il cuoio sia sostenibile perché se mangi la bistecca allora dopo fai le scarpe con gli scarti, però non pensano alla soggettività del singolo animale. Invece se ti prendi cura capisci da dove provengono gli oggetti di cui ti circondi e non puoi fare a meno di pensare che le tue scarpe siano state esseri senzienti e desideranti. Nel momento in cui ti preoccupi di questo, ti prendi cura anche dell'ambiente; nasce un processo che coinvolge tanto chi acquista quanto chi produce. Sono due aspetti correlati, come consumatore ti prendi cura in un certo modo e come produttore/azienda/designer ti prendi cura in un

altro: la cura ha diverse sfaccettature. Non c'è differenza tra comprarsi una giacca di piumino e quello che ha subito Nim. Dobbiamo aprire gli occhi e capire come vogliamo vivere. Non so se si possa vivere senza uccidere, ma tra l'ideale e questa orribile realtà dentro cui naviga la moda credo ci sia tantissimo che possiamo fare, per questo penso che il postmaterialismo e la cura possano essere una risposta, perché sono degli atti concreti, sono fatti di gesti quotidiani. Con le nostre scelte di ogni giorno possiamo alimentare la cultura della cura. La cura, mi auguro che possa segnare un cambiamento, un ampliamento del concetto di sostenibilità. Come sostiene Anneke Smelik, c'è un fondamento critico, da parte del postmaterialismo e della cura, verso certe forme estreme dello strutturalismo e della semiotica che hanno dematerializzato il nostro rapporto con le cose. Quando la rarefazione diventa estrema, perdiamo di vista ciò che c'è veramente nelle nostre azioni. E non vuol dire tornare a studiare la moda esclusivamente dal punto di vista degli oggetti di cui è fatta: la cura e il postmaterialismo sono un'altra cosa, affondano le radici nel quotidiano e nei gesti, pur conservando l'attenzione e il riconoscimento per gli aspetti immateriali, favolistici della moda.

AV

Cura e postmaterialismo hanno basi fenomenologiche, mettendo quindi al centro la nostra esperienza della realtà. Il tuo libro chiarisce molto bene, e anche per un pubblico italiano, su quali basi teoriche si possa costruire un pensiero diverso sulla moda, ma ha anche il merito di portare moltissime evidenze ed esempi di ciò che si sta facendo. Se tu dovessi dare una bibliografia essenziale su questi temi, cosa consiglieresti di leggere? E cosa è stato fondamentale per te?

SSR

Mi è piaciuto molto il libro *Fashion Animals* di Joshua Katcher. Più recentemente è uscito il capitolo di Morna Laing, *Animal's "Occupy" Vogue Italia* che si trova nel libro *Fashion Aesthetics Past and Present*.¹⁰ So che uscirà a breve il libro di Naomi Bailey-Cooper, tratto dalla sua ricerca sulla sostituzione delle piume di uccello nei dettagli preziosi e nelle decorazioni della haute couture. Sicuramente i testi di Anneke Smelik dal punto di vista teorico.¹¹

¹⁰ MORNA LAING, *Animals "Occupy" Vogue Italia: Sustainability, Ethics and the Fashion Media*, in LOUISE WALLENBERG - ANDREA KOLLNITZ (a cura di), *Fashion Aesthetics and Ethics: Past and Present*, Bloomsbury, London 2023, pp. 45-74.

¹¹ ANNEKE SMELIK, *New Materialism: A Theoretical Framework for Fashion in the Age of Technological Innovation*, «International Journal of Fashion Studies», n. 1, 2018, pp. 33-54; ID., *A Posthuman Turn in Fashion*, in VERONICA MANLOW - EUGENIA PAULICELLI - ELIZABETH WISSINGER (a cura di), *Routledge Companion to Fashion Studies*, Routledge, New York 2021, pp. 57-64.

In «Critical Studies in Fashion & Beauty», l'articolo di John Sorenson¹² è fondamentale, può essere considerato come il punto di partenza. Questi sono stati un po' la base, poi ci sono molti testi che trattano lo sfruttamento degli animali da un punto di vista filosofico, ma sono teorici e non trattano specificatamente della moda. Il mio obiettivo era arrivare a un grande pubblico di studenti e studentesse, possibilmente anche designer e produttori: non voglio essere un attivista che vive solo tra i suoi simili, vorrei che le persone che si avvicinano al mondo della moda crescessero con una nuova sensibilità, che diventasse scontata e imprescindibile, così come oggi è quasi imprescindibile parlare di moda senza prendere in considerazione l'impatto che ha sull'ambiente. Vorrei che entrasse nel discorso attuale della moda il tema del rispetto per la soggettività animale, così come in questi anni è cresciuta la sensibilità per l'ambiente; sono ambiti complementari: riconoscere il diritto degli animali di non soffrire e di avere una vita di qualità significa ricercare una nuova forma di giustizia che ci coinvolge tutti. Se ciò viene condiviso da chi partecipa al sistema della moda sotto diversi aspetti e con diverse professionalità, allora forse il cambiamento arriva.

¹² JOHN SORENSON, *Ethical Fashion and the Exploitation of Nonhuman Animals*, «Critical Studies in Fashion & Beauty», nn. 1-2, 2011, pp. 139-64. DOI: https://doi.org/10.1386/csfb.2.1-2.139_1.

**Oltre la giustizia climatica.
Un'occasione per ripensare la nostra "umanità"?**

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa.

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame.

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre...

La morale di questa storia popolare africana, utilizzata anche nel 1998 in uno spot della Gatorade come «l'essenza della sopravvivenza», è che vi siano sostanzialmente due fattori che motivano l'azione: l'interesse, come nel caso del leone, oppure la paura, come nel caso della gazzella.

Questa storia, tuttavia, mette in luce un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza: la capacità di gestire il tempo di reazione, che è più importante della capacità di elaborare ogni singolo dettaglio del piano. Importante è reagire tempestivamente a ogni cambiamento, iniziando a correre e poi, strada facendo, si avrà il tempo per valutare se attaccare o difendersi.

Si tratta di una storia tipica del paradigma neoliberale capitalista, che esalta la performance competitiva individuale e si riferisce al mondo animale in ottica antropocentrica. Una storia che oggi, alla luce della crisi climatica, all'interno della quale diversi fattori si intersecano e amplificano a vicenda, si rivela quantomeno controproducente. Perché di fronte all'alterazione del clima e alle sue conseguenze sugli ecosistemi umani e non, è invece fondamentale rivedere il paradigma culturale, gli assetti socioeconomici e politici che hanno contribuito a produrre la crisi in atto, portando umani e non a convivere in modo conflittuale in un pianeta sempre più contaminato e inabitabile.

Solo sul territorio italiano nel 2022 sono stati registrati ben 310 eventi climatici estremi, che nel 2023 sono aumentati del 135%. Numeri che rendono meglio l'idea se accostati a quelli dei morti: nel 2022 sono stati registrati 29 decessi a causa di eventi climatici di elevata gravità, mentre nel 2023 la sola alluvione che ha coinvolto l'Emilia Romagna ha causato la morte di 17 persone e 36.000 sfollati, che il quotidiano «Il Manifesto» ha definito provocatoriamente «profughi climatici», denunciando come il disastro ambientale abbia fatto somigliare l'Emilia Romagna a un atollo del Pacifico.

E se non fosse chiara la portata di questa crisi, si tenga a mente che dal 1980 al 2023 in Italia, sono decedute 22.000 persone a causa di eventi climatici estremi. Morti a cui occorre aggiungere quelle legate alle ondate di calore¹ e quelle degli animali selvatici e domestici deceduti a causa degli incendi che hanno colpito l'Italia e l'intera Europa meridionale.

Non sorprendono, dunque, le parole pronunciate alla COP27 di Sharm el-Sheikh dal segretario delle Nazioni Unite António Guterres che, rivolto ai 130 capi di Stato e di governo, ha detto: «Siamo su un'autostrada verso l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore».² All'immagine e alle parole di Guterres, però, va aggiunto quanto denunciato da Martina Comparelli. Se è vero che ci troviamo tutt'oggi in balia di una tempesta – ha evidenziato l'attivista di Fridays For Future – le cui conseguenze avranno impatti estremi e complessi, è anche vero che nel navigarla e attraversarla alcune sono su degli yacht, altre su delle barche a vela e altre ancora su delle zattere, su dei pescherecci o su dei gommoni; e, per ironia della sorte, o forse per un complesso processo di estrazione, colonizzazione e sfruttamento, coloro che si trovano sulle imbarcazioni più fragili e meno sicure sono anche coloro che hanno meno contribuito ad alimentare la tempesta.³

Come lei, negli ultimi anni altre attiviste per il clima riportano con parole diverse e più accattivanti quello che la scienza denuncia da anni, anzi decenni. Tra i tanti moniti, basti considerare l'ultimo rapporto di IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, ovvero il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico – che ritiene «estremamente probabile» che attività imputabili all'uomo (vale a dire emissioni di gas serra, aerosol e cambi di uso del suolo) siano le cause principali del riscaldamento globale osservato dal 1950. A subire maggiormente, se non altro in un futuro ravvicinato, le conseguenze di queste attività, sono tuttavia le popolazioni (umane e non) che meno hanno contribuito all'alterazione dell'equilibrio terrestre e che, inoltre, sono anche quelle già maggiormente vulnerabili.⁴

Le conseguenze ambientali e sanitarie dei cambiamenti climatici, che colpiscono in modo sproporzionato i Paesi a basso reddito e le popolazioni povere dei Paesi ad alto reddito, hanno profonde ripercussioni sui diritti

¹ SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale.

² Discorso tenuto da António Guterres alla COP27 di Sharm el-Sheikh, 07.11.2022.

³ LORENZO TECLÉME, *Guida rapida alla fine del mondo. Tutto sulla crisi climatica e come risolverla*, Castelvechi, Roma 2022.

⁴ La vulnerabilità degli ecosistemi e delle popolazioni ai cambiamenti climatici differisce in modo sostanziale tra le regioni e all'interno di esse, a causa di modelli di sviluppo socio-economico intersecati tra loro, uso insostenibile degli oceani e della terra, disuguaglianza, emarginazione, modelli storici e attuali di disuguaglianza come il colonialismo e la governance. (Governance) intesa come le strutture, i processi e le azioni attraverso cui gli attori pubblici e privati interagiscono per raggiungere gli obiettivi della società.

umani e sulla giustizia sociale. Esistono grandi disuguaglianze tra i Paesi sia per quanto riguarda le quantità di emissioni di gas serra (GHG) sia per quanto riguarda l'entità e la gravità delle conseguenze negative per la salute subite a causa del cambiamento climatico. I cosiddetti Paesi del Sud globale, che attualmente contribuiscono meno alle emissioni di gas serra, subiscono e subiranno il maggiore impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, anche all'interno degli stessi Paesi diversi fattori di rischio socio-economici, demografici, sanitari, geografici e di altro tipo – come la povertà, la condizione di minoranza, l'essere donna, la giovane età o l'essere anziani, o anche malattie e disabilità – rendono alcuni sottogruppi più vulnerabili di altri.

Umano troppo umano

Ma c'è vita oltre l'essere umano. Anzi, per quanto raramente ce ne ricordiamo, è grazie a questa vita che la nostra è (ancora) possibile. Una vita che sembra valere meno, molto meno, della nostra, e che sempre più compromettiamo con le attività antropiche estrattive e invasive quali deforestazione, caccia, inquinamento, agricoltura e allevamento intensivi. Attività che comportano il crollo verticale della biodiversità.

Ce lo racconta il rapporto AR6 prodotto dal secondo gruppo di lavoro dell'IPCC, pubblicato a febbraio del 2023, che mostra come l'alterazione di ecosistemi marini, terrestri, fluviali non solo sia già accaduta, ma sia in costante aumento, così come lo è la perdita di specie, la diffusione di malattie ed eventi di mortalità di massa di piante e animali.⁵ Sempre a causa di alterazioni climatiche oggi risultano minacciate da estinzione il 100% delle specie endemiche sulle isole, l'84% di quelle sulle montagne, il 12% di quelle sui continenti, il 54% di quelle oceaniche.⁶

A questi numeri, se per estinzione si intende anche l'eliminazione di alcune specie come vite portatrici di significato, vanno aggiunti gli animali da allevamento: s-oggetti che si estinguono attraverso la loro sovra(ri)produzione. Riproduzione biologica estensiva che produce simbolicamente l'animale come "carne" consumabile e macellabile e non come vita portatrice di senso e beneficiaria di diritti.

Come infatti rilevato da WWF, il 70% della biomassa degli uccelli del pianeta è pollame da allevamento e solo il 30% è costituito da specie selvatiche, il 60% della biomassa dei mammiferi sul pianeta è costituito da bovini e suini da allevamento, il 36% da umani e appena il 4% da mammiferi

⁵ IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Ginevra IPCC, 2023.

⁶ *Ibid.*

selvatici. Gli allevamenti intensivi da soli sono responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra e il 40% dei terreni è coltivato per la produzione di mangimi, mentre il 75% delle malattie emergenti è zoonotico.⁷

Se già le disparità tra Paesi e popolazioni umane ci richiamano alla questione etica e politica di questa crisi, la triste realtà di oceani, piante e animali ci costringe a riconsiderare la crisi climatica non come una mera questione “ambientale” da relegare alle scienze dure, ma come la sfida più rilevante del XXI secolo, in primis in termini di giustizia.

Se già le popolazioni emarginate e i gruppi che hanno minori risorse per adattarsi ai cambiamenti climatici subiscono un carico maggiore di effetti avversi sulla salute hanno in genere poca voce in capitolo sulle decisioni che riguardano la loro vita, ancor meno ne hanno gli oceani e le foreste, o le mucche e i maiali rinchiusi in allevamenti lager.

Considerando dunque la totalità degli esseri viventi della Terra, chi e quanto soffre maggiormente di questa ingiustizia? Quanto gli stessi attivisti per il clima, che pure negli ultimi anni denunciano con forza *l'ingiustizia climatica*, includono nelle rivendicazioni e proteste le vite dei non umani?

«La crisi climatica» ha detto Greta Thunberg durante l'evento internazionale Youth4Climate del 2021 «è sintomo di una crisi di più ampio respiro, la crisi sociale dell'ineguaglianza, che viene dal colonialismo. Una crisi che nasce dall'idea che alcune persone valgono più di altre.»⁸

Eppure, la *ribellione* contro l'estinzione, la morte e lo sfruttamento degli ecosistemi, umani e non, rivela alcune contraddizioni quando si parla di diritti animali.

Sembra infatti che, sebbene un gran numero di attiviste per il clima siano vegane,⁹ la questione animale, legata soprattutto allo sfruttamento nella filiera della produzione della carne e dei derivati animali, abbia mantenuto una posizione marginale, più che per il suo impatto ambientale, in quanto pratica rappresentativa di un sistema culturale moderno occidentale. Una cornice di senso basata sulla divisione tra il naturale e il culturale, il tecnico e il politico, l'umano e il non umano, il soggetto e l'oggetto, il materiale e il

⁷ A. NICOLETTI - F. BARBERA - L. GALLERANO - S. RAIMONDI - A. SORESINA (a cura di), *Natura Selvatica a rischio in Italia. Giornata mondiale della fauna selvatica*, Osservatorio per il Capitale Naturale, Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente, marzo 2022. https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/natura-selvatica-a-rischio-in-Italia_report-2022.pdf

⁸ ANSA, *Greta, vogliamo giustizia climatica ora*, 28/09/2021. https://www.ansa.it/ansa/2021/09/28/greta-vogliamo-giustizia-climatica-ora_6fec9833-7236-4d33-8d7c-dae60b6fbc4e.html

⁹ Il veganesimo è qui inteso come atto politico, non come stile di vita. Si veda: RASMUS RAHBEK SIMONSEN, *A Queer Vegan Manifesto*, «Journal for Critical Animal Studies», 10 (3), pp. 51-81, 2012.

semiotico. Un immaginario fondato su confini stabili e regioni sociali e geografiche definite,¹⁰ ma che secondo Bruno Latour non sono mai stati *reali*. «Non siamo mai stati moderni» dichiarava Latour due decenni or sono, poiché la materialità della vita non può essere slegata e separata dalle interazioni vitali che legano l'esistenza della nostra specie con quella di molteplici *altre*.¹¹

Riusciremo dunque a riconoscere l'artificialità della Costituzione moderna della “grande separazione” tra natura e società e a riconoscerci come esseri *terrestri*? La cosiddetta “crisi climatica” può rappresentare un'opportunità per ripensare l'idea di *essere umano* come specie compagna ad altre, animali e vegetali? Come decostruire un paradigma antropocentrico che ha spacciato per progresso e benessere un sistema economico e politico che ha finito per negarci il diritto di respirare?¹² Più nello specifico, come decostruire la sin troppo consolidata demarcazione del confine tra “uomo” e “animale”, demarcazione che ritroviamo alla base della nostra cultura antropocentrica e che giustifica ogni forma di sfruttamento, violenza e prevaricazione su tutti gli esseri viventi?

Focalizziamo la nostra attenzione sui frame discorsivi e visuali di alcune pratiche dei principali movimenti che denunciano l'ingiustizia climatica – Fridays For Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione, Animal Rebellion – e proviamo a comprendere come questi trattano l'animalità e il rapporto con altre specie viventi non umane. Essendo oggi questi movimenti i più radicali critici dei paradigmi economici e culturali dominanti e al contempo i più fertili creatori di immaginari alternativi, dovremmo rinvenire nelle loro pratiche e discorsi un concetto di giustizia che vada oltre l'umano troppo umano. È davvero così?

Dalla giustizia climatica alla giustizia multispecie

Se per lungo tempo il riscaldamento climatico è stato inteso come una preoccupazione ambientale, sintetizzata in slogan come “Salviamo il pianeta”, “Salviamo gli orsi polari” o “Salviamo le foreste pluviali”, oggi appare (abbastanza) chiaro che la crisi in corso è una questione di giustizia climatica. Con questo termine si intendono principalmente due aspetti: il primo di giustizia distributiva, che mette in luce la non corrispondenza tra chi maggiormente emette e chi più soffre le conseguenze di quelle emissioni; il secondo di giustizia intergenerazionale, che concerne la dimensione temporale per cui gli effetti del cambiamento climatico si manifestano a

¹⁰ DONNA HARAWAY, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*, Duke University Press, Durham 2016.

¹¹ BRUNO LATOUR, *Non siamo mai stati moderni*, Elèuthera, Milano 2018.

¹² ACHILLE MBEMBE, *Le droit universel à la respiration*, AOC, 06/04/2020.

distanza di decenni e dunque saranno soprattutto le generazioni future a rischiare di vedere il loro benessere compromesso. In entrambi i casi, la mancanza di coincidenza tra gli individui che causano il problema e coloro che ne subiscono (ora e in futuro) le conseguenze diminuisce l'urgenza e la volontà politica di affrontare la questione.

A queste considerazioni e dimensioni della giustizia, tuttavia, va aggiunto un ulteriore aspetto o presupposto: ovvero l'idea che gli esseri umani siano individui isolati, non legati e non vincolati agli ecosistemi naturali che attraversano e abitano e che questi siano anzi uno sfondo passivo, un campo da cui estrarre risorse e da "governare" con un approccio manageriale.

Affrontare le cause radicali della crisi climatica richiede non solo una revisione di chi e cosa sia incluso nel diritto, ma un cambiamento culturale, di paradigmi e di immaginario, una metamorfosi dell'idea e della realtà del mondo,¹³ una presa di distanza da una cultura basata tanto su un'idea di "natura morta"¹⁴ estraibile all'infinito quanto sul mito del progresso strettamente occidentale, umano-centrico e capitalistico.¹⁵

Questione che ritorna spesso al centro del dibattito intorno all'era geologica che stiamo vivendo: Antropocene, come l'ha definita nel 2000 il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con esplicito riferimento alla modificazione della stratigrafia terrestre a seguito dell'azione umana. Un termine che, una volta entrato nel più ampio dibattito scientifico, è stato oggetto di critiche, in primis perché non riconosce le disuguaglianze in termini di responsabilità e conseguenze dell'impatto dell'uomo sul pianeta, e poi perché non ne denuncia le cause legate al modello culturale occidentale e al sistema di estrazione, produzione e riproduzione capitalistico. Lo denuncia per esempio Jason W. Moore che propone il termine Capitalocene¹⁶ per enfatizzare le responsabilità di determinati gruppi e gli effetti devastanti di un sistema predatorio e insostenibile.

Al di là dei diversi termini proposti per denominare l'epoca geologica in corso, da Wasteocene¹⁷ a Panicocene,¹⁸ riprendiamo qui le riflessioni di Bruno Latour che invita a pensare l'Antropocene come nuova *condizione* da abitare in cui viene riconosciuto un diritto di partecipazione politica e di rappresentanza a viventi non umani: un "parlamento delle cose" all'interno del quale vengono estese e favorite pratiche di negoziazione e in cui l'umano

¹³ ULRICH BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, Bari-Roma 2017.

¹⁴ CAROLYN MERCHANT, *The death of nature*, Harper and Row, San Francisco 1980.

¹⁵ MAURO VAN AKEN, *Campati per aria*, Elèuthera, Milano 2020.

¹⁶ JASON W. MOORE, *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona 2017.

¹⁷ MARCO ARMIERO, *L'era degli scarti*, Einaudi, Torino 2021.

¹⁸ ELENA GIACOMELLI, *Panicocene. Narrazioni su cambiamenti climatici, regimi di mobilità e migrazioni ambientali*, Franco Angeli, Milano 2023.

ha il necessario compito di ricostruire un realismo terrestre, riconnettendosi politicamente con le dimensioni materiali che permettono la produzione della vita.¹⁹ In questa prospettiva, lo studioso francese propone un'ontologia più relazionale in cui viene riconosciuta la molteplicità dei diversi tipi di esseri, sia in termini ontologici, sia nel loro coinvolgimento in fitte reti relazionali: un'ontologia che prende il nome di "giustizia multispecie".

Concetto che sposta il soggetto della giustizia dall'individuo a una vasta gamma ecologica di relazioni che sostengono la vita. Alla luce della capacità che l'umano ha di incidere su queste relazioni e della sua capacità di intendere e concepire i diritti e le relative responsabilità, la giustizia multispecie suggerisce una riflessione critica a partire dalla quale rimodellare le istituzioni e le azioni umane sulla base di nuove tipologie di relazioni capaci di produrre condizioni giuste per tutti.²⁰

In particolare, la giustizia multispecie rifiuta tre idee correlate: che gli esseri umani siano fisicamente separati o separabili dalle altre specie e dalla natura non umana; che gli esseri umani siano unici rispetto a tutte le altre specie in quanto possiedono una mente (o coscienza) e un'*agency*; che gli esseri umani siano più importanti delle altre specie.²¹ Se il primo assunto è manifesto nella condizione ecologica in cui ci troviamo, il secondo e il terzo necessitano di un ulteriore approfondimento.

Come ben illustrato nel libro di Gazzola e Tassan *Oltre l'antropocentrismo. Contributi a un logos sull'animalismo*, e più in generale nelle nuove discipline accademiche incentrate sugli animali, come gli Animal Studies, può sembrare logico che gli animali non godano di diritti, mentre logico non è. Non solo perché è falsa (o quantomeno limitata) la deduzione secondo cui la loro incapacità di parlare come gli umani denota la loro mancanza di intelletto e dunque di anima, ma anche perché valutare l'intelligenza degli animali in termini umani e dedurre che sono incapaci di avvertire il dolore fa parte di uno scetticismo del passato che oggi viene confutato da molti scienziati.

E se anche noi umani venissimo considerati non intelligenti da una formica perché non sappiamo collaborare altrettanto bene? O stupidi e smarriti dal punto di vista di un piccione perché non abbiamo la stessa consapevolezza dello spazio?

Anche senza arrivare a ribaltare il discorso, studi recenti dimostrano che gli animali non umani comunicano tra loro secondo schemi più complessi di

¹⁹ BRUNO LATOUR, *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Meltemi, Milano 2020.

²⁰ DANIELLE CELERMAJER - DAVID SCHLOSBERG - LAUREN RICKARDS - MAKERE STEWART-HARAWIRA - MATHIAS THALER - PETRA TSCHAKERT - BLANCHE VERLIE - CHRISTINE WINTER, *Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental Politics*, «Environmental Politics», 30:1-2, pp. 119-40, 2021.

²¹ KRITHIKA SRINIVASAN - RAJESH KASTURIRANGAN, *Political Ecology, Development and Human Exceptionalism*, «Geoforum», 75, pp. 125-28, 2016.

quanto si ritenesse in passato. E che possiedono capacità per noi inimmaginabili sino a poco tempo fa. Si pensi alla straordinaria capacità di interazione dei cavalli con gli esseri umani, basata sui messaggi corporei di questi ultimi; alla capacità cognitiva del polpo (che il documentario *Il mio amico in fondo al mare* racconta magistralmente); alle stupefacenti doti di orientamento degli uccelli che ogni anno migrano dalle nostre città per svernare al caldo di un Paese africano e poi tornare nello stesso luogo.

Si aggiunga a ciò il fatto che il linguaggio può ingannare, causare malintesi, costruire mondi diametralmente opposti agli occhi degli interlocutori. Per non citare le tragiche conseguenze dell'aver considerato barbari (e dunque inferiori e passibili di violenza e sfruttamento, se non di sterminio) altri esseri umani solo perché la loro lingua non ci era comprensibile: dagli aborigeni australiani ai nativi americani, considerati in epoca coloniale selvaggi e dunque non degni di rispetto, al punto da essere spossessati delle loro terre e degli stessi figli.

All'interno di questo quadro, il diritto di prendere parola o la facoltà di farlo, la differenza tra coloro che possiedono la parola e coloro che non la possiedono è molto più che antropocentrica: è abilista.

La narrazione legata al linguaggio o alla coscienza si inserisce all'interno di un processo di alterizzazione che, per riprendere le parole di Ahmed, è lo stesso che sulla base di dinamiche di espulsione e inclusione genera e produce lo straniero²² e le molteplici "alterità".²³ Ne sono esempio le persone LGBTQIA+ o quelle disabili che, più che esserlo di per sé, vengono disabilitate dalle stesse società di cui sono parte. Società in cui, come sostiene la scrittrice e attivista Sunara Taylor, l'idea di essere umano ha connotazioni ben precise: uomo, maschio, bianco, etero, cisgender e abile.²⁴

Questi corpi se ritenuti "fuori luogo" e non conformi diventano dunque altri, sacrificabili, resi *oggetto* da un processo che li pone come secondari, negandone i diritti.

S-oggetti sullo sfondo

Sebbene Greta Thunberg abbia pubblicamente dichiarato di essere vegana e nonostante «il ripensamento del sistema agro-alimentare» sia uno dei punti della campagna "Ritorno al Futuro" lanciata nel 2020 da Fridays For

²² SARA AHMED, *Strange Encounters. Embodied Others in Post-Coloniality*, Routledge, Londra-New York 2000.

²³ PIERLUIGI MUSARÒ - PAOLA PARMIGGIANI, *Ospitalità mediatica. Le migrazioni nel discorso pubblico*, FrancoAngeli, Milano 2022.

²⁴ SUNARA TAYLOR, *Bestie da soma. Disabilità e liberazione animale*, Edizioni degli animali, Milano 2021.

Future, la questione animale – e in particolare i processi che legittimano lo sfruttamento e la violenza che i corpi degli animali subiscono per mano umana – viene trattata marginalmente e sempre da un punto di vista della perdita che l'uomo subirà.

Nel 2021, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, Greta Thunberg, in collaborazione con UNDESA DISD (la Division for Inclusive Social Development (DISD) del Department of Economic and Social Affairs (DESA) delle United Nations), ha realizzato un video in cui connette biodiversità, salute e crisi climatica. Il messaggio è chiaro: «Siamo parte della natura – quando proteggiamo la natura, siamo la natura che si sta proteggendo». Nella prima parte del video, intitolata *Food* la voce dell'attivista è accompagnata da immagini di animali all'interno di allevamenti, della loro carne in cottura, di aree deforestate e campi coltivati.

L'83% dei terreni agricoli sul pianeta è utilizzato per alimentare gli allevamenti, tuttavia gli allevamenti forniscono solamente il 18% del nostro apporto calorico. Se continuiamo così, esauriremo le terre e il cibo. Questo non ha senso. Il fabbisogno di terra per la produzione di carne e latticini equivale a un'area grande quanto il Nord e il Sud America messi insieme. Dall'Alaska alla Terra del Fuoco abbiamo industrializzato la vita sulla terra.²⁵

Se da un lato l'attivista e il movimento più in generale fanno luce sull'insostenibilità degli allevamenti e del loro mantenimento, ciò che risulta problematico, da una prospettiva animale, è il punto di vista che si adotta nella narrazione: quello di un'umanità che rimarrà senza cibo e terra. L'ingiustizia o l'insensatezza che si lega a queste attività si riferisce all'uomo che si «è parte della natura», ma che la deve "proteggere" per proteggere se stesso.

Questa narrazione perpetua un paradigma antropocentrico che, sebbene inserisca l'umano all'interno di un sistema più complesso, lo isola e lo spinge ad agire perpetuando l'idea che una causa debba essere difesa solo nella misura in cui ha come obiettivo l'interesse umano. Così si consolida, nuovamente, l'idea che i non umani siano tutto sommato parte di un mondo naturale, di cui si siamo parte, ma in cui noi siamo in primo piano e tutto il resto è posto come sfondo delle nostre azioni.²⁶

Oltre il leone e la gazzella

«Abbiamo bisogno di riconnetterci con l'amore per noi stessi, per i nostri territori e per la nostra gente così come ai "vicini più lontani", a tutte le persone e al mondo naturale.» Alla luce di questo bisogno, Extinction Re-

²⁵ Campagna "For Nature", <https://fornature.earth/>.

²⁶ MURRAY BOOKCHIN, *Per una società ecologica*, Elèuthera, Milano 1989, p. 36.

bellion (XR) definisce la sua “cultura rigenerativa”, una pratica culturale «sana, resiliente e adattabile che si prenda cura della vita anno dopo anno, progredendo a piccoli passi e a tutti i livelli, dall’individuo alle comunità, dai suoli, all’acqua e all’aria».²⁷

Attraverso questa pratica, intersecata con la cultura della disobbedienza civile nonviolenta, XR è un movimento internazionale dal basso che tra le sue richieste per contrastare “l’estinzione” chiede ai governi: «Che si fermi la distruzione degli ecosistemi e della biodiversità».²⁸

Tra le molte azioni di disobbedienza civile, il 1° luglio 2023, una trentina di attiviste di XR vestite totalmente in nero e indossando maschere raffiguranti animali in via di estinzione – tra cui anche finti teschi umani – si sono sedute di fronte alla Basilica di San Marco a Venezia – città/ecosistema Patrimonio dell’Umanità estremamente a rischio a causa del turismo di massa, del cambiamento climatico e dell’incuria politica.

Il frame della morte e del lutto per l’estinzione umana e non che caratterizza parte delle azioni di XR ritorna anche nel progetto di Ultima Generazione e in quello di Animal Rebellion, gruppi nati come costole di XR nel 2022, con prospettive differenti.

L’azione di XR a Venezia, pur dando voce anche ai diritti animali, li relega al selvaggio. Vi è infatti una solidarietà apparentemente diversa verso gli animali selvatici e quelli domestici o allevati. E questo, sostiene Marco Reggio, è frutto di un’idea stereotipata ed esotica che include il fatto che la bestia selvaggia possa costituire una possibile minaccia alla civiltà e al tempo stesso incarni valori come l’autonomia, la libertà e l’esuberanza.²⁹

Sebbene il tema dei diritti animali venga trattato in modo differente da XR e UG, ciò che accomuna i due movimenti, e che a nostro parere è centrale nell’affrontare la crisi climatica e nella costruzione di nuovi paradigmi culturali, è il discorso legato alla morte e al lutto che, in particolare all’interno di Ultima Generazione, costituisce uno dei valori chiave. Se è vero che ogni società si sforza di attribuire una legittimazione sociale e simbolica alla morte, quella occidentale contemporanea l’ha da secoli espunta, marginalizzata, al punto da non essere capace neanche a raffigurarsela simbolicamente.³⁰ L’invisibilizzazione della morte nelle nostre società non ha, come sostiene Weber, solamente ghettizzato la vecchiaia, ma anche oscurato

²⁷ Sito web Extinction Rebellion Italia: <https://wiki.extinctionrebellion.it/books/che-cose-la-cultura-rigenerativa/page/cura-di-se-delle-azioni-interpersonale-della-comunita-delle-persone-e-del-pianeta>.

²⁸ Sito web Extinction Rebellion Italia: <https://extinctionrebellion.it/>

²⁹ MARCO REGGIO, *Cospirazione animale: Tra azione diretta e intersezionalità*, Meltemi, Milano 2022.

³⁰ ANTONIO CAVICCHIA SCALAMONTI, *La morte. Quattro variazioni sul tema*, Ipermedium Libri, Santa Maria Capua Vetere 2007.

la vulnerabilità umana e di conseguenza la vita stessa, che è stata disinserita da un ciclo organico.³¹ Come denuncia il filosofo Byung-chul Han, il narcisismo dell’Io, la costante ricerca del nuovo e dell’inedito, la bulimia consumistica dell’usa e getta che pervade ogni ambito determinano, nei rapporti e nelle pratiche della società contemporanea, la delegittimazione del dolore e la scomparsa delle forme rituali.

Fondamentale dunque acquisire consapevolezza della vulnerabilità e finitudine della nostra esistenza e dunque renderla preziosa, sia la nostra in quanto umani, sia quella delle altre specie e del pianeta. La risignificazione del lutto e della morte all’interno di un nuovo regime ecologico è forse il passaggio culturale che movimenti come Ultima Generazione ed Extinction Rebellion stanno costruendo. Un passaggio che, nel riconoscere la vulnerabilità dell’umano, lo pone, sebbene con alcuni punti in sospeso, in relazione con le altre specie.

Ri-seppellirsi

Più che essere una categoria biologica, l’animale è una categoria politica. «Mi pare» sostiene la filosofa ecofemminista Plumwood, «che nella cultura umana sopraffattrice dell’Occidente ci sia un grosso sforzo di negare che noi umani siamo comunque animali collocati nella catena alimentare.»³² Tuttavia, nella narrazione che legittima lo sfruttamento e lo sterminio quotidiano di miliardi di animali “da allevamento”, l’argomento che viene spesso utilizzato è quello della naturalità della catena alimentare: “È la natura, è il ciclo della vita, c’è il leone e c’è la gazzella”. Questo argomento non colloca mai il soggetto umano nella catena “il leone e la gazzella”, ma significa sempre: “Devi identificarti con il leone, non con la gazzella”.³³ Questa concezione costruita su un essere umano (maschio) paradigmatico colloca gli umani al di fuori e al di sopra, consolida e legittima una separazione tra noi e l’ambiente (*environment*)³⁴ che abitiamo. Una separazione di cui facciamo quotidianamente esperienza: viviamo in case climatizzate in cui possono accedere solo animali designati come *domestici*; abitiamo città in cui le infrastrutture idriche ed energetiche che ci permettono di vivere sono rese invisibili; ci cibiamo di animali che vengono macellati in luoghi periferici da comunità marginalizzate che hanno normalizzato l’odore e la violenza che quotidianamente *respirano*.³⁵

³¹ MAX WEBER, *La scienza come professione*, Einaudi, Torino 2004.

³² VAL PLUMWOOD, *Being Prey*, «Utne Reader», n. 100, 2000, pp. 56-61.

³³ *Ibid.*

³⁴ Da *vironing*: ciò che ci co-avvolge e coinvolge.

³⁵ LESLIE KERN, *La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini*, Treccani, Roma 2021.

Una separazione che ci accompagna anche nel momento della morte e che si riflette, come sostiene Plumwood, nelle pratiche di sepoltura: bare resistenti, convenzionalmente sepolte ben al di sotto dell'attività degli animali che vivono nel terreno, e la lapide sulla tomba per impedire a ogni altra cosa di dissepellirci, impediscono al corpo umano occidentale di diventare cibo per altre specie.³⁶

Questo complesso sistema di infrastrutture e simboli, oltre ad aver invisibilizzato la nostra complessa interconnessione con le altre specie viventi, ha contribuito a nascondere la nostra *vulnerabilità*. Riconoscere dunque che l'esistenza umana è inserita all'interno di una complessa e inestricabile rete di relazioni – da cui per altro dipende la nostra stessa vita – è un passaggio essenziale per intraprendere qualsiasi tentativo di affrontare la crisi climatica.³⁷

Risignificare la propria esistenza all'interno di una complessa rete di esistenze comporta un riconoscimento della vulnerabilità umana che stride con la struttura sociale, economica e culturale delle società occidentali capitalistiche basate sul mito dell'autorealizzazione e della costante crescita. De-idealizzare la propria esistenza, per riprendere le parole di Recalcati, significa passare sempre attraverso un lavoro difficile e paziente sul limite e sulla perdita: abitiamo società maniacalmente euforiche in cui “la pancia deve essere sempre piena” e in cui l'assenza viene immediatamente colmata con un altro oggetto, materiale o simbolico.

All'interno di questo quadro è evidente come l'esperienza della perdita, dell'estinzione e del lutto venga rimossa e invisibilizzata per agevolare una società che abita un tempo di costante accelerazione, in cui vengono colmate le pause e con esse il vuoto creatosi dall'abbandono della dimensione collettiva del tempo del lutto.³⁸

Risignificare la propria vulnerabilità è dunque, a nostro parere, il primo passo per reinserirsi all'interno di questo complesso sistema di *agency*³⁹ che, per riprendere le parole di Bruno Latour, possiamo chiamare *Gaia*, ma è anche il primo passo per dare forma a una nuova giustizia più che climatica: quella *multispecie*.

³⁶ VAL PLUMWOOD, *Being Prey*, “Utne Reader”, n. 100, 2000.

³⁷ CHARLOTTE BLATTNER - EVA MEIJER, *Animals and Climate Change*, in HANNA SCHÜBEL - IVO WALLIMANN-HELMER, *Justice and Food Security in a Changing Climate*, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2021, pp. 64-70.

³⁸ MASSIMO RECALCATI, *Incontrare l'assenza. Il trauma della perdita e la sua soggettivazione*, ASMEPA Edizioni, Bentivoglio 2016, p. 40.

³⁹ Intesa più che come l'azione in sé la potenza che un s-oggetto ha di agire, si veda BRUNO LATOUR, *Agency at the time of the Anthropocene*, “New Literary History”, 45, n. 1, 2014, pp. 1-18.

Pratiche di compassione

Il fatto che la questione dei diritti animali e, più in particolare, lo sfruttamento dei loro corpi all'interno dell'attuale sistema socioeconomico e politico, sia rimasta piuttosto marginale all'interno discorsi dei movimenti per il clima, è stata la ragione per cui si è costituito Animal Rebellion (AR), un movimento nato al fine di fermare l'estinzione di massa, alleviare i peggiori effetti del collasso climatico e garantire giustizia per gli animali.

Attraverso le Blue Rebels,⁴⁰ figure che rappresentano la vita che pullula negli oceani e nei mari, le attiviste di Animal Rebellion hanno portato sulle Zattere di San Basilio a Venezia la violenza dei ritmi e delle pratiche legate alla pesca. All'interno della performance, figure blu si muovono come spiriti ultraterreni, in una danza silenziosa che genera al contempo visioni benigne e incubi terribili e impone ai passanti di fermarsi a osservare. Una danza che incalza e si fa agonizzante quando una rete cattura i corpi blu che iniziano a contorcersi per la mancanza di ossigeno. All'interno video della performance,⁴¹ le scritte in sovrapposizione denunciano i sistemi e i ritmi con cui si pesca e la progressiva estinzione di specie acquatiche. «Il dolore degli altri è dolore a metà?» domandano alla fine del video le attiviste di Animal Rebellion.

Nel romanzo *La tribù degli alberi*, il celebre botanico Stefano Mancuso descrive un dialogo tra alberi immersi nelle loro considerazioni sulla vita degli animali e sulle loro brutali decisioni, tra cui il fatto che siano costretti a uccidere per poter vivere. «Non posso neanche provare a immaginare come si debbano sentire» commenta un giovane faggio.

Ci domandavamo come potessero convivere con i loro sensi di colpa. Erano così pochi ma riuscivano a essere così dannosi: dovevano aver combinato qualcosa di talmente grave nel corso della loro storia, che una qualche maledizione o punizione perenne gravava su tutti loro. Almeno, questa era la posizione della comunità. Per noi che, al contrario, per vivere donavamo la vita, era qualcosa di inconcepibile. Voglio dire, nessuno accetterebbe una cosa simile se potesse scegliere, no?⁴²

Per riuscire a decostruire le consolidate manifestazioni di specismo che stanno alla base della nostra cultura, della nostra idea di sviluppo, di scienza, di politica e di diritto, per dare senso ai numeri elencati all'inizio di questo saggio e alle storie che dietro a questi si celano crediamo che il primo passo sia posizionarsi. Appartenere alla specie *Homo sapiens* significa in primo

⁴⁰ Le Blue Rebels sono la versione scozzese della Red Rebel Brigade, creata dal gruppo di street performance di Bristol Invisible Circus per la rivolta di Extinction Rebellion della primavera 2019 a Londra.

⁴¹ ANIMAL REBELLION, *Il dolore degli altri è dolore a metà?*, 14/09/2021, <https://www.youtube.com/watch?v=QGkyA8Eu2wI&t=50s>.

⁴² STEFANO MANCUSO, *La tribù degli alberi*, Einaudi, Torino 2022, p. 51.

luogo possedere un privilegio che permette di non essere immediatamente sacrificabile, macellabile e mercificabile.⁴³ Privilegio che, per chi scrive, si somma a un'altra serie di privilegi in quanto adultø, bianchø, etero, cisgender, normoabili e, per altro, accademicø. In questa complessa transizione verso un futuro ecologico, riconoscere i propri privilegi è il primo passo, poi sarà necessario scegliere cosa farne. Auspicabilmente dividerli.

Se – come scriveva Lévi-Strauss – «il buono da mangiare deve essere in primis buono da pensare», la cosa più urgente è creare e legittimare un altro immaginario, un altro mo(n)do possibile. Come, per esempio, prova a fare il mockumentario *Carnage*⁴⁴ in cui viene raccontata una possibile *storia* che arriva fino al 2067, quando agli alberi come agli animali verrà riconosciuta intelligenza, sensibilità e soprattutto personalità giuridica.

«Questa è la storia di come la gente diventò compassionevole» cita il mockumentario del regista Simon Amstell, ripercorrendo le pratiche attraverso cui, dal 1944 in poi, è stata costruita l'idea di “carne” e la cultura del carnismo. E nel farlo con sottile ironia, provoca un senso di straniamento per cui appare assurda una società come la nostra che è incapace di riconoscere la sofferenza come parte della vita, incapace di ascoltare e provare empatia, o meglio, compassione.

Ben venga, dunque, qualsiasi prospettiva originale e necessaria, oggi più che mai, che invita a nuove comunità e relazioni e individua qualche soluzione ai tanti problemi pratici legati all'inevitabile convivenza e consofterenza terrena.

⁴³ MARCO REGGIO, *Cospirazione animale. Tra azione diretta e intersezionalità*, Meltemi, Milano 2022.

⁴⁴ *Carnage: Swallowing the Past*, regia di Simon Amstell, 2017.

Comrades in Extinction, Comrades in Fight *Radha D'Souza e Jonas Staal in conversazione* con *Valentina Avanzini e Gabi Scardi*

Valentina Avanzini e Gabi Scardi

Può descrivere il CICC in poche righe? In particolare, come viene concepito il rapporto tra umani e non umani (o più-che-umani) nel progetto?

Radha D'Souza

Il motto fondante del CICC è “intergenerazionale/interdipendente/rigenerativo”. Il Tribunale per i crimini climatici intergenerazionali è un tribunale che vede tutto ciò che è Creazione come interdipendente, che vede tutte le vite come reciprocamente correlate. Il CICC non riconosce la dualità umano-non umano. Nel quadro del CICC gli esseri umani sono una delle tante specie della Creazione, sono parte della Natura. Questa visione filosofica è articolata nella Legge sui crimini climatici intergenerazionali del 2021. La legge definisce gli esseri umani come:

animali da branco che necessitano di concetti preesistenti per interpretare il mondo che li circonda e hanno la capacità di esprimere giudizi e di negoziare, rivalutare, modificare, alterare, cambiare e ripudiare comportamenti individuali e collettivi in un modo che può essere o meno nell'interesse delle future generazioni di esseri umani e/o non umani.

Le caratteristiche delle singole specie sono diverse; quelle degli esseri umani sono la dipendenza dai concetti, la vita collettiva e la capacità di giudicare. Ma la dualità tra esseri umani e non umani è falsa, poiché gli esseri umani condividono molte caratteristiche con i non umani. Queste caratteristiche includono la fisiologia, la psicologia, la socialità e soprattutto l'interdipendenza dalle altre specie e dalla natura. Allo stesso modo, la Legge del 2021 chiarisce che «a seconda della diversa specie, una generazione può avere una diversa durata» e sostiene che «le relazioni intergenerazionali includono relazioni tra esseri umani e non umani e tra specie umane e non umane».

Nel Tribunale, le specie estinte a causa della colonizzazione sono presenti come nostri antenati, come testimoni dei crimini climatici che la CICC considera crimini coloniali. Attraverso questi concetti, la CICC inserisce il rapporto tra esseri umani e non umani in una prospettiva più ampia di Vita e Creazione.

Jonas Staal

Attraverso questo nostro quadro giuridico alternativo perseguiamo non solo i crimini climatici del passato e del presente, ma anche i crimini contro il futuro. Nel nostro quadro giuridico attuale, che, come sostiene Radha nel suo libro *What's Wrong With Rights?*, propaga una concezione del mondo basata sulla proprietà, la categoria del futuro non esiste. Anche se sappiamo che, mentre noi stiamo parlando, le multinazionali che si muovono nell'ambito dei combustibili fossili, come anche i complessi industriali militari, stanno attuando un omicidio – la morte del tutto per il profitto della più piccola élite – né queste realtà, né gli Stati che le sostengono sono perseguiti per l'omicidio di massa futuro che stanno commettendo rispetto alle vite animali umane, animali non umane, e vegetali. Questa, come ha chiarito Radha, non è una contraddizione: legittimare e consentire la continua estrazione di massa del lavoro umano e delle risorse planetarie è lo scopo stesso della legge, che svolge questa funzione fin dal suo concepimento. Nel CICC, invece, giudici, pubblici ministeri e giuria si impegnano a perseguire e, nel caso in cui venga accertata la colpevolezza, a condannare i criminali climatici come Unilever, ING Group, Airbus, Hanwha Group, Doosan Group e Posco, nonché gli Stati che favoriscono le loro azioni omicide. Ciò significa che noi, collettivamente, conferiamo concretezza al fatto che possa esistere una legge fondamentale diversa, che non si opponga più alla possibilità della giustizia. Diamo vita collettivamente a un'istituzione non come è, ma come desideriamo e necessitiamo che sia.

VA e GS

Il CICC nasce dall'incontro tra le vostre rispettive ricerche: è una performance artistica e, allo stesso tempo, un tribunale istituito nel rispetto della burocrazia che gli pertiene: il logo, il motto, le indicazioni cronologiche. Potete dirci di più su come e perché avete scelto tali elementi?

RDS

Affermare che il CICC nasce dall'incontro tra le nostre ricerche è vero solo in parte. Naturalmente Jonas e io abbiamo professioni, formazione e competenze diverse. Entrambi siamo anche attivisti e intellettuali che utilizzano conoscenze professionali e formazione per affrontare questioni legate alle crisi del nostro tempo. Tra queste, consideriamo la crisi climatica, che riguarda la natura, e la crisi migratoria, che riguarda le vite umane sradicate, come le più significative in quanto crisi esistenziali. Molto prima di iniziare a lavorare alla CICC, ci siamo già espressi su questi temi, sia individualmente che congiuntamente. Per noi la CICC è un'estensione del lavoro di solidarietà in cui eravamo già impegnati.

Per quanto riguarda il motivo per cui abbiamo scelto proprio gli elementi simbolici del sistema giudiziario, tale decisione è nata dal riconoscimento del carattere teatrale che contraddistingue i tribunali nelle nostre società. Essi sono inseriti in rituali, simbolismi e liturgie secolari. Tale teatralità ha lo scopo di incutere timore nelle persone affinché si sottomettano alla legge. Noi abbiamo adottato la forma esteriore dei tribunali, la loro teatralità, i loro rituali, i loro simboli e così via, ma abbiamo svuotato i contenuti, portandone di nuovi. Questa strategia ha scosso intellettualmente ed emotivamente le persone, che hanno riconosciuto da un lato la vacuità della teatralità dei tribunali e dall'altro la verità che il CICC, in quanto progetto artistico, proponeva loro.

JS

La performatività è al centro di tutte le nostre istituzioni e della nostra concezione del potere. Il Parlamento e il Tribunale sono teatri, oltre che realizzazioni architettoniche e artistiche, le costituzioni e i documenti legali sono copioni, i politici e i giudici sono attori. Ma il fatto che esse siano teatri non le rende irreali. Le conseguenze di queste rappresentazioni possono essere di grande impatto e fare la differenza tra la vita e la morte per milioni di persone. Ma, come sostiene Radha, mostrando che le nostre istituzioni non sono altro che strutture performative collettive, miriamo a rendere le nostre comunità in grado di mettere in scena nuove e necessarie istituzioni che difendano i nostri bisogni rigenerativi collettivi in un mondo condiviso, non più basato sulla proprietà individuale. Se la legge è ingiusta, possiamo riscriverla. Se i tribunali sono diventati teatri perversi che servono solo i potenti, possiamo trasformare i nostri teatri e le nostre istituzioni artistiche in tribunali per i molti.

Un altro aspetto importante è quello già citato da Radha: il tribunale stesso è costruito con prove dei crimini climatici. Nella nostra prima rappresentazione, ad Amsterdam, il centro del tribunale era una vasca di olio indurito in cui era stato posto un grande fossile di ammonite. Le ammoniti si sono estinte sessantasei milioni di anni fa; ora, allo stato fossile, costituiscono letteralmente una componente all'interno dei combustibili fossili. Per accelerare il movimento nel presente, il capitalismo fossile brucia la memoria della terra liquefatta; brucia così anche il nostro futuro collettivo.

Intorno alla piscina, ad accompagnare ogni singolo membro umano della giuria, dipinti di animali e tessiture di piante che si sono estinti a partire dalla colonizzazione. Ognuno di loro è definito "compagno" in una lingua diversa e incarna il prezzo orribile delle guerre condotte da coloro per i quali la morte è una moneta. Queste presenze sono la prova che i crimini climatici risalgono ad almeno 500 anni fa, poiché la scomparsa di massa di

specie animali e vegetali e delle culture umane che prosperavano con esse inizia con la colonizzazione. Esse sono anche i nostri antenati animali non umani, compagni attraverso lo spazio e il tempo, con i quali prendiamo posizione in quanto lavoratori della terra in difesa dei mondi viventi e di una biosfera per tutti.

Il CICC, il nostro tribunale, nella sua forma e nelle sue azioni, forma un ecosistema di idee attraverso più generazioni e specie. Evidenzia non solo le prove dei crimini, ma anche la comunità interspecie che portiamo con noi e che ci spinge a prendere posizione per la giustizia e la solidarietà intergenerazionale.

VA e GS

Avete sottolineato più volte che l'obiettivo di un progetto del genere è quello di espandere la possibilità di un immaginario comune verso un nuovo modo di concepire il diritto: la collaborazione più che umana da cui nasce il CICC è, infatti, possibile all'interno del contesto performativo dell'arte, ma è radicata in una lunga pratica attivista e politica. Avete mai immaginato che questa forma di collaborazione diventi un sistema effettivo?

RDS

Il CICC cerca di mostrare non che un altro futuro sia possibile – ovviamente è possibile –, ma piuttosto come quel futuro possa essere immaginato. In quanto esseri dipendenti dai concetti, la concettualizzazione e l'immaginazione guidano le azioni umane e ci aiutano a navigare nel mondo. L'idea del CICC è nata dal fatto che, nonostante i movimenti sociali comprendano i problemi che affliggono la natura e le società, essi siano poi bloccati quando si tratta di trovare soluzioni. Questo accade quando la critica e le soluzioni si basano sulle stesse premesse filosofiche e sullo stesso sistema di conoscenza – quello della modernità capitalista-coloniale. Questo ci sembra particolarmente vero quando si tratta di diritto e istituzioni. In questi due ambiti non siamo in grado di immaginare un altro tipo di sistema giuridico e istituzionale. L'obiettivo è dunque attirare l'attenzione su questo meccanismo per produrre risorse – giuridiche e artistiche – che aiutino le persone a concettualizzare il diritto e le istituzioni in modo da fornire un percorso verso soluzioni coerenti con la loro critica e le loro preoccupazioni. Nelle sentenze del CICC, che saranno pubblicate a breve, cerchiamo di fornire strumenti programmatici per nuove alternative che speriamo aiutino i movimenti sociali a inquadrare le loro istanze e a dirigere il loro lavoro. Abbiamo dunque mai immaginato che le nostre idee diventino un sistema funzionante? Possiamo solo dire che lo speriamo. Sono le persone a fare la storia, non un artista e un avvocato. Ma sappiamo anche che quando le

persone abbracceranno certe idee, queste trasformeranno il mondo; è già accaduto in passato. Il nostro compito è agevolare questa trasformazione facendo la nostra parte di artisti e avvocati. Troppe incognite che caratterizzano il futuro.

JS

Il tribunale più che umano CICC ha molti precedenti, in particolare nel modello del "tribunale del popolo", in cui sia io che Radha siamo stati coinvolti. Nel mio caso per contribuire alla progettazione visiva di tribunali alternativi che perseguissero regimi e corporazioni, tribunali disposti a rendere giustizia laddove nessun tribunale esistente era in grado o disposto a farlo. La realtà di questi tribunali, così come la nostra, è che sono reali nella misura in cui noi siamo disposti a farli nascere. Penso al romanzo di José Saramago *La città della ricerca*, in cui i cittadini di un Paese senza nome decidono un giorno di votare solo con schede bianche, togliendo fondamentalmente ogni legittimità all'élite al potere. Naturalmente, questa élite fa di tutto per costringere i suoi cittadini a tornare a votare, ma senza risultati. Così, una volta depresso il regime, i cittadini continuano la propria vita: puliscono le strade, preparano il pane e creano i propri mezzi di autogoverno. Non hanno mai avuto bisogno delle corporazioni politiche. La resistenza delle élite al potere può essere feroce, ma è possibile disinvestire dalle istituzioni che sono state progettate per avvantaggiare solo loro. Quindi, alla domanda che chiede se abbiamo immaginato il CICC come un sistema funzionante, direi di sì, fin dall'inizio; è già un sistema funzionante, se lo si decide collettivamente.

VA e GS

Avete mai riscontrato contraddizioni nel sostenere diritti più che umani, pur utilizzando voci, linguaggi e infrastrutture umane?

RDS

La risposta sintetica è no, perché partiamo dal presupposto di una negazione della dualità tra animali umani e non umani. Questo ci porta dritti al capitalismo della natura e al neocolonialismo, in base ai quali alcuni esseri umani, in particolare gli investitori, l'élite aziendale, i burocrati e così via, distruggendo la natura distruggono anche le vite umane. Per esempio, il disboscamento in Amazzonia distrugge le foreste amazzoniche, ma anche le popolazioni indigene; ogni progetto minerario comporta la distruzione degli ecosistemi, ma anche lo sfollamento delle persone che vi abitano; la pesca a strascico non solo distrugge gli habitat delle creature marine, ma sottrae anche un'importante fonte di cibo dalle popolazioni locali, per andare a interessare i mercati globali, per nutrire i ricchi. Poiché alcuni esseri umani

che vivono nei centri ricchi delle capitali, per esempio in Europa, hanno instaurato un rapporto conflittuale tra esseri umani e non umani, intendiamo perpetuarlo utilizzando il loro linguaggio e i loro modi di pensare? Continueremo a ignorare le conseguenze della spaccatura nelle relazioni tra umani e non umani, spesso causata da violenza e coercizione? E continueremo a parlare di umani e non umani come di avversari il cui rapporto deve essere in qualche modo ricucito, invece di rivolgere l'attenzione ai pochi ricchi e influenti che stanno distruggendo le condizioni di esistenza di umani e non umani?

JS

Be', non sosteniamo diritti più che umani: rifiutiamo, sulla base del lavoro di Radha, l'intera nozione di diritto e il concetto di proprietà del mondo che esso sostiene. Siamo un tribunale più che umano per una giustizia più che umana. I vostri "diritti", i miei "diritti", i "diritti" dell'albero e i "diritti" del fiume, non possono essere separati. Il nostro benessere, la nostra liberazione, la nostra prosperità, la rigenerazione dei nostri molti mondi, si basa sulla nostra interdipendenza e sul lavoro collettivo sulla terra. Certo, abbiamo ancora molte lingue non umane da imparare, ma ci basiamo sull'eredità di coloro che parlavano lingue più che umane attraverso linee ancestrali. Il mondo degli esseri umani e la cosiddetta "natura" non sono sempre stati separati. L'ecosistema del nostro tribunale impiega certamente tutte le conoscenze a nostra disposizione, ma per propagare la comprensione di un mondo intergenerazionale, interdipendente e rigenerativo per tutte le specie e le presenze.

VA e GS

In *What's Wrong With Rights?*, il libro che ha ispirato il CICC, tu – Radha – metti in luce l'essenziale parzialità nel modo in cui vengono concepiti i diritti e la fondamentale mancanza di interdipendenza tra gli esseri come criteri per comprendere come, invece, la vita sia o debba essere regolata. Dal 2018, anno in cui hai pubblicato il libro, abbiamo assistito a un fiorire di idee su come considerare l'essere una persona (giuridica e non), soprattutto da parte di studi indigeni e postcoloniali – penso tra gli altri al famoso *How Forests Think* di Eduardo Kohn. Queste idee hanno conseguenze sul modo in cui i diritti sono concepiti e messi in atto?

RDS

Come sostenuto in *What's Wrong With Rights?*, l'idea che la terra sia una relazione e non una proprietà e che i luoghi siano spazi in cui la natura e le persone si legano esiste da molto tempo tra le popolazioni indigene e le

comunità agricole del Terzo mondo/Sud del mondo. Queste comunità non hanno mai accettato l'idea, alla base della modernità capitalista-coloniale, che la natura e il lavoro possano diventare "risorse" economiche. Tuttavia, la legge moderna e le istituzioni moderne rimangono la caratteristica meno compresa della modernità capitalista-coloniale. È giusto dire che la maggior parte delle persone giudica il diritto moderno in base a ciò che appare in superficie – le norme che formula. Sempre più spesso si rimane delusi quando si scopre che gli obiettivi dichiarati della legge non vengono mai raggiunti. Nel caso dei popoli colonizzati, la sovrapposizione del diritto moderno da parte dell'imperialismo e del colonialismo ai loro sistemi giuridici aggiunge uno strato ulteriore alla miopia concettuale causata dal diritto moderno. In Europa il diritto moderno, risalente all'epoca romana, è così profondamente radicato nella storia da rendere molto difficile la possibilità di concettualizzare diversamente le leggi.

What's Wrong With Rights? solleva queste difficoltà sostenendo che, come si suol dire, il problema del diritto moderno è nei dettagli; e che quindi è importante interrogare le istituzioni e le relazioni sociali definite dal diritto moderno. Nei confronti di quest'ultimo c'è un crescente scetticismo. Le persone sono diventate più caute in proposito. Non lo si vede più come simbolo della liberazione umana, come accadeva in passato, per esempio nei casi delle lotte di liberazione nazionale o nei movimenti antiglobalizzazione. Vorrei che le idee contenute in *What's Wrong With Rights?* avessero contribuito ad attirare l'attenzione sulla possibilità di riconsiderare i diritti liberali come mezzi per realizzare la trasformazione sociale di cui abbiamo così urgentemente bisogno; o perlomeno, che avessero contribuito ad attirare l'attenzione sulla necessità di qualcosa di più delle riforme del diritto per affrontare i problemi del nostro tempo.

VA e GS

Jonas, la tua ricerca sulla propaganda climatica mostra come la richiesta di responsabilità individuale non faccia altro che distogliere l'attenzione dalla complessità della risposta e dalla necessaria collettivizzazione. In effetti, il CICC si basa su un'accusa collettiva agli Stati e alle aziende da parte di un'assemblea collettiva di *antenati passati e futuri*. Ma mentre gli Stati e le aziende sono entità collettive strutturate, l'aspetto collettivo dell'estinzione è distribuito nel tempo, nello spazio e tra le specie. Come può un'azione veramente collettiva nascere da un'"assemblea" di questo tipo?

JS

In effetti, un filone dominante della propaganda climatica, che definisco "propaganda climatica liberale", diffonde l'idea che la crisi climatica sia il

risultato di un comportamento individuale di consumo, piuttosto che un problema causato da un sistema che mira all'asservimento e all'estrazione del mondo per le élite. Questo produce un effetto che definisco "solitudine climatica": ci viene detto che se consumiamo verde e convertiamo il biglietto aereo delle vacanze stiamo facendo la nostra parte per risolvere il problema, ma nel frattempo vediamo il mondo intorno a noi bruciare e affogare. È una posizione schizofrenica, ma soprattutto terribilmente solitaria. Penso che qualsiasi propaganda trasformativa sul clima debba essere strutturata su una collettività più che umana, su una solidarietà più che umana. Concepire noi stessi come parte di una comunità interdipendente di lavoratori della terra umani e non umani attraverso il passato, il presente e il futuro, fornisce una coscienza e una narrazione che rafforza la nostra resistenza e il nostro impegno a produrre una trasformazione autentica.

VA e GS

Radha, nel tuo intervento alla Fondazione Antonio Ratti dello scorso anno hai spiegato come i diritti così come li conosciamo siano una diretta conseguenza della proprietà privata e della necessità di stipulare contratti. Su cosa si dovrebbero basare i diritti – che il CICC rivendica – più che umani, inter-dipendenti e capaci di comprendere gli assi spaziali, temporali e di specie?

RDS

È una domanda importante. L'Intergenerational Climate Crimes Act del 2021 affronta la questione di come la legge – non i diritti – possa essere reimmaginata per includere gli assi spaziali, temporali e di specie. È importante non confondere la legge con i diritti. I diritti sono il principio fondante di un tipo di sistema giuridico che riconosciamo come legge moderna. Esistono altri sistemi giuridici – compresi quelli indigeni, africani, asiatici e premoderni – che non si fondano sul concetto di diritti. È importante ricordare questo fatto storico. Il diritto statutario moderno, per esempio, deriva interamente dalla modernità capitalista. La necessità di un ordine giuridico deriva dalla necessità di una vita collettiva per gli esseri umani – l'animale da branco che deve necessariamente vivere con gli altri membri di un gruppo per esistere e sopravvivere. La necessità di una legge moderna basata sui diritti nasce dall'imperativo opposto. Nasce dall'individualismo degli esseri umani rispetto alle comunità collettive e rispetto all'organicità della natura, che diventa oggetto di proprietà privata. Il diritto deve tornare alla vita collettiva e alla ricostruzione delle relazioni con la natura, se vogliamo affrontare l'abisso esistenziale che abbiamo raggiunto. La legge fonda il diritto sul concetto di "luogo" e sulla creazione di "comunità basate sul luogo". Un ordinamento giuridico fondato sul luogo e non sui diritti

permette alle comunità di legarsi alla natura specifica e alle proprie comunità in modo da ristabilire relazioni e legami ecologici e comunitari. Per questo motivo, la legge vieta la vendita della terra, compreso tutto ciò che si trova sotto e sopra di essa, e della forza lavoro; e incoraggia un modello economico in cui le persone mettono il loro lavoro al servizio del loro ambiente naturale e vendono solo i prodotti che sono in grado di produrre. Questo concetto di comunità basate sul luogo è alla base del benessere ecologico e culturale dei popoli e della natura. Richiede una rivoluzione economica, sociale, politica, culturale e ideologica. Dobbiamo tenerci stretta l'idea delle comunità di luogo e continuare a lavorare per una rivoluzione che possa realizzarla.

Traduzione di Arianna Lasca





Photo credits:

1) Title: *Court for Intergenerational Climate Crimes*

Year: 2021

Artists: Radha D'Souza and Jonas Staal

Photo: Ruben Hamelink

Produced by Framer Framed, Amsterdam.

2) Title: *Comrades Against Extinction*

Year: 2022

Artist: Radha D'Souza and Jonas Staal

Performed by: Ánnámáret, Anni Elif, Ali Saad, and the Philomela Choir

Produced by: Helsinki Festival Photography

Image by Jonas Staal.

3) Title: *Court for Intergenerational Climate Crimes: Extinction Wars*

Year: 2023

Artists: Radha D'Souza and Jonas Staal

Photo: Jonas Staal

Commissioned by Framer Framed (Amsterdam, NL) and co-produced in collaboration with the Gwangju Biennale Pavilion.

Hosted by the Gwangju Biennale Foundation and Gwangju Metropolitan City in cooperation with the Gwangju Museum of Art.

4) Image edited by Jonas Staal.

AUTRICI E AUTORI

Monica Gazzola Avvocata penalista, ammessa alla List of Counsels del Tribunale penale internazionale. Si è laureata in Filosofia con la tesi *The Great Ape Project: oltre l'antropocentrismo?*. È attiva nei temi legati alla tutela dei soggetti discriminati, in particolare migranti, donne, animali non umani. Ha ideato e coordinato il Progetto Lampedusa con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense per la tutela dei migranti via mare. È membro affiliato del CESTUDIR – Centro Studi per i diritti dell'uomo e dei viventi di Ca' Foscari - Venezia, e membro del Coordinamento della Rete nazionale di contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio. Dal 2012 cura il blog di moda e stili di vita vegani VegFashion (<https://www.veg-fashion.com>). È docente nel Corso Jean Monnet “WHALE” Working on Non-Human Animals Law and Rights in the EU (2023-2026), finanziato dall'Unione europea. Ha pubblicato con Roberto Tassan *Oltre l'antropocentrismo. Contributi a un logos sull'animalismo*, Gruppo editoriale Viator, Milano 2018, e ha curato con Maria Turchetto *Per gli animali è sempre Treblinka*, Mimesis Edizioni, Milano 2015.

Massimo Centini, laureato in Antropologia culturale presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino, ha insegnato Antropologia culturale e Storia della criminologia. Da molti anni si occupa di caccia alle streghe in Occidente e nelle culture extraeuropee. Si interessa in particolare degli aspetti rituali della stregoneria europea e delle sue radici nella cultura precristiana. Da quando è in pensione, la sua attività didattica è ristretta a lezioni e seminari in università online. Ha pubblicato saggi con Mondadori, Piemme, Rusconi, Newton Compton, Yume, Xenia, Diarkos, Giunti e altri. Alcuni dei suoi volumi sono stati tradotti in varie lingue.

Simona Da Pozzo è artista visiva interdisciplinare con una pratica in video e performance. Attraverso conversazioni, oggetti e azioni connettive, indaga la sfera pubblica e i rapporti gerarchici. Ha presentato i suoi progetti sia in contesti underground che istituzionali, come il Museo d'Arte contemporanea di Caracas, il Museo d'Arte moderna di Mosca, l'YBCA di San Francisco, l'Hong Kong Space Museum e l'EMPAC di New York. Tra i progetti

più recenti: *Hacking Monuments*, Triennale di Milano, 2020; *Sbucchiare il Marmo*, Palazzo Fondi e Castelnuovo di Napoli, 2022; *It's Raining Gods (& Goddesses)*, Museo archeologico nazionale di Napoli, 2023.

Sara Dal Monico è dottoranda in Diritto internazionale presso l'Università Ca' Foscari-Venezia. Ha svolto la sua ricerca in tema di diritto delle organizzazioni internazionali, in particolare sviluppando un progetto di ricerca sull'Unione europea e l'Unione economica eurasiatica. I suoi interessi di ricerca non si limitano tuttavia alle organizzazioni internazionali, ma si estendono ai diritti umani delle donne (diritti riproduttivi, di cui ha scritto in materia di criminalizzazione dell'aborto e di teleaborto) e al diritto internazionale dell'ambiente, con particolare focus sui diritti degli animali in una prospettiva ecocentrica.

Sara De Vido è professoressa associata di Diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Si occupa da anni di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo e più di recente di metodo ecofemminista al diritto internazionale. Da sempre attenta alle questioni ambientali, è titolare del Modulo Jean Monnet "WHALE" Working on Non-Human Animals Law and Rights in the EU (2023-2026), finanziato dall'Unione europea. Tra le sue pubblicazioni, scritti sul principio *in dubio pro natura*, sugli approcci ecologici ed ecocentrici al diritto, sulla caccia alle balene.

Radha D'Souza è attivista e avvocatessa. È professoressa di Diritto internazionale presso l'Università di Westminster (Regno Unito). Ha esercitato la professione di avvocatessa presso l'Alta Corte di Mumbai nei settori dei diritti del lavoro, del diritto costituzionale e amministrativo, delle controversie di interesse pubblico e dei diritti umani. D'Souza lavora come scrittrice, critica e commentatrice. È un'attivista per la giustizia sociale e ha lavorato con i movimenti sindacali e per i diritti democratici nel suo Paese d'origine, l'India, come organizzatrice e avvocatessa attivista. D'Souza ha conseguito una laurea in Filosofia presso l'Elphinstone College (Università di Mumbai) e un LLB presso il New Law College (Università di Mumbai) e ha completato il dottorato di ricerca in Geografia presso l'Università di Auckland. È autrice di *What's Wrong With Rights?* (Pluto, 2018) e *Interstate Disputes Over Krishna Waters* (Orient Longman, 2006) e collabora con la Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC) nel Regno Unito. Con

l'artista Jonas Staal ha ideato il Court for Intergenerational Climate Crimes (2021 - in corso).

Maria Cristina Giussani è avvocatessa penalista e attivista per i diritti degli animali. Svolge la professione forense a Milano e a Madrid ed è portavoce della Associazione Animal Law Italia. È membro della Commissione Diritto degli esseri animali istituita dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Ha scritto un contributo nel volume AA.VV., *La vera scienza non usa animali. Good science versus Bad science*, curato da Federica Nin e Davide Nicastrì, Ed. Oltre, Milano 2022. È docente nel corso Jean Monnet "WHALE" Working on Non-Human Animals Law and Rights in the EU (2023-2026) di Ca' Foscari-Venezia, finanziato dall'Unione europea.

Jo-Anne McArthur è una fotoreporter canadese, educatrice, attivista per i diritti degli animali e autrice. È la fondatrice del progetto We Animals, che promuove la conoscenza del rapporto uomo animale tramite progetti educativi e archivi fotografici. McArthur è stata il soggetto principale del documentario del 2013 *The Ghosts in Our Machine*, diretto da Liz Marshall, e insieme a Keri Cronin è la fondatrice dell'Unbound Project, che mira a celebrare e riconoscere le donne attiviste per gli animali. Il suo primo libro, *We Animals*, è stato pubblicato nel 2013; il secondo, *Captive*, è stato pubblicato nel 2017; e un terzo, *Hidden: Animals in the Anthropocene*, di cui è coautrice insieme al giornalista Keith Wilson, è stato pubblicato nel 2020. La sua fotografia e il suo impegno come attivista hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Wildlife Photographer of the Year e il primo posto congiunto nel concorso fotografico COP26.

Nada Prlja è un'artista il cui lavoro affronta le complesse situazioni di disuguaglianza e ingiustizia sociale. Utilizzando diversi media, i suoi progetti si stratificano con approccio *site-specific* attraverso installazioni, videoinstallazioni, live art e progetti di arte pubblica sfidando il discorso critico su questioni di attualità politica, diritti umani, migrazione, lotte di liberazione e altri temi di emergenza sociale. Prlja ha rappresentato la Repubblica di Macedonia del Nord alla 58ª Biennale di Venezia nel 2019 e ha partecipato a diverse manifestazioni internazionali, tra le quali la 7ª Biennale di Berlino, Germania; Manifesta 8, Spagna; 14ª Triennale Baltica, Lituania; 9ª e 10ª Biennale Internazionale di Innsbruck, Austria; 28ª Biennale Internazionale di Stampa, Slovenia. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive.

Sue opere sono state presentate al MAXXI di Roma, al White Cube di Londra, alla Calvert 22 Foundation di Londra, al Palais de Tokyo di Parigi. Ha tenuto lezioni in università di Londra e ha fondato la galleria Independent Project Space – SIA.

Ginevra Quadrio Curzio è traduttrice e saggista. Si è laureata in Filosofia a Berlino con una tesi su *Il dramma barocco tedesco* di Walter Benjamin e ha partecipato alla traduzione delle *Opere complete* di Benjamin per Einaudi. I suoi principali ambiti di interesse sono la sperimentazione letteraria dei primi del Novecento e il tema dell'animalità in letteratura. Assieme a Micaela Latini dell'Università di Ferrara ha curato e tradotto *Una relazione per un'Accademia* di Franz Kafka (La Vita Felice, 2022) e *Reineke la volpe* di Johann W. Goethe (La Vita Felice, 2023).

Simona Segre-Reinach è professoressa associata nell'Università di Bologna, dove insegna Cultura della moda. Ha scritto saggi e volumi sulla globalizzazione della moda e sulla curatela di moda. Ha curato mostre e allestimenti. La sua più recente pubblicazione si intitola: *Per un vestire gentile. Moda e liberazione animale* (Pearson, 2022). Dirige la rivista scientifica «Zonemoda Journal».

Jonas Staal è un artista visivo il cui lavoro si indaga il rapporto tra arte, democrazia e propaganda. È il fondatore dell'organizzazione artistica e politica New World Summit (2012 - in corso). Insieme a Florian Malzacher co-dirige il campo di formazione Training for the Future (2018 - in corso) e con l'avvocato per i diritti umani Jan Fermon ha avviato l'azione collettiva Collectivize Facebook (2020 - in corso). Con la scrittrice e avvocatessa Radha D'Souza ha fondato il Court for Intergenerational Climate Crimes (2021 - in corso) e con Laure Prouvost è co-amministratore dell'Obscure Union.

Alessandra Vaccari è professoressa associata di Storia dell'arte contemporanea all'Università IUAV di Venezia, dove insegna Storia e teoria della moda. I suoi interessi di ricerca includono i rapporti tra il tempo e la moda; la moda e il modernismo; le culture della moda nelle loro implicazioni con la sostenibilità ambientale e il cambiamento sociale. Dal 2019 conduce la ricerca *Fashion Futuring*. Il suo libro più recente è *Indossare la trasformazione. Moda e modernismo in Italia* (Marsilio, 2022).

Lorenza Villani è architetta e dottoranda in Sociologia e Ricerca sociale presso l'Università di Bologna. Il suo approccio è, per formazione, fortemente interdisciplinare e i suoi interessi di ricerca riguardano la produzione sociale e culturale dello spazio e degli immaginari contemporanei con particolare riferimento ai movimenti per la giustizia climatica e alla crisi ecosociale. Tra le sue pubblicazioni: *Panico. Letture di campi post 11 settembre* (Il filo di Arianna, 2021), con Chiara Davino, e *Immune Morphologies. Forms of Militarisation and Alliance in Emergency Processes* (Adriatico Book Club, 2022).

Stampato nel mese di dicembre 2023
da Tempo Libro Srl - Milano